

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	<i>Pag.</i>	3
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (I-II-XIV Camera e 1 ^a -2 ^a -14 ^a Senato)	»	19
COMMISSIONI RIUNITE (I e X)	»	20
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	31
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	32
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	43
GIUSTIZIA (II)	»	54
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	67
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	71
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	83
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	90
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	101
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	105

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	109
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	116
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	125
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	175
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	»	176
<i>INDICE GENERALE</i>	»	177

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente sulle prospettive di riforma del Regolamento della Camera	3
<i>ALLEGATO (Comunicazioni del Presidente sulle prospettive di riforma del Regolamento della Camera)</i>	11

Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza del Presidente Gianfranco FINI.

La seduta comincia alle 11.

Comunicazioni del Presidente sulle prospettive di riforma del Regolamento della Camera.

Gianfranco FINI, *Presidente*, ricorda che la riunione odierna della Giunta ha ad oggetto le prospettive di riforma del Regolamento della Camera: lo scorso 14 marzo, la Conferenza dei presidenti di gruppo ha convenuto all'unanimità di dare mandato alla Giunta per il Regolamento di verificare, sulla base della ricognizione delle varie questioni effettuata nelle sue comunicazioni introduttive, se vi siano punti di convergenza tra le forze politiche per procedere sollecitamente a modifiche regolamentari.

Ha provveduto a trasmettere il testo delle sue comunicazioni ai Presidenti di Gruppo ed ai componenti della Giunta affinché – in vista di questo dibattito – le questioni poste potessero essere debitamente approfondite. Ritiene che la ricognizione delle varie questioni pendenti, contenuta in tale documento, pubblicato in *allegato* al resoconto della odierna seduta, possa costituire una base di partenza per la discussione odierna.

Informa che il Presidente del Gruppo Popolo della libertà, on. Cicchitto, nel rac-

cogliere l'invito a definire le materie su cui intervenire con riforme regolamentari, ha rappresentato alla Presidenza, con una lettera dello scorso 22 marzo, che il suo Gruppo ritiene essenziale che gli interventi di modifica si concentrino su alcune questioni principali, analiticamente indicate nella lettera che sarà sua cura far pervenire ai membri della Giunta.

Con l'occasione fa presente – quanto allo stato degli approfondimenti istruttori svolti dai relatori nominati in Giunta su alcune specifiche questioni – che i colleghi Favia e Gava, incaricati il 31 marzo 2011 sulla sanzionabilità dei comportamenti dei deputati che siano anche membri del Governo, e l'on. Bocchino, incaricato il 18 gennaio scorso sulla questione delle garanzie di esame parlamentare dei progetti di legge d'iniziativa popolare, hanno concluso il lavoro loro affidato ed elaborato delle ipotesi di riforma regolamentare che, concordandovi i relatori, metterà a disposizione dei membri della Giunta affinché possano integrare il materiale istruttorio.

Dichiara dunque aperta la discussione.

Giuseppe CALDERISI fa presente, come ha già ricordato il Presidente, che a seguito delle comunicazioni rese dallo stesso Presidente della Camera nella Conferenza dei Presidenti di gruppo del 14 marzo scorso, il presidente Cicchitto ha fatto pervenire una lettera nella quale sono sintetizzati gli orientamenti princi-

pali e le priorità che dovrebbero essere seguiti, ad avviso del Gruppo PDL, nell'intraprendere un'opera di riforma del Regolamento. Ricorda, infatti, come, a giudizio della parte politica cui appartiene, accanto alle esigenze di fisiologica manutenzione o razionalizzazione del tessuto regolamentare, i punti qualificanti di un'auspicabile riforma sono costituiti principalmente dagli interventi sul procedimento legislativo, che, come rilevato da tempo, soffre delle maggiori criticità. Alla riflessione sul procedimento legislativo si deve, altresì, accompagnare la revisione dell'attuale disciplina sulla formazione dei gruppi parlamentari, volgendo verso una prospettiva di riforma che riduca sensibilmente il rischio della frammentazione della rappresentanza parlamentare; a tale ultimo riguardo giudica condivisibile l'ipotesi di modifica prospettata nella proposta a suo tempo avanzata dal Gruppo PD.

Riprendendo, quindi, il tema della riforma del procedimento legislativo, si sofferma sulla necessità di dare compiuta attuazione alla previsione costituzionale di cui all'articolo 72, secondo comma, al fine di offrire finalmente all'Esecutivo un'efficace soluzione alternativa al ricorso alla decretazione d'urgenza, ricorso che per il Governo si rende necessario anche quando, come nelle circostanze attuali, l'Esecutivo possa contare su una larga maggioranza.

Ferma restando la difficoltà di prescindere dal ricorso al decreto-legge in settori – quale quello economico-finanziario – che necessitano, cioè, di misure che divengano immediatamente operative, occorre invece partire dalla considerazione che, nella prassi ormai consolidata, l'impiego dei provvedimenti d'urgenza serve a soddisfare esigenze di regolazione, anche a carattere ordinamentale, dei settori più disparati della vita sociale ed economica e che tale impiego è giudicato come sostanzialmente necessitato dagli organi costituzionali coinvolti nel procedimento di emanazione, in ragione dell'evidente mancanza di una valida possibilità alternativa ad esso sul piano parlamentare. Da questo punto di vista non considera, quindi, scettica-

mente la possibilità di arginare l'eccessivo ricorso al decreto-legge anche in assenza di una riforma costituzionale sul punto: se si provvedesse, infatti, a definire accuratamente una « corsia preferenziale » in Parlamento, da riservare sia ai disegni di legge di iniziativa governativa, ma anche a proposte parlamentari, rendendo sostanzialmente corrispondente, in questi casi, l'iter legislativo alla durata del procedimento di conversione, l'interesse al ricorso al provvedimento d'urgenza sarebbe a suo avviso drasticamente ridimensionato, fatti salvi, ovviamente, i casi in cui è necessaria, oltre che la certezza dei tempi della decisione, la vigenza immediata delle norme.

Peraltro, come già rilevato dal Presidente della Camera, nelle sue comunicazioni, esiste già nel Regolamento una norma che ha l'obiettivo di contenere il ricorso ai provvedimenti d'urgenza ed è quella di cui all'articolo 24, comma 3, secondo la quale all'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile nel calendario. La non applicabilità di tale disposizione è dipesa dal fatto che all'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge non si è finora applicato il contingentamento dei tempi, preclusione che, a suo avviso, deve essere superata – in connessione alla prevedibile limitazione del ricorso al decreto-legge che discenderebbe dalla previsione di un'effettiva corsia preferenziale – in una chiave di effettivo rilancio dell'efficacia del procedimento legislativo.

Al problema dell'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza si affianca poi quello del c.d. binomio questione di fiducia-maxiemendamento, questione che tocca, evidentemente, il problema del ruolo del Parlamento. Anche su questo aspetto ritiene che si debba riflettere sulla definizione di concrete alternative che sottraggano l'Esecutivo alla necessità di attivare il meccanismo della posizione della questione di fiducia con contestuale presentazione di un maxiemendamento. L'eventuale inammissibilità dei maxiemendamenti non può, infatti, prescindere da

una riforma del procedimento legislativo che indirizzi la Camera nel binario di una discussione razionale degli articoli di un progetto di legge, evitando la dispersività che numeri esorbitanti di emendamenti oggettivamente comporta. Ferma restando dunque l'iniziativa legislativa dei singoli deputati e la possibilità per loro di presentare proposte emendative, occorre riflettere sull'introduzione di meccanismi, quali quello del cosiddetto voto anticipato, che consentano lo svolgimento, nella discussione dei singoli articoli, di dibattiti razionali e fondati sulla valutazione di alternative qualificate, senza gli inconvenienti e le lungaggini che inevitabilmente la votazione di miriadi di emendamenti si trascina con sé. L'insieme delle misure da lui tratteggiate – e su cui riflettere – verrebbero, in definitiva, a costituire una complessiva strumentazione a disposizione del Governo per l'attuazione del proprio programma, in grado di ricondurre dunque il ricorso ai provvedimenti d'urgenza entro un alveo di naturale fisiologia.

Si sofferma, inoltre, sulla questione della programmazione: in questa materia, recuperando un'impostazione che pure era stata avanzata ai tempi delle riforme regolamentari del 1997, occorre, a suo avviso, restituire la responsabilità della decisione sui documenti della programmazione all'Assemblea, fermo restando in capo al Presidente i poteri di garanzia in ordine ai tempi, specie quanto agli argomenti indicati dalle opposizioni, ma evitando una sua eccessiva esposizione politica, che l'attuale sistema, a suo avviso, obiettivamente comporta.

Nel ribadire, infine, l'appoggio all'ipotesi di modifica avanzata dal Gruppo PD sulla materia della formazione dei gruppi parlamentari, ed a fini antiframezzazione, ragioni di tempo gli impediscono di soffermarsi su ulteriori aspetti, quali quelli attinenti ad esigenze di fisiologica manutenzione o di più evidente razionalizzazione delle norme regolamentari, ovvero all'esame di proposte di legge di iniziativa popolare e di quelle segnalate dall'opposizione, tutti temi che dovrebbero concorrere ad una generale, unitaria riforma del

Regolamento. In questa prima sede di discussione ha inteso esporre gli aspetti giudicati essenziali dalla sua parte politica e che conferirebbero al Regolamento un carattere di maggiore razionalità ed equilibrio tra le prerogative dei diversi attori parlamentari, equilibrio forse tanto più facilmente realizzabile nelle attuali circostanze, caratterizzate da quel velo di ignoranza sui futuri scenari che consentirebbe alle forze politiche di giudicare obiettivamente le diverse prospettive di riforma, e cioè per quello che sono, e non, invece, sulla base di contingenti convenienze politiche.

Gianclaudio BRESSA ha apprezzato, nel contenuto e nel metodo seguito, il documento trasmesso dal Presidente della Camera.

Riprendendo la tripartizione dei percorsi di modifica ivi indicata, sottolinea anzitutto il suo favore per un intervento di manutenzione del testo regolamentare, che dovrebbe essere portato a termine sollecitamente.

Quanto al secondo livello di intervento ipotizzato nel documento, si sofferma sul tema dell'assetto delle Commissioni permanenti, ponendo in particolare il tema della individuazione della sede in cui vanno approfonditi i temi relativi ai rapporti con l'ordinamento comunitario: si tratta infatti, a suo avviso, di riflettere se conservarne la competenza nell'ambito della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea o se trasferirla alle Commissioni di settore, magari nell'ambito di appositi comitati permanenti, specificamente competenti, da istituire in ciascuna di esse.

Richiama poi i temi – peraltro affrontati organicamente nella proposta di riforma regolamentare presentata dal Gruppo PD all'inizio della legislatura, ai cui contenuti rimanda – della riduzione dei tempi di intervento in Assemblea, dell'emendabilità e della valorizzazione del ruolo delle Commissioni nella definizione dei testi dei progetti di legge da sottoporre all'Assemblea. Ritiene che quest'ultimo obiettivo richieda di affrontare non solo il tema dei maxiemendamenti, ma anche quello delle condizioni e limitazioni della

facoltà del Governo e della Commissione di presentare nuove proposte emendative direttamente nel corso dell'esame dei provvedimenti in Assemblea, al fine di evitare aggiramenti del ruolo delle Commissioni. Si dovrebbe inoltre intervenire sull'organizzazione dei lavori in sede referente, per assicurare che sia sempre garantita alla attività di formulazione dei testi la maggior parte del tempo disponibile, contraendo quelli dedicati a fasi solo oratorie. Si dovrebbe poi, nella stessa ottica, recuperare e valorizzare la sede redigente.

Quanto alle garanzie per i gruppi di opposizione, anche se le ipotesi di riforma avanzate all'inizio della legislatura risentono senz'altro di un mutato contesto politico-parlamentare, il tema resta aperto e va affrontato. È inoltre favorevole a prevedere lo svolgimento congiunto con il Senato, là dove possibile, di alcune attività conoscitive di competenza delle Commissioni, così come al rafforzamento delle procedure dedicate alla funzione di controllo ed alla riforma della disciplina delle interpellanze urgenti e del *question time*. A quest'ultimo proposito, ricorda che nella proposta di riforma del Regolamento del suo Gruppo è ipotizzato un meccanismo che ne rafforza l'efficacia attraverso la previsione della possibilità che, se il Governo comunica di non poter intervenire, il Presidente della Camera mantiene lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno fino a che le stesse non siano svolte. Richiama la necessità di uno specifico approfondimento del tema del controllo sulla spesa pubblica, tema cui la Giunta non può certo sottrarsi anche alla luce della prossima definitiva approvazione della riforma costituzionale dell'articolo 81.

Quanto al tema delle garanzie di certezza dei tempi di conclusione dell'esame dei provvedimenti – garanzie che dovrebbero essere previste con equilibrio per le iniziative del Governo, come dei gruppi, sia di maggioranza che di opposizione – sottolinea come la proposta presentata dal Gruppo del PD opportunamente contenga un collegamento fra la corsia d'urgenza richiesta dal Governo per i suoi disegni di legge e l'uso dei decreti-legge, escludendo

in particolare il rischio di un utilizzo eccessivo di entrambi gli strumenti a disposizione per le iniziative legislative dell'Esecutivo. In quest'ottica di equilibrio e bilanciamento va affrontata la riflessione sul tema – delicato e che, a suo avviso, pone i maggiori problemi – del rapporto fra questione di fiducia e strumenti alternativi, con particolare riferimento al cosiddetto voto bloccato.

Infine il suo Gruppo mantiene fermo il proprio convincimento, tradottosi in una proposta di riforma dell'articolo 14, circa la necessità di prevedere la corrispondenza fra gruppi parlamentari e liste elettorali e di escludere che i deputati che aderiscono ad un gruppo diverso da quello corrispondente al contrassegno con riferimento al quale sono stati eletti possano essere computati ai fini del raggiungimento del numero minimo di iscritti richiesto per la costituzione dei gruppi e per la loro permanenza.

In conclusione, raccomanda un esame sollecito delle questioni affrontate nei tre livelli d'intervento ipotizzati dalla Presidenza, senza fermarsi al minimo indispensabile, al fine di pervenire entro l'estate all'approvazione di un pacchetto di modifiche, così da poter avviare, già in questa legislatura, una prima sperimentazione delle nuove regole, che possa saggiarne l'efficacia prima della loro definitiva entrata in vigore.

Italo BOCCHINO concorda sui contenuti del documento trasmesso dal Presidente e ritiene opportuno procedere ad una riforma regolamentare. Questa legislatura, del resto, si è aperta con un'importante riforma del sistema di votazione, che ha garantito la personalità del voto con l'utilizzo delle minuzie: a ciò sarebbe utile e opportuno abbinare ora una riforma del Regolamento.

Condivide senz'altro il primo obiettivo dell'intervento, relativo alla manutenzione regolamentare e sottolinea l'esigenza di modernizzare le procedure, superando alcune costruzioni barocche.

Considera interessante il tema dell'efficacia delle procedure legislative. In pro-

posito, obiettivo di un intervento, a suo avviso, dovrebbe essere quello di valorizzare il ruolo delle Commissioni come sedi effettive dell'istruttoria sui provvedimenti: ciò in ragione sia della loro natura più ristretta, che meglio si presta a questa funzione (anche perché attenua le contrapposizioni), sia dell'esigenza di qualificare a sua volta il ruolo dell'Assemblea, riservando il dibattito solo sulle questioni più rilevanti, oltre che il voto degli articoli (ed il voto finale) dei progetti di legge.

Quanto alla questione di garantire tempi certi all'esame parlamentare dei disegni di legge, il tema è stato oggetto di analisi anche in sede di studio delle riforme costituzionali. Va in proposito sottolineato che la questione di fiducia, lungi dall'essere posta — come pure spesso si dice — per accelerare l'iter dei provvedimenti del Governo, in realtà è utilizzata dall'Esecutivo per garantire l'inemendabilità dei suoi testi e per blindare politicamente la sua maggioranza. Al fine di non svilire il ruolo ed il lavoro del Parlamento, e la sua capacità di iniziativa legislativa, dunque, nel ragionare sulla previsione di regole per fissare la data di conclusione dell'esame di alcuni provvedimenti bisogna, a suo avviso, accuratamente evitare di limitare l'emendabilità dei testi.

Infine richiama la disciplina degli ordini del giorno d'istruzione al Governo, i cui limiti sono quotidianamente sotto gli occhi di tutti, per sollecitare un impegno dell'intera Giunta ad affrontare una radicale riforma che ne limiti il numero ad uno solo per gruppo, consentendo così che essi assumano una valenza politica veramente forte e che si concentrino sulle questioni più rilevanti.

Armando DIONISI dichiara la sua condivisione sia dei contenuti delle comunicazioni rese dal Presidente quanto di gran parte delle considerazioni svolte dai colleghi nella riunione odierna della Giunta, partendo dalle quali è opportuno e possibile, a suo avviso, pervenire rapidamente ad un'ipotesi di riforma regolamentare da approvare prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari. Non ritiene, in-

fatti, che esista un nesso di pregiudizialità tra eventuali riforme costituzionali ed elettorali e la modifica del Regolamento: individua, invece, proprio nelle procedure parlamentari un terreno di riforma suscettibile di avere un autonomo percorso di sviluppo e completamento, al fine di dare funzionalità ai lavori delle Camere. Questo suo giudizio nasce anche dall'obiettiva constatazione dei sensibili mutamenti che hanno accompagnato in questi anni il ruolo del Parlamento che, sul versante delle competenze legislative, si trova inevitabilmente stretto tra il livello della normazione sovranazionale, di formazione essenzialmente comunitaria, e quello infranazionale, delle Regioni e delle autonomie territoriali, entrambi sviluppatasi in modo imponente in questi anni. In questo quadro occorre a suo avviso rafforzare la funzione di controllo.

A ciò si aggiunga il grado di lentezza generalmente percepito dall'opinione pubblica nel funzionamento delle istituzioni parlamentari e che costituisce uno dei fattori che alimentano in questi tempi un sentimento di diffusa ostilità nei confronti della politica. Sfruttando, dunque, le maggiori possibilità di dialogo tra le diverse forze politiche che la prospettiva della conclusione naturale della legislatura obiettivamente offre, auspica una rapida ed efficace conclusione del processo di riforma regolamentare che oggi si avvia.

David FAVIA ringrazia il Presidente per aver offerto con le sue comunicazioni una serie di spunti di riflessione, gran parte dei quali dichiara di condividere, con l'eccezione di un unico punto, metodologico, che tuttavia gli appare dirimente.

La riflessione odierna non può non muovere, a suo avviso, dalla constatazione della crisi nella quale gli sviluppi delle moderne società hanno posto la classica tripartizione dei poteri nelle organizzazioni statuali e che riguarda essenzialmente il potere legislativo, la cui titolarità in capo al Parlamento risulta fortemente pregiudicata sia dallo sviluppo delle potestà legislative dell'Unione europea e delle Regioni, quanto soprattutto di quelle del

Governo, che in questi anni è risultato l'effettivo titolare della funzione legislativa.

Se quindi condivisibile appare sia la complessiva impostazione che il Presidente ha inteso dare alle sue comunicazioni, sia l'individuazione dei tre livelli di intervento sul Regolamento, desta in lui perplessità la considerazione che, anche in assenza di riforme costituzionali, molti interventi potrebbero essere comunque realizzati sul piano regolamentare. Tale conclusione, a suo avviso, appare infatti in parte contraddire l'importanza, pure sottolineata in altre parti del documento, del ruolo delle riforme costituzionali in vista di un effettivo adeguamento delle procedure parlamentari. Da qui la considerazione che avviare un percorso di riforma regolamentare indipendentemente dalle sorti del processo di revisione costituzionale, che dovrebbe, invece, essere perlomeno parallelo se non precedere il primo, rischia di vanificare un ingente sforzo riformatore al quale si chiamasse la Camera. Una volta conclusa questa fase di riforma, infatti, questo ramo del Parlamento potrebbe trovarsi a dover nuovamente intervenire a riscrivere norme regolamentari per adeguarle ad eventuali riforme costituzionali che fossero state nel frattempo approvate.

Linda LANZILLOTTA, dissociandosi dall'ultima considerazione svolta dall'onorevole Favia, ritiene sia possibile ragionare sui contenuti di una riforma regolamentare di ampio respiro anche a prescindere dall'approvazione delle riforme costituzionali in materia di forma di governo e di bicameralismo. Quella attuale rappresenta, infatti, a suo avviso, un'importante occasione per proseguire l'opera di ammodernamento avviata nella presente legislatura mediante l'introduzione del nuovo sistema di votazione basato sulla rilevazione delle impronte digitali.

Nell'ambito di tale processo, si rende a suo giudizio necessario veicolare anche all'esterno la percezione di tale ammodernamento. In tale ottica si potrebbero, ad esempio, realizzare alcuni interventi per consolidare alcuni meccanismi di funzionamento della Camera fondati sull'invio

elettronico delle comunicazioni (per esempio, le convocazioni degli organi) e per ammodernare la forma di pubblicazione degli atti parlamentari, passando, ad esempio, dalla versione cartacea del fascicolo degli emendamenti a quella digitale, consultabile in seduta da ciascun deputato accedendo ad appositi monitor da installare in ciascuna postazione. Potrebbero derivarne notevoli risparmi – soprattutto nell'uso della carta – facilmente apprezzabili anche dall'opinione pubblica.

Ritiene che alcune linee di riforma regolamentare si presentano particolarmente coerenti con taluni obiettivi delle prospettate riforme costituzionali, quali la riduzione del numero dei parlamentari e la riforma del bicameralismo: così, in rapporto al primo obiettivo, può essere letta la revisione del sistema delle Commissioni permanenti e dei vari organi parlamentari nel loro complesso. Condivide inoltre quanto rilevato dall'onorevole Bressa in merito alla necessità di un ripensamento del ruolo e delle funzioni della Commissione Politiche dell'Unione europea, anche alla luce di una riflessione di carattere più generale sulla natura delle politiche europee e, in particolare, se esse vadano assimilate alle politiche interne o a quelle estere.

Osserva poi come l'evoluzione del sistema delle fonti del diritto, l'emergere di un sistema normativo multilivello nel quale gli atti normativi promanano da più livelli territoriali con conseguente compressione delle competenze legislative del Parlamento, abbiano determinato il superamento del ruolo del Parlamento stesso, tradizionalmente basato sull'esercizio dell'attività legislativa. Appare dunque indispensabile, ora, potenziare le funzioni di indirizzo e controllo, al fine di rendere le Camere il luogo del controllo delle politiche pubbliche e della verifica della trasparenza dell'azione di governo e di quella amministrativa, eventualmente dotandole anche di appositi strumenti sanzionatori.

Per ciò che concerne gli interventi, prospettati dai colleghi Bressa e Calderisi, volti a contrastare l'eccessiva frammentazione dei gruppi parlamentari, si dichiara,

in linea di massima, concorde. Ciò che suo avviso va comunque preservato è l'ineliminabile peculiarità del gruppo misto, così come, a suo avviso, dovrebbero essere differenziate in senso riduttivo le prerogative delle formazioni politiche che dovessero fare ingresso in Parlamento, a seguito di una eventuale riforma della legge elettorale, in attuazione del cosiddetto diritto di tribuna.

Infine si sofferma ad evidenziare come, proprio negli ultimi mesi della presente legislatura, si sia delineato un modello di esame parlamentare dei decreti legge che potrebbe essere in qualche modo codificato: nell'*iter* di conversione, infatti, il Parlamento ha pienamente esercitato la propria funzione, apportando modifiche anche molto significative ai testi, ancorché per lo più concentrate in Commissione e nel solo ramo del Parlamento che ha esaminato i provvedimenti in prima lettura. Questo modello è a suo avviso virtuoso poiché contempera l'incisività dell'intervento parlamentare con una qualche « fissità » delle modifiche introdotte, evitando, appunto, che queste siano oggetto di una successione di interventi nel corso dell'*iter* parlamentare; a ciò potrebbe essere funzionale, ad esempio, l'introduzione di meccanismi volti a limitare il numero di emendamenti esaminabili dall'Assemblea.

Raffaele VOLPI, in via preliminare, esprime la piena disponibilità a svolgere un lavoro serio e concreto che si muova lungo le linee guida indicate dal Presidente. A suo avviso, non appare tuttavia possibile, ove si intenda attuare una riforma di ampio respiro, prescindere dagli esiti cui potrebbero condurre la riforma costituzionale, ma anche la riforma della legge elettorale, le quali potrebbero incidere notevolmente sugli attuali assetti istituzionali.

Diversamente, gli interventi di manutenzione sono a suo avviso immediatamente attuabili e, soprattutto, estremamente rilevanti. Interventi di questo genere, volti ad aggiornare le norme regolamentari alla luce delle prassi consolidate e delle pronunce della Giunta per il Re-

golamento, potrebbero essere approvati ed attuati già nel corso della presente legislatura.

Si interroga invece sulla reale necessità che si proceda al livello di intervento – sul quale si sono soffermati molti colleghi – finalizzato al rafforzamento del ruolo del Governo in Parlamento, mediante l'introduzione di corsie preferenziali e l'individuazione di tempi certi per l'approvazione di progetti di legge ritenuti di particolare importanza. Si chiede infatti, preliminarmente, se vi sia sempre stata, da parte dei diversi Governi e maggioranze succedutisi, una reale consapevolezza delle effettive potenzialità degli strumenti procedurali attualmente previsti nel Regolamento della Camera. In effetti la valorizzazione di tali strumenti potrebbe rappresentare un argine rispetto all'abuso della decretazione d'urgenza ed alla presentazione dei maxi-emendamenti fiduciari, rispetto ai quali sembrerebbe preferibile la posizione della questione di fiducia su singole partizioni del testo, soluzione che consentirebbe comunque alla Camera di deliberare liberamente sulle parti del testo non oggetto di fiducia.

Quanto alle questioni poste in relazione al sistema delle Commissioni, condivide la necessità che si proceda ad un ripensamento del ruolo della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea. Ritiene altresì importante che siano valorizzati organi già esistenti, quali il Comitato per la legislazione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Si dichiara inoltre favorevole all'introduzione di modifiche regolamentari finalizzate alla valorizzazione della sede redigente ed alla revisione delle competenze delle Commissioni permanenti basata su una complessiva valutazione degli ambiti funzionali di attività: in tale quadro potrebbe essere considerata anche la possibilità di enucleare una specifica competenza in materia di affari interni, separandola da quelle della Commissione competente in materia di affari costituzionali.

In termini generali, si dichiara poi d'accordo con quanto suggerito dall'onorevole Bocchino in ordine all'esigenza che

si riveda la disciplina degli ordini del giorno, trasformandoli in strumenti di indirizzo di carattere politico su iniziativa, non dei singoli deputati, bensì dei gruppi. In proposito, segnala però che, come ricordato in recenti occasioni dalla Presidenza della Camera, l'ordine del giorno è rimasto uno dei pochi strumenti effettivamente a disposizione dei parlamentari: una modifica di questo tipo dovrebbe quindi necessariamente accompagnarsi alla piena valorizzazione dell'attività emendativa e, in relazione a tale ultimo aspetto, non può quindi che dissentire dalle considerazioni svolte dall'onorevole Lanzillotta.

Ritiene infine indispensabile che si prevedano strumenti di interlocuzione efficace con le *Authorities*, pur preservandone l'autonomia, e che si proceda ad una seria rivitalizzazione dell'istituto del *question time*.

Fabio GAVA dichiara anch'egli la piena condivisione dei contenuti delle comunicazioni introduttive del Presidente della Camera sulle prospettive di riforma del Regolamento della Camera. Considera, infatti, praticabili interventi ai tre livelli individuati dal Presidente, anche se ciascuno di essi richiede specifiche esigenze istruttorie che potrebbero essere anche svolte prevedendo sedute della Giunta distintamente dedicate a ciascuno di questi livelli. È evidente che, in particolare, le questioni sottese al terzo livello d'intervento siano quelle che rivestono un rilievo maggiore, e — a suo avviso — da privilegiare anche rispetto ad altri temi (quale la riforma delle Commissioni), soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della garanzia della certezza dei tempi del procedimento legislativo, in vista del superamento di quelle anomalie che da tempo caratterizzano il ricorso alla decretazione d'urgenza. Reputa, pertanto, auspicabile che prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari, e indipendentemente dal processo di riforma costituzionale, si possano definire modifiche ai diversi livelli, anche al fine di poter eventualmente spe-

rimentare per tempo la funzionalità delle misure più innovative.

Con riferimento, inoltre, alla questione di una nuova disciplina della formazione dei gruppi, muovendo dalla sua attuale posizione in seno al Gruppo misto, osserva che se da una parte appare comprensibile l'esigenza di limitare la formazione dei gruppi stessi, legandone l'esistenza all'effettiva partecipazione alla competizione elettorale delle forze politiche che essi rappresentano, d'altro canto non può non rilevarsi come limitazioni di questo genere rischiano di essere troppo rigide, se solo si consideri che la durata naturale di una legislatura è, politicamente, un tempo infinito durante il quale si possono verificare mutamenti di scenario molto significativi, che — andando nella direzione indicata da alcuni colleghi — finirebbero per essere completamente trascurati sul piano dell'organizzazione del Parlamento. La questione va quindi affrontata con cautela, intervenendo magari sui requisiti numerici minimi per la formazione dei soggetti parlamentari e tenendo, comunque, sempre presente il vincolo costituzionale rappresentato dall'articolo 67 della Costituzione.

Gianfranco FINI, *Presidente*, conclude la discussione ringraziando i colleghi per la qualità del dibattito e per il contributo offerto, constatando come si registrino alcune obiettive convergenze. Affida quindi al Vicepresidente della Camera, on. Leone, il compito di verificare con i Gruppi — nel più breve tempo possibile — i punti specifici di convergenza sui quali procedere alla redazione di ipotesi di modifica regolamentare.

Atteso anche il concomitante svolgimento di votazioni in Assemblea, rinvia invece ad altra seduta la trattazione della questione del rapporto fra preannuncio della questione di fiducia e proposte *ex* articolo 41, che si era riservato di sottoporre alla Giunta nella seduta dell'Assemblea del 20 marzo scorso.

La seduta termina alle 12.

ALLEGATO

Comunicazioni del Presidente sulle prospettive di riforma del Regolamento della Camera

Questa riunione è dedicata a verificare gli orientamenti dei Gruppi in ordine ad un possibile percorso di modifiche regolamentari. Si tratta cioè di accertare la volontà dei Gruppi a questo riguardo e definire le eventuali materie su cui intervenire, per poi procedere ai necessari approfondimenti ed all'elaborazione dei testi.

Questa verifica si svolge nella consapevolezza che, logicamente, un percorso di modifica dei regolamenti parlamentari non può procedere autonomamente rispetto alle prospettive di revisione costituzionale aventi ad oggetto il Parlamento attualmente all'attenzione delle forze politiche.

Pur tuttavia va considerato che il compito dei regolamenti parlamentari, e dei relativi procedimenti di modifica, per la flessibilità che caratterizza tale strumento normativo, è quello di accompagnare sul piano della organizzazione e del funzionamento delle Camere i processi evolutivi che investono il ruolo del Parlamento nelle diverse fasi di vita dell'ordinamento. In questo contesto, a fronte di eventuali fenomeni di alterazione nei rapporti tra le Camere e gli altri organi dello Stato, lo strumento regolamentare appare — anche sulla base dell'esperienza storica — il più idoneo e il più rapido ad essere utilizzato come elemento di riequilibrio del sistema, al fine di restituire al Parlamento la sua piena capacità di intervento e con essa la capacità di assicurare il carattere democratico dei processi decisionali e la loro riconduzione ad unità pur in un quadro di policentrismo normativo e funzionale.

A questo riguardo va considerato che il ruolo delle Camere — indipendentemente dalle riforme costituzionali che potranno

essere attuate — appare già oggi significativamente mutato, non solo rispetto al 1971, quando furono approvati nel loro impianto fondamentale gli attuali regolamenti, ma anche rispetto al 1997, quando fu definito alla Camera un *corpus* organico di modifiche aventi ad oggetto molteplici aspetti di quel Regolamento.

Da allora, infatti, il Parlamento è venuto operando in maniera sempre più avvertita in un sistema di produzione normativa non più basato essenzialmente sull'asse Parlamento-Governo, bensì caratterizzato da un assetto di tipo policentrico che, accanto a quella degli organi dello Stato, ha visto sempre più affermarsi la presenza dell'Unione europea, delle organizzazioni internazionali, delle regioni, del sistema delle autonomie territoriali, delle *authorities*, delle autonomie private.

Ma anche sul piano dei rapporti con il Governo si è registrato un progressivo sbilanciamento dei ruoli rispetto alle fasi precedenti dal momento che:

a) Il Governo è venuto assumendo il sostanziale monopolio dell'*iniziativa legislativa* disponendo del controllo pressoché esclusivo del quadro delle compatibilità economico-finanziarie (il fenomeno non è peraltro solo italiano, ma interessa anche gli altri grandi paesi membri dell'Unione Europea).

b) Il ricorso ai *decreti-legge* si è dilatato in maniera sistematica anche al di là delle previsioni istituzionali, utilizzando tale strumento nella definizione di profondi ed articolati interventi di riforma in tutti i settori della vita civile, economica e sociale. La situazione che ne consegue vede il Parlamento in evidente affanno, dati i limiti temporali e i ristretti margini

di intervento del procedimento di conversione.

c) È diventato sempre più esteso il ricorso alla *delega legislativa*. Ciò che ha dato vita ad una accentuata modifica nel livello di intervento delle Camere sul piano legislativo, passandosi per molti aspetti dalla « decisione » alla « codecisione ».

Le cause di questa situazione sono varie, legate oggi più che in passato anche a ragioni di sistema, connesse all'urgenza dei tempi della decisione e all'esigenza di organicità degli interventi. Ma tra le cause principali che sono state individuate nel dibattito politico-parlamentare vi è anche la considerazione di una *scarsa agibilità* del procedimento legislativo ordinario, che non riesce ad affermarsi come la via normale, per tempi e modalità, cui fare ricorso per l'attuazione del programma del Governo.

Significativi appaiono poi i crescenti spazi occupati dagli altri soggetti dotati di potestà di produzione normativa, in particolare l'Unione europea e le Regioni, che chiamano le Assemblee parlamentari allo svolgimento di nuove – e per certi versi inedite – forme di controllo e di indirizzo, come anche di funzioni di coordinamento generale con riguardo all'attivazione e allo svolgimento delle competenze normative attribuite ad altri organi. Le Camere risultano infatti coinvolte, assieme ai soggetti sopra citati (Governo, Unione europea, regioni, autonomie), nella partecipazione ad una complessa e variegata modalità di formazione delle politiche pubbliche nei diversi settori che, per essere efficacemente svolta, ha bisogno di un adeguato ed aggiornato supporto procedurale.

La perdita del monopolio della legislazione, secondo quanto sopra evidenziato, ha spostato, specie nelle ultime legislature, il baricentro dell'attività parlamentare (in Commissione, ma anche in Aula) sulle funzioni di controllo e di indirizzo, che importanti leggi di recente approvate (federalismo fiscale, riforma della contabilità) hanno arricchito di nuovi contenuti e prospettive.

Del pari sono profondamente mutate in questi anni le esigenze di informazione degli organi delle Camere, non più riferite a singoli interventi o a singoli aspetti, ma orientate alla conoscenza di politiche pubbliche complesse, articolate e di lunga durata.

Alla luce di tutte queste considerazioni può dunque ritenersi che vi siano effettivamente possibili aree d'intervento per una riforma dei regolamenti parlamentari che, anche tenendo conto delle proposte di modifica presentate all'inizio della legislatura e prescindendo dai contenuti delle possibili riforme costituzionali sulla forma di governo e sul bicameralismo, potrebbero essere comunque analizzate al fine di una revisione delle procedure.

Un **primo livello di intervento** potrebbe consistere in quella che oggi comunemente si chiama « manutenzione » dei testi normativi ed avrebbe lo scopo di ammodernare il nostro Regolamento nelle parti non più attuali perché superate o integrate da prassi consolidate o dalle pronunce della Giunta per il Regolamento.

A mero titolo esemplificativo, si richiamano le procedure di esame delle mozioni e risoluzioni; le modalità di computo del numero legale e la disciplina delle missioni; le sanzioni disciplinari; la disciplina dell'attività del Comitato per la legislazione e dei pareri della Commissione affari costituzionali; la disciplina dei sistemi di votazione in Assemblea; le modalità di esame del processo verbale; le procedure di raccordo tra la Camera e le Istituzioni europee.

In questo ambito possono trovare posto anche gli interventi volti a sopprimere norme desuete o superate.

Come, ad esempio, quelle sulla formazione dell'ordine del giorno della seduta; quelle su alcuni superati sistemi di votazione in Assemblea; le disposizioni riguardanti gli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria.

Un **secondo livello di intervento** potrebbe avere ad oggetto norme e istituti

che, senza collegarsi direttamente con la forma di governo e con la sua possibile evoluzione, incidono sull'efficacia dell'azione del Parlamento sia nell'esercizio della funzione legislativa sia nello svolgimento delle funzioni di indirizzo e controllo. A questo riguardo si potrebbero valutare alcune modifiche volte a conseguire i cinque obiettivi di seguito indicati.

1. Razionalizzare lo svolgimento del procedimento legislativo in Commissione ed in Assemblea. Un rilievo ricorrente mosso alla disciplina regolamentare in materia riguarda il fatto che le procedure appaiono sovente complesse e lente, di ostacolo ad uno sviluppo razionale e ordinato del procedimento legislativo.

Vi è dunque lo spazio per interventi di riforma, anche a prescindere dall'eventuale introduzione di corsie preferenziali per le iniziative del Governo, di cui si dirà successivamente.

In questo ambito potrebbero rientrare le proposte finalizzate a:

contenere i tempi di intervento e modificare la disciplina delle fasi meramente oratorie (discussione generale, complesso degli emendamenti, illustrazione degli ordini del giorno), al fine di economizzare il tempo parlamentare ed avvicinare le fasi di dibattito a quelle di votazione;

rivedere la disciplina delle fasi di emendabilità, valorizzando il ruolo istruttorio delle Commissioni.

Ad esempio, si potrebbe valutare se estendere a tutti i progetti di legge il regime previsto attualmente per la sessione di bilancio (possibilità di presentazione in Aula dei soli emendamenti già presentati in Commissione, salvo che non siano riferiti a parti modificate del testo). Tale limite, da applicare anche al Governo, mirerebbe a localizzare in Commissione l'impegno nell'elaborazione dei testi e a riqualificare il dibattito in Assemblea concentrandolo sui temi più rilevanti ed evitando l'introduzione direttamente in Aula di questioni, anche pertinenti al testo, ma non previamente approfondite in sede referente.

prevedere una procedura che consenta un effettivo esame, da parte dell'Assemblea, delle proposte di legge d'iniziativa popolare;

prevedere il rafforzamento delle garanzie delle opposizioni nel procedimento legislativo, in particolare al fine di assicurare un effettivo esame in Assemblea degli argomenti iscritti in calendario nell'ambito delle quote ad esse riservate.

2. Valorizzare il ruolo delle Commissioni permanenti, sì da farne la sede effettiva dell'istruttoria e dell'elaborazione legislativa e lo strumento normale di azione per le nuove funzioni di controllo: questo obiettivo appare strettamente funzionale alla crescita di efficacia dell'azione del Parlamento, atteso che tali organi, ove dotati di adeguata strumentazione procedurale, rappresentano le sedi migliori e più flessibili per l'esercizio di alcuni compiti oggi di fatto esercitati – senza una chiara distinzione di ruoli – a seconda dei casi dall'Assemblea o dalle Commissioni.

Si avverte innanzitutto l'esigenza di procedere ad una revisione del sistema delle Commissioni, riducendone il numero complessivo ed operando un generale riequilibrio nella ripartizione delle competenze. In questo quadro si potrebbe procedere all'accorpamento di alcune Commissioni (ad esempio quelle competenti in materia di politica estera e difesa / di bilancio e finanze / di *welfare* / di ambiente, infrastrutture e trasporti), come anche all'individuazione di nuovi settori da far emergere a livello parlamentare (ad esempio quello della sicurezza).

In tal modo si otterrebbe una razionalizzazione nel riparto degli ambiti materiali assegnati a ciascun collegio e si verrebbe incontro all'esigenza di operare non già secondo una logica legata all'individuazione di singoli oggetti di disciplina, ma sulla base di politiche pubbliche generali (ciò che oggi determina il frequente ricorso alle Commissioni riunite).

Tale intervento consentirebbe – anche attraverso il conseguente ampliamento dei componenti di ciascun collegio – di ac-

crescerne la rappresentatività, qualificandone la funzione istruttoria nel procedimento legislativo quali sedi esclusive di approfondimento delle questioni e di analisi degli emendamenti, con riflessi altresì sull'efficacia della funzione di controllo sul Governo.

In parallelo con la crescita del ruolo delle Commissioni, andrebbe prevista una maggiore conoscibilità all'esterno delle attività da esse svolte attraverso un ampliamento delle forme di pubblicità immediata delle sedute (come la *web tv* e il canale satellitare).

3. In un'ottica di razionalizzazione e di economia procedurale, prevedere lo svolgimento congiunto con il Senato di alcune attività di competenza delle Commissioni a livello conoscitivo, di controllo e, in generale, istruttorio, nel rispetto dell'attuale principio di bicameralismo, ad esempio per quanto riguarda le audizioni e le comunicazioni del Governo e le attività istruttorie e conoscitive relative all'esame degli schemi di atti del Governo e alle proposte di nomina trasmessi per il parere (ferma restando la separazione delle fasi deliberative).

4. Rafforzare le funzioni di indirizzo e controllo, sia in Assemblea, sia nelle Commissioni, attraverso una revisione della relativa strumentazione procedurale al fine di rendere centrale l'esercizio di tali funzioni nell'ambito dell'attività parlamentare, esaltandone per intero le potenzialità di monitoraggio sull'azione complessiva dei pubblici poteri e di collegamento con la società civile. Vengono qui in rilievo:

la semplificazione degli strumenti di sindacato ispettivo, la cui tipologia appare oggi eccessivamente ampia rispetto alle esigenze di un'interlocuzione rapida ed efficace con il Governo (si potrebbe immaginare di concentrare lo svolgimento in Aula e in Commissione dei soli strumenti urgenti e prevedere per il resto la forma dell'interrogazione a risposta scritta);

la rivitalizzazione del *question time*;

la disciplina delle informative del Governo in Assemblea, senza votazioni, che potrebbero essere organizzate, su base convenzionale, secondo un criterio di tendenziale alternanza fra Camera e Senato al fine di evitare duplicazioni di dibattiti;

l'ampliamento dell'ambito delle audizioni formali in Commissione nel senso di estendere la platea dei soggetti audibili in modo formale a tutti coloro cui sono attribuite funzioni pubbliche, superando un dettato regolamentare molto restrittivo, in quanto calibrato su un modello di organizzazione dello Stato e delle sue funzioni ormai superato;

la strutturazione del procedimento di espressione del parere sulle nomine governative, prevedendo ad esempio, come fase necessaria del procedimento, l'audizione dei candidati da parte delle Commissioni della Camera e del Senato, congiuntamente;

la definizione della funzione di controllo sulla finanza pubblica, sia nel senso di apportare i necessari adeguamenti a seguito della (prossima) approvazione definitiva della legge di riforma dell'articolo 81 Cost., sia per sviluppare linee di tendenza già contenute nella legge di riforma della contabilità. Quest'ultima ha infatti delineato un modello di integrazione tra funzioni parlamentari di decisione legislativa, di indirizzo e di controllo in tema di coordinamento della finanza pubblica, la cui chiave di volta è costituita da un'architettura procedurale che poggia non solo sul tradizionale strumento legislativo (legge di stabilità), ma anche sull'attivazione di banche dati comuni (con Governo e regioni) e di flussi informativi costanti, nonché sulla predisposizione di strumenti di programmazione, da produrre in sede europea e nazionale, con il significativo coinvolgimento parlamentare nella fase di elaborazione.

5. Verificare l'attualità degli strumenti di pubblicità dei lavori previsti dal Regolamento ai fini di un loro eventuale aggiornamento, nonché delle forme di pub-

blicazione degli atti parlamentari, tenendo anche conto dell'estensione degli strumenti di conoscenza determinata dallo sviluppo delle nuove tecnologie, ampiamente utilizzate alla Camera (ad esempio: sito internet, web tv, canale satellitare).

Infine è da prendere in considerazione un **terzo livello di intervento**, che appare peraltro strettamente connesso con le riforme costituzionali in corso. Esso riguarda le modifiche del Regolamento collegate ad una ridefinizione della posizione del Governo in Parlamento, all'evoluzione del rapporto fra Esecutivo e Camere ed all'uso delle diverse fonti normative in relazione alle procedure parlamentari: in tale cornice si inseriscono le modifiche regolamentari in tema di procedimento legislativo — da più parti proposte — volte a rafforzare il ruolo del Governo in Parlamento. In particolare è stata prospettata l'esigenza di:

prevedere la possibilità di fissare tempi certi di conclusione dell'esame di un provvedimento, in particolare per quelle iniziative legislative cui il Governo annetta specifica importanza: si tratterebbe, in particolare, di introdurre la possibilità di fissare, su richiesta del Governo, il termine per la deliberazione conclusiva dell'Assemblea (con conseguenti effetti anche sul lavoro istruttorio della Commissione).

Al riguardo è noto che i rilievi più frequentemente mossi alla disciplina regolamentare in materia attengono al fatto che essa non consente tempi certi di decisione e — come già detto — disegna procedure ritenute troppo complesse e lente, che sono di ostacolo ad uno sviluppo razionale e ordinato del procedimento legislativo e non contribuiscono a favorire un rapporto equilibrato, nella produzione legislativa primaria, fra Governo e Parlamento. Ciò naturalmente senza sottovalutare che in molte occasioni la dispersione procedimentale e la lunghezza dei tempi sono dipesi anche dalle difficoltà dei soggetti istituzionali nel mettere correttamente e pienamente in opera gli strumenti regolamentari in tutto il loro potenziale strategico; in particolare è spesso

difettato, nelle ultime legislature, un esercizio coordinato delle prerogative parlamentari del Governo e dei gruppi di maggioranza in tutte le sedi nelle quali si organizzano e si programmano i lavori, a cominciare dalle riunioni della Conferenza dei presidenti di gruppo e degli Uffici di presidenza delle singole Commissioni parlamentari.

valutare l'opportunità di una revisione della disciplina della questione di fiducia (in particolare negli aspetti del c.d. Lodo Iotti e del termine delle 24 ore). Al contempo valutare la proposta di introdurre il c.d. voto bloccato o anticipato, nonché di sancire l'inammissibilità dei maxiemendamenti in rapporto alle previsioni dell'articolo 72 Cost.

In tale ambito, potrebbe essere anche considerata la questione dei decreti-legge.

La (vera o presunta) farraginosità delle procedure ordinarie è, infatti, solitamente posta alla base — nel dibattito politico — del massiccio utilizzo da parte del Governo della decretazione d'urgenza. Rispetto a tale più generale questione appare peraltro insufficiente l'ipotesi di interventi che — attraverso una razionalizzazione di tempi e procedure parlamentari — eliminino il continuo ricorso, da parte del Governo, alla decretazione d'urgenza: infatti l'uso di tale fonte dipende anche dalla indubbia necessità, avvertita dall'Esecutivo, specie nei settori economici e finanziari, di rendere immediatamente operative le misure adottate. Talché l'unica via per arginare in maniera effettiva il ricorso alla decretazione d'urgenza appare quella di una riforma costituzionale che ne ridefinisca i presupposti.

Ciò non esclude tuttavia l'eventualità di agire sul piano dei regolamenti parlamentari al fine di trovare un punto di equilibrio tra esigenze del Governo e garanzie di efficace intervento delle Camere.

Come è noto, tale punto di equilibrio è stato finora individuato alla Camera, ancora nella legislatura in corso, nella sottrazione del procedimento di conversione dei decreti-legge al contingentamento, pro-

prio al fine di evitare condizioni di eccessivo favore nei riguardi di una forma straordinaria di esercizio della potestà normativa del Governo, suscettibili di determinare un impiego abnorme del decreto-legge e uno stravolgimento del rapporto Governo-Parlamento.

Preoccupazione questa, peraltro, ben presente al legislatore regolamentare che, all'articolo 24, comma 3 (introdotto nel 1997), ha addirittura previsto che, nell'ambito di ciascun calendario, all'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge sia destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile, fissando in tal modo un tetto al numero massimo di decreti-legge esaminabili dall'Assemblea (in realtà tale norma è rimasta sostanzialmente sulla carta nell'impossibilità pratica di quantificare il tempo necessario per l'esame dei decreti-legge a causa del loro mancato contingentamento). Nella medesima ottica, va considerata la norma che, alla Camera, esclude l'ammissibilità degli emendamenti ai decreti-legge che non siano « strettamente » attinenti alla materia trattata dal decreto, ad evitare un indebito ampliamento del contenuto dei provvedimenti d'urgenza in sede parlamentare.

Se probabilmente tale preoccupazione non può dirsi superata neppure nella peculiare ed eccezionale situazione politica attuale, anche in una logica di equilibrio dei rapporti fra maggioranza ed opposizioni, si tratta di verificare se non sia comunque opportuno introdurre nel Regolamento forme di razionalizzazione della procedura di esame dei decreti-legge, tenendo conto della natura di tali atti e del ravvicinato termine di scadenza per la loro conversione in legge.

In sostanza si tratterebbe di verificare se:

disciplinare nel Regolamento il meccanismo della c.d. ghigliottina, la cui possibilità di applicazione è stata più volte sottolineata dalla Presidenza della Camera per consentirle, in prossimità della scadenza del termine costituzionale di conversione o in funzione dell'esame del provvedimento da parte del Senato, di porre direttamente in votazione l'approvazione del disegno di legge;

prevedere una significativa riduzione del numero degli emendamenti da esaminare in Assemblea, al fine di consentire all'Aula un esame effettivo del provvedimento senza creare le condizioni per il ricorso alla questione di fiducia da parte del Governo.

Ove si ponesse mano a riforme regolamentari in materia di esame dei decreti-legge si potrebbero valutare anche le considerazioni svolte nel dibattito politico in ordine alla necessità di garantire comunque al Parlamento gli strumenti per modificare i decreti-legge presentati dal Governo.

Infine, ricordo che fin dall'inizio della legislatura sono state presentate numerose proposte di modifica al Regolamento sulla disciplina dei Gruppi parlamentari in particolare al fine di rafforzarne il collegamento con i partiti o le coalizioni presentatisi alle elezioni. Alla luce della prassi delle ultime legislature, è opportuno intervenire anche sulla disciplina delle componenti politiche del Gruppo misto, al fine di ridefinirne i criteri di formazione e di denominazione, nonché i poteri.

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Esame C. 4940-B – Governo – Approvato, con modificazioni, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e X) (*Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni*) 17

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza
del vicepresidente Doris LO MORO.*

La seduta comincia alle 15.15.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Esame C. 4940-B – Governo – Approvato, con modificazioni, dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alle Commissioni riunite I e X).

(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Lino DUILIO, *relatore*, osserva che il provvedimento viene esaminato dal Comitato in seconda lettura, a seguito di quattro marginali modifiche apportate dal Senato al testo licenziato dalla Camera, incidenti su 3 dei suoi 75 articoli nonché su una voce della tabella A, allegata al decreto, recante gli atti normativi abrogati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della

legge di conversione. Procede quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4940/B limitatamente alle parti modificate dal Senato;

ricordato che, sul medesimo provvedimento, il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 16 febbraio 2012;

osservato che in sede di esame presso la Camera dei deputati il testo del provvedimento è stato ampiamente modificato, mentre nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono state apportate al testo quattro modifiche di lieve entità;

rilevato che:

sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:

il decreto legge, all'articolo 47, comma 2-*quater*, nel testo interamente sostituito dal Senato, in materia di servizi di comunicazione elettronica, richiama le procedure previste dalla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25

novembre 2009; in proposito, si segnala che il recepimento di tale ultima direttiva è già previsto dall'articolo 9 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010), che delega il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge (e, quindi, entro il 17 aprile 2012), un apposito decreto legislativo che attui la direttiva « attraverso l'adeguamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di comunicazioni elettroniche, di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e

apparecchiature terminali di telecomunicazione (...) » e che da tale circostanza consegue una potenziale sovrapposizione delle fonti del diritto non coerente con le esigenze di riordino normativo;

ritiene che per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.20.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), 2^a (Giustizia) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del vice presidente della Commissione europea, commissario europeo per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza, Viviane Reding (*Svolgimento e conclusione*) 19

AUDIZIONI

Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza del presidente della II Commissione del Senato della Repubblica Filippo BERSELLI.

La seduta comincia alle 8.30.

Audizione del vice presidente della Commissione europea, commissario europeo per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza, Viviane Reding.

(Svolgimento e conclusione).

Filippo BERSELLI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche con la trasmissione attraverso il canale satellitare del Senato e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il commissario europeo Viviane REDING svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Mario PESCANTE, *presidente della XIV Commissione della Camera dei deputati*, la senatrice Anna Cinzia BONFRISCO (PdL), i deputati Sandro GOZI (PD) e Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP), la senatrice Francesca Maria MARINARO (PD), i deputati Sesa AMICI (PD) e Marco MAGGIONI (LNP).

Il commissario europeo Viviane REDING fornisce ulteriori precisazioni.

Filippo BERSELLI, *presidente*, ringrazia il commissario Reding per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
SEDE REFERENTE:	
DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940-B Governato, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e conclusione</i>)	20
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	26

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 29 marzo 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.05 alle 15.10.

SEDE REFERENTE

*Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza
del presidente della I Commissione Donato
BRUNO. — Intervengono il Ministro per la
pubblica amministrazione e per la sempli-
ficazione Filippo Patroni Griffi e il sotto-
segretario di Stato alla Presidenza del Con-
siglio Giampaolo D'Andrea.*

La seduta comincia alle 17.10.

**DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di sem-
plificazione e di sviluppo.**

**C. 4940-B Governo, approvato dalla Camera e mo-
dificato dal Senato.**

(Esame e conclusione).

Le Commissioni iniziano l'esame del
provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che
in data odierna è stato assegnato alle
Commissioni riunite I e X il disegno di
legge C. 4940-B, di conversione in legge del
decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, già
approvato dalla Camera e modificato dal
Senato.

Il termine per la presentazione di
emendamenti, come convenuto nella riu-
nizione dell'ufficio di presidenza delle Com-
missioni riunite, è stato fissato alle ore
17.15.

Ricorda quindi che, ai sensi dell'arti-
colo 70, comma 2, del Regolamento, in
caso di testi già approvati dalla Camera e
modificati dal Senato, la Camera può
deliberare solo sulle parti modificate.

Comunica che il Comitato per la legi-
slazione e la IX Commissione trasporti
hanno espresso il prescritto parere, men-
tre le Commissioni II, VI, VIII, XII, XIV e
la Commissione parlamentare per le que-
stioni regionali non si esprimeranno. La V
Commissione esprimerà il proprio parere
all'Assemblea.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore per la X Commissione*, il comma 2-*quater* dell'articolo 47, finalizzato a favorire diffusione e concorrenzialità dei servizi digitali, è stato introdotto durante l'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati ed è stato poi interamente sostituito dal Senato.

Nella formulazione approvata dalla Camera tale comma introduceva: sia l'obbligo di offerta in forma disaggregata da parte dall'*incumbent* (Telecom Italia) per i servizi di accesso all'ingrosso di rete fissa, ovvero quelli connessi all'utilizzazione del cosiddetto ultimo miglio (la porzione di linea che collega la centrale telefonica con la sede dell'utenza finale), indicandone le voci (costo per l'affitto della linea, costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa ed il servizio di manutenzione correttiva); sia la garanzia per gli operatori di poter acquisire i servizi accessori da imprese diverse dall'*incumbent*, purché di comprovata esperienza ed operanti sotto la vigilanza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in regime di concorrenza.

Le modifiche introdotte dal Senato, che hanno coinvolto la forma della disposizione anche laddove sostanzialmente invariata, riguardano due profili.

Da un lato sono state introdotte le seguenti modifiche relative ai requisiti e agli obblighi delle imprese terze che possono fornire i servizi accessori: non è più richiesta la comprovata esperienza è stato introdotto l'obbligo di garantire la sicurezza della rete.

Dall'altro è stata espressamente indicata la competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia in ordine all'individuazione delle misure idonee ad assicurare la disaggregazione dell'offerta e sia in ordine alla determinazione delle modalità secondo le quali gli operatori diversi dall'*incumbent* possono acquisire i servizi accessori da imprese terze.

L'Autorità dovrà individuare le suddette misure entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, secondo le procedure previste dalla direttiva 2002/21/

CE, che, al Capo III, disciplina le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione.

Oriano GIOVANELLI (PD), *relatore per la I Commissione*, ricorda che il provvedimento è stato oggetto di numerose modifiche. In particolare, al Senato sono stati modificati gli articoli 38, in modo solo formale, 44 e 47, nonché la tabella allegata all'articolo 62, recante le disposizioni da abrogare, che ha visto la soppressione della voce n. 263. Chiarisce quindi che la sua relazione darà conto solo delle modifiche sostanziali introdotte dal Senato negli articoli 44 e 47, nonché nella Tabella A. Come convenuto con il relatore per la X Commissione, la sua relazione avrà ad oggetto le modifiche relative all'articolo 44 e alla Tabella A.

Per quanto riguarda l'articolo 44, ricorda che al Senato è stato innanzitutto modificato il comma 1, che prevede l'emanazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, di un regolamento di delegificazione recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 139 del 2010 di disciplina del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità. A seguito della modifica approvata dal Senato, il regolamento è volto a « precisare » — anziché a « rideterminare e ampliare », come previsto nel testo iniziale del decreto-legge — le ipotesi di interventi di lieve entità.

È stato inoltre soppresso il comma 2, che novellava il comma 1-*ter* dell'articolo 181 del decreto legislativo 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) al fine di escludere l'applicabilità delle pene previste dal medesimo articolo 181, comma 1-*bis*, lettera *a*), in taluni casi di opere — eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa — di cui venga accertata la compatibilità paesaggistica da parte dell'autorità amministrativa competente.

Il Senato ha inoltre soppresso la voce n. 263 della Tabella A allegata all'articolo 62 del decreto legge recante le disposizioni

da abrogare con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Per effetto di tale soppressione sono mantenute in vigore le disposizioni in materia di finanziamento delle emergenze di protezione civile contenute nell'articolo 5, comma 5-*quinquies* (dal secondo al quarto periodo), della legge n. 225 del 1992.

La voce n. 263, con la quale si disponeva l'abrogazione delle predette disposizioni, era stata introdotta nella Tabella durante l'esame del provvedimento alla Camera. Il parere della Commissione bilancio del Senato, riprendendo quello della Commissione bilancio della Camera, ha tuttavia posto la condizione della sua soppressione.

Ricorda che l'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge n. 225 del 1992 reca disposizioni riguardanti il finanziamento delle spese volte a fronteggiare gli stati di emergenza. In sintesi, il comma 5-*quater* della legge n. 225 del 1992 attribuisce al Presidente della Regione interessata da calamità naturali, nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza e nel caso di incapienza del bilancio regionale per coprire le relative spese, il potere di deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, delle imposizioni tributarie attribuite alla regione, nonché di elevare la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione fino ad un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita. Il successivo comma 5-*quinquies*, primo periodo, prevede la possibilità per la Regione di accedere al Fondo per la protezione civile nel caso in cui le precedenti misure fossero insufficienti e in tutti gli altri casi di eventi previsti dal comma 5-*quater*.

Su tali disposizioni è intervenuta la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 22 del 2012 del 13-16 febbraio 2012, si è pronunciata nel senso di dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 5-*quater* e del primo periodo del comma 5-*quinquies*, in ragione della palese estraneità delle norme impugnate rispetto al-

l'oggetto e alle finalità del decreto-legge cosiddetto « milleproroghe » che le aveva introdotte nell'ordinamento.

La Consulta ha dichiarato illegittime le predette disposizioni anche in relazione al primo comma dell'articolo 119 della Costituzione perché, imponendo alle Regioni di deliberare aumenti fiscali per poter accedere al Fondo nazionale della protezione civile in presenza di un persistente accentramento statale del servizio, ledono l'autonomia di entrata delle stesse. Esse ledono anche l'autonomia di spesa, poiché obbligano le Regioni ad utilizzare le proprie entrate a favore di organismi statali (Servizio nazionale di protezione civile) per l'esercizio di compiti istituzionali di questi ultimi, corrispondenti a loro specifiche competenze fissate nella legislazione vigente.

Per la Corte risulta violato altresì il quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione, sotto il profilo del legame necessario tra le entrate delle Regioni e le funzioni delle stesse, poiché lo Stato, pur trattenendo per sé le funzioni in materia di protezione civile, ne accolla i costi alle Regioni stesse.

Ancora, per la Consulta le norme censurate contraddicono anche la *ratio* del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione: le stesse, anziché prevedere risorse aggiuntive per determinate Regioni per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni – quali sono quelli derivanti dalla necessità di fronteggiare gli effetti sulle popolazioni e sul territorio di eventi calamitosi improvvisi ed imprevedibili – impongono alle stesse Regioni di destinare risorse aggiuntive per il funzionamento di organi e attività statali.

Infine, la previsione del richiamato comma 5-*quater*, che autorizza il Presidente della regione a deliberare gli aumenti fiscali, si pone in contrasto con l'articolo 23 della Costituzione, in quanto viola la riserva di legge in materia tributaria, e con l'articolo 123 della Costituzione, poiché lede l'autonomia statutaria

regionale nell'individuare con norma statale l'organo della Regione titolare di determinate funzioni.

Quindi, con la soppressione della voce n. 263 della Tabella A disposta dal Senato, tenuto conto della declaratoria di illegittimità costituzionale del primo periodo del comma 5-*quiquies*, resta ferma la vigenza delle disposizioni di cui ai periodi dal secondo al quarto dello stesso comma 5-*quiquies*.

Le richiamate disposizioni prevedono che, nel caso di utilizzo del fondo di riserva per le spese imprevedute, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 28 della legge n. 196 del 2009, la corrispondente reintegrazione avviene mediante l'aumento dell'accisa su benzina, benzina senza piombo e gasolio usato come carburante.

L'aumento – che è deliberato dal direttore dell'Agenzia delle dogane in misura non superiore a cinque centesimi al litro e, comunque, in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva – è finalizzato anche alla copertura degli oneri derivanti dal differimento, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al comma 5-*ter*.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto e che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato*). Alcuni di questi emendamenti sono irricevibili in quanto tendenti a rivedere parti del provvedimento già esaminate dalla Camera e non modificate dal Senato: tali emendamenti non saranno pubblicati.

Sono invece da considerarsi inammissibili gli emendamenti Fava 62.3, Vanalli 62.4, 62.5, 62.6 e 62.7, limitatamente alla parte consequenziale, che reca nuove ed ulteriori disposizioni rispetto al mero ripristino della voce, introdotta nel corso

dell'esame presso la Camera, relativa al « comma 5-*quiquies* dell'articolo 5 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 ».

Piergusido VANALLI (LNP) fa presente che il suo gruppo ha presentato emendamenti tendenti a modificare la copertura finanziaria prevista per il fondo per gli interventi di protezione civile perché ritiene inaccettabile il ricorso all'aumento delle accise sulle benzine, anche in considerazione del fatto che l'onere finirebbe per ricadere sulle stesse popolazioni già colpite dagli eventi calamitosi a causa dei quali si rendono necessari gli interventi di protezione civile.

Ritiene poco chiara la dichiarazione di inammissibilità dei predetti emendamenti, nella parte consequenziale: si tratta infatti di emendamenti non estranei alla materia del decreto. Quanto al fatto che le coperture finanziarie alternative proposte sono in qualche caso indeterminate nell'ammontare, questo non può essere, a suo avviso, un motivo di inammissibilità, atteso che anche il gettito derivante dall'aumento delle accise sulla benzina è indeterminato.

Matteo BRAGANTINI (LNP) sottolinea l'importanza del problema al quale gli emendamenti del suo gruppo dichiarati inammissibili intendono trovare soluzione. Ricorda che alla Camera il gruppo del Partito democratico si era pronunciato per la modifica della copertura finanziaria del fondo, mentre al Senato ha assunto un comportamento difforme, col risultato che nel testo è rimasto il meccanismo che costringe le regioni a finanziare gli interventi di protezione civile con l'aumento delle accise. Ribadisce che in questo modo si rischia di aggravare i problemi di regioni che sono già in difficoltà e invita la presidenza a rivedere il giudizio di inammissibilità.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara che la presidenza non può che confermare la propria valutazione. Prende atto, quindi, che gli emendamenti vengono ritirati dai presentatori, che si riservano di ripresentarli in Assemblea. Avverte che si

passa pertanto alla votazione sul conferimento del mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

Pierguido VANALLI (LNP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame. Ricorda peraltro che, grazie all'apporto costruttivo del suo gruppo, sono state approvate una serie di misure importanti, in parte modificate nel corso dell'esame presso il Senato, che hanno consentito di raggiungere obiettivi positivi.

Ricorda che a conclusione dell'esame presso la Camera in prima lettura era rimasta da definire la questione relativa alla copertura finanziaria del fondo per le calamità naturali. Ricorda, infatti, il lavoro allora svolto per individuare possibili forme di copertura, anche per quanto riguardava il personale della scuola. Ritiene peraltro che la decisione di intervenire solo sulle accise della benzina sia eccessiva, essendo allora più opportuno incidere anche sui tabacchi, utilizzare risorse provenienti dagli istituti di credito e dalle banche che oltretutto hanno delle agevolazioni sull'IMU, ridurre il personale in eccedenza nella pubblica amministrazione o, infine, nazionalizzare i fondi che l'ex Presidente libico aveva in Italia.

Ricorda, infatti, che i costi della benzina sono divenuti alquanto elevati ed un loro ulteriore incremento è quanto mai punitivo nei confronti dei cittadini, tanto più in un momento di crisi economica quale quello attuale.

Sottolinea, quindi, che la valutazione complessiva nei confronti del provvedimento in esame da parte del suo gruppo è di contrarietà, nonostante la collaborazione comunque dimostrata dal ministro Patroni Griffi. È stato, infatti, definito un testo che non consente di realizzare una reale semplificazione e che contiene misure eterogenee, tra cui interventi in favore di chi ha non ha chiesto i rimborsi elettorali nei termini previsti.

Ricorda, infine, l'invito — rivolto in prima lettura presso le Commissioni riunite I e X dai relatori e dai componenti del Partito democratico — a non intervenire

sulla soppressione del fondo per la protezione civile, contenuta nella tabella allegata al provvedimento, invito che è stato poi disatteso nel corso dell'esame presso il Senato.

Matteo BRAGANTINI (LNP) si associa alle considerazioni testé svolte dal collega Vanalli, ad eccezione dell'opportunità di intervenire attraverso un aumento delle accise sul tabacco quale forma di copertura finanziaria, ritenendo percorribili molti altri interventi in grado di generare nuove risorse.

Richiama quindi la disomogeneità di trattamento che si verifica nelle diverse zone d'Italia riguardo al pedaggio da pagare su alcuni tratti di strade e sulle autostrade: solo da poco è stato infatti introdotto il pedaggio sulla tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria mentre continua ad essere gratuito il Grande raccordo anulare di Roma nonostante al Nord d'Italia sia previsto il pagamento di un pedaggio anche solo per realizzare una corsia stradale. Non è quindi possibile che vi siano cittadini di serie A, di serie B e addirittura di serie C.

Ricorda come il suo gruppo abbia più volte espresso la propria contrarietà sul provvedimento in esame: si poteva, infatti, fare molto di più ed intervenire con maggiore coraggio da parte del Governo, in particolare sulla riduzione del numero dei dipendenti pubblici. Negli ultimi cinquanta anni, infatti, in alcune zone del Paese e, in particolare, nel Sud d'Italia si è preferito favorire assunzioni nella pubblica amministrazione anziché creare le condizioni per lo sviluppo di attività produttive e per la creazione di nuovi posti di lavoro. In tale modo, non è stato risolto il problema della disoccupazione e sono stati solo favoriti i politici locali che hanno tratto giovamento da tale situazione.

Rileva inoltre che, accanto alle misure di semplificazione, è necessario intervenire sulla formazione del personale del comparto pubblico per superare un'impostazione ancora troppo legata all'utilizzo della carta stampata anziché agli strumenti informatici. Si tratta di un'importante sfida

per il ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione cui occorre dare seguito.

Richiama, a titolo esemplificativo, la previsione di una banca dati contenente l'elenco dei veicoli e delle relative assicurazioni, accompagnata dalla possibilità per le forze di polizia di compiere interventi sanzionatori anche senza l'obbligo di fermata dell'interessato, utilizzando la lettura elettronica delle targhe. Non comprende, in proposito, per quali ragioni durante l'esame del decreto-legge sulle liberalizzazioni sia stata prevista la necessità di un ulteriore registro da comunicare ai cittadini che possono intervenire per le relative precisazioni: si tratta di una burocrazia inutile che va necessariamente superata se si vogliono raggiungere reali interventi di semplificazione.

Alla luce dei motivi testé illustrati, preannuncia il voto contrario sul mandato al relatore a riferire in senso favorevole in Assemblea.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI ringrazia per il lavoro svolto e ribadisce, come già evidenziato al Senato, la propria intenzione a tenere conto dei numerosi

spunti di grande interesse contenuti nelle proposte emendative presentate che, a causa dei tempi ristretti per la conversione del decreto-legge, non è stato possibile accogliere in questa fase. Molte proposte sono comunque già allo studio degli uffici del ministero, così da poter confluire in un disegno di legge che auspica di poter presentare al Parlamento entro i prossimi quarantacinque giorni.

Condivide, infine, la necessità di dare pronta attuazione ad una serie di misure previste nel testo, che richiedono una serie di interventi tecnici, oltre che formativi.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, presidente, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 18.

ALLEGATO

**DL 5/2012: Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo.**

EMENDAMENTI

ART. 44.

All'articolo 44, comma 1, dopo la parola: « precisare » inserire le seguenti: « e ride-terminare ».

44. 2. Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

All'articolo 44, comma 1, dopo la parola: « precisare » inserire le seguenti: « ed ampliare ».

44. 1. Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

ART. 47.

Sostituire il comma 2-quater con il seguente:

« Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 e al fine di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i servizi di accesso all'ingrosso di rete fissa devono essere offerti agli operatori concorrenti in maniera disaggregata in modo che gli stessi operatori non debbano pagare per servizi non richiesti e si possa creare un regime concorrenziale anche per i servizi accessori. In particolare, il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso di rete fissa deve indicare separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attività accessorie quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di

manutenzione correttiva. Con riferimento alle attività accessorie, deve essere garantito agli operatori richiedenti anche di poter acquisire tali servizi da imprese terze di comprovata esperienza che operano sotto la vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in un regime di concorrenza ».

47. 1. Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: « l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni » con le seguenti: « il Ministro dello sviluppo economico ».

47. 2. Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: « l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni » con le seguenti: « il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

47. 3. Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: « l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni » con le seguenti: « il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e per la semplificazione ».

47. 4. Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: « 120 giorni » con le seguenti: « 10 giorni ».

47. 5. Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: « 120 giorni » con le seguenti: « 20 giorni ».

47. 6. Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: « 120 giorni » con le seguenti: « 30 giorni ».

47. 7. Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: « 120 giorni » con le seguenti: « 40 giorni ».

47. 8. Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: « 120 giorni » con le seguenti: « 50 giorni ».

47. 9. Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: « 120 giorni » con le seguenti: « 60 giorni ».

47. 10. Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: « 120 giorni » con le seguenti: « 70 giorni ».

47. 11. Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: « 120 giorni » con le seguenti: « 80 giorni ».

47. 12. Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: « 120 giorni » con le seguenti: « 90 giorni ».

47. 13. Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

Al comma 2-quater, alinea, sostituire le parole: « 120 giorni » con le seguenti: « 100 giorni ».

47. 14. Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

Al comma 2-quater, alinea, dopo le parole: « come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 » inserire le seguenti: « sentite le competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro 20 giorni ».

47. 15. Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

Al comma 2-quater, alinea, dopo le parole: « come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 » inserire le seguenti: « sentite le competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro 30 giorni ».

47. 16. Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

Al comma 2-quater, lettera a) sostituire la parola: « prezzi » con la seguente: « costi ».

47. 17. Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

ART. 62.

Al comma 1, tabella A, dopo la voce n. 262, aggiungere la seguente: « 262-bis, legge n. 225 del 1992, comma 5-quinquies, articolo 5 ».

***62. 1.** Borghesi, Favia, Mura, Donadi, Palagiano, Piffari.

Al comma 1, tabella A, dopo la voce n. 262, inserire la seguente: « 262-bis, legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istituzione del servizio nazionale della protezione civile, comma 5-quinquies, articolo 5 ».

***62. 2.** Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

Al comma 1, tabella A, dopo la voce n. 262, inserire la seguente: « 262-bis, legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istituzione del servizio nazionale della protezione civile, comma 5-quinquies, articolo 5 ».

Conseguentemente:

dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

« ART. 62-bis. 1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è inserito il seguente:

“5-ter.1. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c), provvede a valere sulle risorse del fondo della protezione civile, di cui al comma 1, dell'articolo 6, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. A tal fine, con la legge di stabilità di ciascun anno, si assicura la continuità degli interventi di competenza del fondo della protezione civile, ai sensi dell'articolo 11,

comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196” ».

62. 3. Fava, Torazzi, Vanalli, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

(Inammissibile, limitatamente alla parte consequenziale).

Al comma 1, tabella A, dopo la voce n. 262, inserire la seguente: « 262-bis, legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istituzione del servizio nazionale della protezione civile, comma 5-quinquies, articolo 5 ».

Conseguentemente:

dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

« ART. 62-bis. 1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è inserito il seguente:

“5-ter.1. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), provvede a valere sulle risorse del fondo della protezione civile, di cui al comma 1, dell'articolo 6, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. A tal fine, il fondo della protezione civile è integrato, per l'anno 2012, della somma corrispondente al valore delle entrate derivanti dall'alienazione dei beni di proprietà dell'ex Presidente della Libia in Italia; per gli anni successivi, con la legge di stabilità di ciascun anno, si assicura la continuità degli interventi di competenza del fondo della protezione civile, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196” ».

62. 4. Vanalli, Fava, Torazzi, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

(Inammissibile, limitatamente alla parte consequenziale).

Al comma 1, tabella A, dopo la voce n. 262, inserire la seguente: « 262-bis, legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istituzione del servizio nazionale della protezione civile, comma 5-quinquies dell'articolo 5.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

« ART. 62-bis. 1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono inseriti i seguenti:

“5-ter.1. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), provvede a valere sulle risorse del fondo della protezione civile, di cui al comma 1 dell'articolo 6, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. A tal fine, il fondo della protezione civile è integrato annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso le somme provenienti dal comma 5-ter.2.

5-ter.2. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, dopo la lettera c-bis), è aggiunta le seguente: c-ter) sistema bancario e sistema assicurativo” ».

62. 5. Vanalli, Fava, Torazzi, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

(Inammissibile, limitatamente alla parte conseguenziale).

All'articolo 62, comma 1, tabella A, dopo la voce n. 262, inserire la seguente: « 262-bis », legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istituzione del servizio nazionale della protezione civile, comma 5-quinquies, articolo 5 ».

Conseguentemente:

dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

« ART. 62-bis. 1. Dopo il comma 5-ter, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è inserito il seguente:

“5-ter.1. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione interessata dagli eventi di

cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), provvede a valere sulle risorse del fondo della protezione civile, di cui al comma 1, dell'articolo 6, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. A tal fine, il fondo della protezione civile è integrato, per l'anno 2012, attraverso i risparmi ottenuti con la riduzione delle dotazioni organiche del personale della pubblica amministrazione di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; per gli anni successivi, con la legge di stabilità di ciascun anno, si assicura la continuità degli interventi di competenza del fondo della protezione civile, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196” ».

62. 6. Vanalli, Fava, Torazzi, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

(Inammissibile, limitatamente alla parte conseguenziale).

All'articolo 62, comma 1, tabella A dopo la voce n. 262, inserire la seguente: « 262-bis, alla legge n. 225 del 24 febbraio 1992, istituzione del servizio nazionale della protezione civile, comma 5-quinquies, articolo 5 ».

Conseguentemente:

dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

« ART. 62-bis. 1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono inseriti i seguenti:

“5-ter.1. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), provvede a valere sulle risorse del fondo della protezione civile, di cui al comma 1 dell'articolo 6, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. A tal fine,

il fondo della protezione civile è integrato annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, attraverso le somme provenienti dal comma 5-ter.2.

5-ter.2. Al comma 4, lettera *b-bis*), dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214, la parola: "80" è sostituita dalla seguente: "160" ».

62. 7. Vanalli, Fava, Torazzi, Pastore, Volpi, Bragantini, Meroni.

(Inammissibile, limitatamente alla parte conseguenziale).

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e XI (Lavoro pubblico e privato)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 31

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 29 marzo 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.55 alle 14.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate dai relatori</i>)	39
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38

SEDE REFERENTE

Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI, indi del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE. — Intervengono il ministro per gli affari europei Enzo Moavero Milanesi ed il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

C. 5052 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 marzo scorso.

Alberto GIORGETTI (Pdl), *relatore per la V Commissione*, ritiene che il gruppo di lavoro che ha esaminato le proposte emendative abbia svolto un lavoro positivo rispetto alle istanze provenienti dai diversi gruppi parlamentari insieme al Governo. Osserva come il provvedimento in esame abbia ad oggetto questioni molto rilevanti e, rinviando per una puntuale illustrazione all'intervento che l'onorevole Causi si appresta a svolgere, preannuncia che i relatori hanno predisposto talune proposte emendative, volte a recepire sostanzialmente molte delle sollecitazioni emerse nel corso del dibattito e contenute nelle stesse proposte emendative presentate dai singoli deputati. Evidenzia come in tal modo molte di queste ultime proposte emendative potranno essere considerate assorbite e osserva come le questioni principali poste dagli emendamenti potranno pertanto ritenersi affrontate.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, premette che il provvedimento in discussione non affronta il tema della partecipazione dello Stato italiano

nelle imprese, ricordando come la normativa dell'Unione europea non precluda le partecipazioni pubbliche, ma intervenga, invece, sulla ridefinizione della disciplina dei poteri speciali attribuiti allo Stato dal decreto-legge n. 332 del 1994, ampliando l'ambito di applicazione dei poteri speciali, che la predetta normativa del decreto-legge n. 332 limita alle sole imprese pubbliche. Sottolinea, quindi, come il dibattito, molto importante, circa le debolezze strutturali del sistema imprenditoriale e finanziario italiano, rispetto, ad esempio, a Paesi quali la Germania e la Francia, non possa essere svolto in questa sede.

In tale contesto rileva come la principale differenza introdotta dal decreto-legge in esame rispetto alla previgente normativa consista nel fatto che si attribuiscono allo Stato poteri volti a presidiare l'interesse pubblico, prescindendo dalla proprietà delle singole società. Non c'è, dunque, alcun regresso delle potestà pubbliche in materia, mentre, casomai, si può porre il problema di come il Governo debba definire le modalità organizzative attraverso le quali porre in essere le complesse attività, anche di natura informativa, propedeutiche all'esercizio dei predetti poteri.

Rileva, quindi, come l'esame svolto finora dalle Commissioni abbia evidenziato il generale assenso di tutti i gruppi a muoversi nel senso di superare il modello, proprio ad esempio della disciplina francese, che è oggetto di una procedura di infrazione comunitaria, in base al quale si attribuiscono allo Stato poteri autorizzatori, privilegiando invece l'approccio scelto dal legislatore belga, e valutato positivamente dagli organismi comunitari, di conformare quello statale come potere di opposizione a determinate operazioni. A tale proposito evidenzia come il provvedimento in esame possa costituire un passo avanti molto importante anche a livello europeo, proponendosi come modello normativo che potrebbe essere applicato anche da altri Stati membri.

Passando quindi a sintetizzare il lavoro svolto dai relatori, evidenzia come esso si sia orientato ad affrontare una serie di

questioni, giungendo alla definizione di alcune proposte emendative (*vedi allegato*).

In primo luogo si è ritenuto di precisare meglio, ed in alcuni casi modificare, la natura dei provvedimenti attraverso i quali sono definiti i settori in cui si applicano i poteri speciali dello Stato ed attraverso i quali tali poteri sono esercitati.

In secondo luogo si è inteso semplificare la definizione della fattispecie in cui possono essere esercitati i predetti poteri, che, nella formulazione attuale del decreto-legge, facendo riferimento, all'articolo 1, alla nozione di « minaccia effettiva di grave pregiudizio » e, all'articolo 2, a quella di « situazione eccezionale di minaccia effettiva di grave pregiudizio », appare eccessivamente articolata, rischiando di determinare dubbi e controversie circa i casi in cui i poteri medesimi possono essere attivati.

In terzo luogo si è ritenuto di coinvolgere il Parlamento sia nella definizione dei settori nei quali si applicano le disposizioni, sia nell'esercizio dei poteri previsti, sia nella specificazione delle modalità attuative della normativa, prevedendosi, in alcuni casi, l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, in altri casi, la comunicazione alle predette Commissioni, nonché la predisposizione di una relazione annuale alle Camere da parte del Governo.

Ulteriormente, è apparso necessario prevedere che i provvedimenti attuativi della disciplina debbano anche individuare le modalità organizzative, interne all'Esecutivo, per lo svolgimento delle attività finalizzate all'esercizio dei predetti poteri speciali.

Una particolare riflessione è stata inoltre svolta circa l'esigenza di evitare che gli oneri informativi introdotti dal decreto-legge nei confronti delle società interessate dal provvedimento possano determinare oneri burocratici eccessivi a carico delle imprese stesse. Da ultimo, attraverso una riformulazione dell'emendamento Polledri 2.9, si è ritenuto di ampliare l'ambito di

applicazione dell'articolo 2, comprendendovi anche le reti e gli impianti connessi a servizi pubblici essenziali.

Passando quindi ad esprimere, anche a nome del relatore per la V Commissione, il parere sulle proposte emendative presentate, rileva come gli emendamenti Zaccaria 1.20 e Baretta 1.17 risultino parzialmente assorbiti dall'emendamento 1.21 dei relatori, il quale assorbe anche l'emendamento Borghesi 1.4. Invita quindi al ritiro degli emendamenti Fugatti 1.12 e 1.9, dell'emendamento Barbato 1.7, avente ad oggetto una tematica affrontata dalla nuova formulazione del comma 8, dell'articolo 1, proposta dagli emendamenti dei relatori, nonché degli emendamenti Polledri 1.3, Borghesi 1.8 e Zaccaria 1.14. Rileva quindi come l'emendamento Messina 1.5 sia parzialmente assorbito dall'emendamento 1.21 dei relatori. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fluvi 1.16, rilevando invece come l'emendamento Barbato 1.1 sia sostanzialmente assorbito dall'emendamento 1.23 dei relatori. Invita quindi al ritiro dell'emendamento Baretta 1.18, rilevando inoltre come gli emendamenti Barbato 1.2, Zaccaria 1.15, Baretta 1.19, Mura 1.6 e Fugatti 1.11, siano assorbiti dall'emendamento dei relatori 1.21. Invita altresì al ritiro dell'emendamento Fugatti 1.10 e dell'articolo aggiuntivo Fugatti 1.01.

Evidenzia come gli emendamenti Fluvi 2.32, Fugatti 2.16 e Barbato 2.1 siano assorbiti dall'emendamento 2.34 dei relatori; invita al ritiro dell'emendamento Baretta 2.24, segnalando inoltre come gli emendamenti Federico Testa 2.30 e D'Antoni 2.29 siano sostanzialmente assorbiti dall'emendamento 2.34 dei relatori, nonché dalla riformulazione dell'emendamento Polledri 2.9, che si riserva di esplicitare. Invita quindi al ritiro degli emendamenti Polledri 2.10, Fugatti 2.19, Marsilio 2.5, Santelli 2.4, 2.7 e 2.6. Sottolinea come l'emendamento Messina 2.2 sia assorbito dall'emendamento 2.34 dei relatori, mentre gli emendamenti Fugatti 2.20, D'Antoni 2.26, almeno in parte, e D'Antoni 2.25 siano assorbiti dagli emendamenti 2.35 e 2.36 dei relatori.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Polledri 2.9, a condizione che sia riformulato nel senso di integrare il comma 3 dell'articolo, stabilendo che il potere di veto previsto dal comma 2, dell'articolo 2, si applichi anche nel caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza ed al funzionamento degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, ivi comprese le reti e gli impianti necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e l'operatività dei servizi pubblici essenziali.

Rileva quindi come gli emendamenti Barbato 2.11 e 2.12 possano ritenersi sostanzialmente assorbiti dall'emendamento 2.35 dei relatori che inasprisce le sanzioni. Invita invece al ritiro degli emendamenti Polledri 2.8, Fugatti 2.33, Marchignoli 2.31, Fugatti 2.17, Fluvi 2.27, Quartiani 2.13 e 2.15.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Quartiani 2.14, purché riformulato nel senso di prevedere che il provvedimento attuativo previsto dal comma 8 sia adottato sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture, per i rispettivi ambiti di competenza.

Sottolinea, quindi, come gli emendamenti Zaccaria 2.23, Baretta 2.28 e Mura 2.3 sono assorbiti dall'emendamento 2.40 dei relatori.

Invita inoltre al ritiro dell'emendamento Fugatti 2.18 e dell'articolo aggiuntivo Barbato 2.01.

Evidenzia come l'emendamento Santelli 3.7 sia in parte assorbito dagli emendamenti 1.21 e 2.34 dei relatori. Invita al ritiro degli emendamenti Fugatti 3.10 e Marsilio 3.4, rilevando invece come l'emendamento Fluvi 3.16 sia assorbito dall'emendamento 3.19 dei relatori. Invita, quindi, al ritiro degli emendamenti Santelli 3.5, nonché Barbato 3.9 e 3.8.

Evidenzia quindi come gli emendamenti Fluvi 3.17, Borghesi 3.1, Zaccaria 3.14 e 3.15, Borghesi 3.2 e Santelli 3.6 siano assorbiti dagli emendamenti 3.20 e 3.21 dei relatori.

Invita quindi al ritiro dell'articolo aggiuntivo Fugatti 3.01, in quanto anche i fondi sovrani, oggetto della proposta

emendativa sono assoggettati alla disciplina di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge, rilevando infine come gli articoli aggiuntivi Mura 3.02 e Baretta 3.03 siano assorbiti dall'articolo aggiuntivo 3.04 dei relatori.

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, invita i gruppi a valutare gli inviti al ritiro delle proposte emendative formulati dai relatori al fine di garantire un percorso snello della fase di votazione e di evitare l'eventuale posizione della questione di fiducia, che, a suo avviso, non sarebbe giustificata con riferimento al provvedimento in esame.

Antonio BORGHESI (IdV) accoglie l'invito al ritiro formulato dai relatori per tutte le proposte emendative presentate da deputati del suo gruppo ad eccezione di quelle presentate dall'onorevole Barbato.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come risulterebbe altresì particolarmente utile se i gruppi concordassero di ritirare gli emendamenti ed articoli aggiuntivi assorbiti dalle proposte emendative dei relatori.

Francesco BARBATO (IdV) ringrazia i relatori per il notevole lavoro svolto, evidenziando come il Parlamento, quando viene posto nelle condizioni di svolgere appieno il proprio ruolo senza delegarlo impropriamente al Governo, è in grado di individuare soluzioni più efficaci a tutela degli interessi dei cittadini e del Paese.

Sottolinea quindi come possano sussistere, anche all'interno dello stesso gruppo, visioni differenti su singoli aspetti del provvedimento, e come ciò motivi il fatto che alcune proposte emendative, la maggior parte delle quali, peraltro, ha ricevuto una valutazione sostanzialmente positiva dai relatori, che li hanno ricompresi nelle loro proposte, recano solo la sua firma.

Nello specifico ritiene particolarmente importante la trasformazione in regolamenti governativi, sottoposti a parere parlamentare, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 1, comma 8, e 2, al fine di rafforzare il ruolo del Parlamento, senza affidare deleghe in bianco ad un Governo, che, nel caso di specie, non risulta neanche legittimato sul piano elettorale.

Alla luce di tali considerazioni, ritira i propri emendamenti ed articoli aggiuntivi 1.7, 2.01, 3.9 e 3.8.

Lino DUILIO (PD), nel sottolineare come il provvedimento in esame affronti questioni di notevole rilevanza, osserva in primo luogo come sia opportuna l'integrazione proposta dai relatori, che, raccogliendo anche le sollecitazioni venute dalle proposte emendative presentate dai deputati dei diversi gruppi, hanno previsto un maggiore coinvolgimento del Parlamento nelle procedure attuative della nuova disciplina. Cogliendo anche l'occasione della presenza del Ministro per gli affari europei, chiede di precisare meglio il rapporto tra il decreto-legge in esame e la procedura di infrazione aperta nei nostri confronti a livello europeo. In proposito, ricorda, infatti, che nella seduta del 27 marzo 2012 il sottosegretario Polillo aveva evidenziato come il contenuto del provvedimento non rispondesse unicamente alla finalità di chiudere tale procedura, ma avesse l'ambizione di fornire una regolazione strutturale dei poteri speciali del Governo a tutela di interessi preminenti dello Stato in taluni settori strategici essenziali. Chiede, pertanto, quale sia il rapporto tra il contenuto del ricorso e il testo del decreto-legge. Su un piano più generale, ritiene che il Governo dovrebbe fornire più puntualmente al Parlamento le informazioni dovute con riferimento allo stato del contenzioso europeo e alle sue implicazioni finanziarie, indicando altresì una precisa quantificazione degli oneri conseguenti, anche attraverso la predisposizione di specifiche relazioni tecniche. Per quanto attiene alle proposte emendative, dichiara di non condividere il parere

espresso dai relatori sull'emendamento Zaccaria 1.14, di cui è firmatario, osservando che tale proposta emendativa, lungi dall'essere superflua, è frutto di una seria riflessione svolta nell'ambito del Comitato per la legislazione e intende superare alcune criticità poste dall'attuale formulazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge.

Francesco BARBATO (IdV) accede all'invito al ritiro delle proposte emendative a sua prima firma.

Laura RAVETTO (Pdl), pur comprendendo come l'imposizione di clausole di reciprocità non sia compatibile con l'ordinamento europeo in riferimento agli Stati membri dell'Unione europea, osserva come oggi il Ministro Passera abbia fatto riferimento ad una certa situazione di ansietà in riferimento alla possibilità di difendere la proprietà delle aziende italiane operanti nei settori strategici.

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI, in riferimento alle considerazioni del deputato Duilio, rileva come la prima procedura di infrazione nei confronti dell'Italia relativa alla disciplina sui poteri speciali fosse stata aperta dalla Commissione europea sui decreti attuativi del decreto-legge n. 332 del 1994, e si fosse conclusa con la condanna dell'Italia da parte della Corte di giustizia. Successivamente, la Commissione europea ha puntato la sua attenzione sullo stesso decreto-legge n. 332 del 1994, avviando un'ulteriore procedura di infrazione che è giunta fino alla fase del ricorso alla Corte di giustizia. In coincidenza con l'entrata in carica del nuovo Governo, la Commissione ha sospeso per un mese il deposito dei relativi atti dinanzi alla Corte, deposito che è stato ulteriormente ritardato di alcuni mesi per ragioni tecniche. In tale contesto il Governo, nella prospettiva di una sentenza della Corte di giustizia che avrebbe avuto probabilmente esito negativo per il Paese, ha ritenuto di intervenire sulla disciplina dei poteri speciali attraverso un provvedimento d'urgenza, che

superasse le contestazioni degli organismi europei. Tali rilievi si concentrano, innanzitutto, sulla previsione, nella disciplina del decreto-legge n. 332, di un potere autorizzatorio in capo allo Stato, nonché sull'attribuzione allo stesso Stato di un potere discrezionale in materia di acquisizione di partecipazioni, che incide sulla libera circolazione dei capitali sancita dalla normativa europea.

A tale proposito evidenzia come la giurisprudenza della Corte in materia, la quale ha riguardato numerosi Stati membri, per i quali, in quasi tutti i casi, si è giunti ad una sentenza di condanna, richiami soprattutto l'esigenza di circoscrivere in modo oggettivo la facoltà di esercizio dei poteri speciali, nonché di individuare criteri o procedure per l'attivazione dei poteri stessi, al fine di consentire ai soggetti interessati di ricorrere avverso le decisioni pubbliche assunte in merito. In sede di predisposizione del decreto-legge si è dunque ritenuto di inserire nel provvedimento i criteri desumibili dai Trattati comunitari e dalla giurisprudenza in argomento, sia pure sfruttando al massimo l'elasticità dei concetti impiegati, nonché di definire procedure il più possibile chiare ed oggettive.

In tale contesto, segnala l'esistenza di due snodi particolarmente delicati: il primo attiene al concetto di reciprocità, il quale non trova riconoscimento nell'ordinamento comunitario, che conosce invece, quello di reciprocità nei riconoscimenti rilasciati da altri Stati. In quest'ottica, la clausola di reciprocità prevista dall'articolo 3, comma 1, si riferisce ai soggetti esterni all'Unione europea, appunto al fine di evitare rilievi in sede comunitaria.

Il secondo snodo sensibile attiene invece alle problematiche concernenti l'acquisto ed il controllo di un'impresa italiana da parte di soggetti *extra* UE, fattispecie che viene ricompresa non nell'ambito della libertà di circolazione dei capitali, ma nell'ambito dell'esercizio di stabilimento, il quale non si applica ai soggetti esterni all'Unione. A questo proposito rileva come sia stato avviato in merito un confronto con la Commissione

europea, nella speranza di definire il quadro normativo che si ponga come modello a livello europeo.

Evidenzia quindi come il primo obiettivo del decreto-legge sia quello di ampliare la possibilità di monitorare ed acquisire informazioni anche su quelle operazioni che interessino società non partecipate da soggetti pubblici, sia pure nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa europea, definendo un meccanismo che sta suscitando l'interesse di altri Stati membri quali, ad esempio, la Francia.

Ringrazia quindi le Commissioni per l'attenta analisi e per il contributo al miglioramento del testo, dichiarando la piena condivisione del Governo rispetto all'esigenza di favorire un maggior coinvolgimento del Parlamento, anche ricorrendo, in taluni casi, allo strumento del regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.

Sottolinea, in ogni caso, l'esigenza di favorire la conclusione della procedura di infrazione in corso, ricordando come, mentre l'eventuale prima sentenza di condanna dei confronti dello Stato non determini sanzioni a carico di quest'ultimo, si potrebbero determinare oneri finanziari, anche pesanti, nel caso di ulteriore condanna per inosservanza della prima pronuncia. Al di là di tali aspetti, rileva come il motivo fondamentale per il quale occorre dare soluzione a tale questione risieda, innanzitutto, nell'esigenza di migliorare l'immagine del Paese e di modernizzarlo, anche al fine di incentivare gli investimenti, i quali sono spesso scoraggiati dagli elementi problematici insiti nel quadro normativo.

Maurizio FUGATTI (LNP) fa presente che una ricognizione della disciplina vigente nei principali Stati membri dell'Unione europea dimostra come molti Paesi applichino disposizioni assai più restrittive di quelle contenute nel decreto-legge. In particolare, con riferimento alle considerazioni dell'onorevole Causi sull'articolo aggiuntivo 1.01, di cui è primo firmatario, prende atto che le disposizioni dell'articolo 1 hanno uno spettro applica-

tivo più ampio della normativa francese, ma osserva che in Francia è previsto un regime autorizzatorio, mentre in Italia è previsto un regime di opposizione. Chiede, pertanto, se il regime francese sia più incisivo di quello previsto dal decreto in esame.

Gianfranco CONTE, *presidente*, osserva come probabilmente ciò abbia determinato l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti della Francia.

Maurizio FUGATTI (LNP) evidenzia come la procedura di infrazione sia di fatto sospesa dal 2006 e si chiede, pertanto, le ragioni per le quali essa non sia proseguita in questi anni.

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI, con riferimento alla procedura di infrazione avviata sulla normativa francese in materia di poteri speciali, ricorda come la Commissione europea disponga in merito di margini di discrezionalità, che le consentono di diversificare la tempistica delle procedure avviate in funzione del diverso tenore delle normative nazionali oggetto di scrutinio. In ogni caso, sottolinea come l'Italia, in occasione del recente Consiglio europeo, abbia posto con forza il tema di una generale verifica, da parte della stessa Commissione europea, delle norme in materia di liberalizzazioni vigenti nei singoli Stati membri, al fine di stimolare la Commissione medesima a svolgere con grande attenzione il suo ruolo di vigilanza sul rispetto della normativa comunitaria.

Rileva, altresì, come la disciplina francese, sebbene sia fondata su un approccio di tipo autorizzatorio, si focalizzi in modo chirurgico su taluni specifici campi ed ambiti di attività, rendendo in tal modo più accettabile la previsione di un potere molto forte quale, appunto, quello di autorizzazione.

Assicura, quindi, come il Governo segua con la massima attenzione tale tematica, al fine di assicurare un attento esame di tutte le normative nazionali in materia di poteri speciali, ricordando, a tale propo-

sito come, sebbene la normativa federale tedesca abbia superato il vaglio comunitario, siano state invece giudicate incompatibili con i principi europei le norme in merito previste da molti *lander*, quali, ad esempio, quelle che si applicano alla partecipazione al capitale azionario della Volkswagen.

Laura RAVETTO (Pdl) rileva come anche il settore del trasporto dovrebbe venire preso in considerazione e osserva come in Francia, permanendo la proprietà pubblica nel settore, non si pone nemmeno la questione dell'utilizzo di poteri speciali. Auspica quindi che il Governo vorrà sensibilizzare anche su questo punto la Commissione europea.

Il ministro Enzo MOAVERO MILANESI, in merito alle considerazioni del deputato Ravetto, rileva come i Trattati europei non contengano alcuna previsione che imponga la privatizzazione di società pubbliche, la quale è invece lasciata alle libere scelte dei singoli Stati, che, pure, in alcuni casi, in particolare per ridurre il rapporto tra debito e PIL in vista dell'ingresso nell'area dell'euro, hanno, soprattutto alla fine degli anni '90, deciso di cedere le loro partecipazioni in molti settori.

Peraltro, mentre gli Stati possono certamente mantenere il controllo di società nazionali per limitarne la contendibilità, si può certamente operare, a livello normativo, per incentivare una maggiore liberalizzazione dei mercati, soprattutto in quei settori in cui sussistano rischi di monopolio.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, con riferimento alle preoccupazioni manifestate dall'onorevole Ravetto, fa presente che in ogni caso rimarrebbe utilizzabile nel nostro ordinamento l'istituto della cosiddetta *poison pill*, che

consente allo Stato, in caso di una scalata potenzialmente ostile, di ricapitalizzare le società partecipate, nonché permane la possibilità di un intervento del Fondo strategico italiano. Osserva, inoltre, che il provvedimento in esame non impedisce allo Stato di intervenire direttamente nell'economia, segnalando che anche la storia recente dimostra come il ruolo pubblico nell'economia non sia stato tutelato attraverso poteri di veto, ma con interventi puntuali, come avvenuto in occasione della costituzione della cordata per l'acquisto di Alitalia, promossa dal precedente presidente del Consiglio dei ministri. Con riferimento a quanto osservato dall'onorevole Duilio con riferimento all'emendamento Zaccaria 1.14, precisa che i relatori hanno ritenuto di non riportare il contenuto del comma 1 dell'articolo 3 nell'ambito degli articoli 1 e 2, anche in considerazione dell'estrema delicatezza dei problemi connessi all'applicazione del principio di reciprocità. Segnala, tuttavia, che i relatori, con riferimento al comma 1 dell'articolo 3, hanno presentato gli emendamenti 3.18 e 3.19, volti rispettivamente a correggere il riferimento errato contenuto nella disposizione e a salvaguardare il rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia o dall'Unione europea.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 29 marzo 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

ALLEGATO

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (C. 5052 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAI RELATORI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: ovvero del Ministro dell'interno, aggiungere le seguenti: previa comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

dopo le parole: adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri *aggiungere le seguenti:* previa comunicazione alle commissioni parlamentari competenti;

al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: sono rese con *le seguenti:* sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato *con le seguenti:* Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, previo parere delle commissioni parlamentari competenti;

al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: decreto con *la seguente:* regolamento.

1. 21. I Relatori.

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: effettiva;

al comma 2 sopprimere la parola: effettiva;

al comma 3, alinea, sopprimere la parola: effettiva.

1. 22. I Relatori.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole lo scioglimento della società, aggiungere le seguenti: la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 1994, n. 472,;

al comma 5 sostituire le parole: Chiunque acquisisce una partecipazione ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *c)*, notifica l'acquisizione *con le seguenti:* Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, chiunque acquisisce una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, notifica l'acquisizione *e sostituire il settimo periodo con il seguente:* Qualora il potere sia esercitato nella forma di imposizione di condizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, in caso di eventuale inadempimento o violazione delle condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento o la violazione, i diritti di voto, o comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono

sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti adottati in violazione o inadempimento delle condizioni imposte sono nulle. L'acquirente che non osservi le condizioni imposte è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.

1. 23. I Relatori.

Al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo;

1. 24. I Relatori.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati le reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e aggiornati almeno ogni tre anni.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I pareri di cui al comma 1 sono espressi entro un termine di 20 giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque adottati.

2. 34. I Relatori.

Al comma 2, dopo le parole: il trasferimento all'estero della sede sociale *aggiungere le seguenti:* «il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 1994, n. 472;

al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Si tiene conto, nel computo della partecipazione rilevante, della partecipazione detenuta da terzi con cui l'acquirente ha stipulato uno dei patti previsti dall'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o previsti dall'articolo 2341-bis del codice civile;

al comma 6, sostituire il quinto periodo con il seguente: Qualora il potere sia esercitato nella forma di imposizione di impegni, in caso di eventuale inadempimento agli impegni assunti dall'acquirente, per tutto il periodo in cui perdura l'inadempimento, i diritti di voto o comunque aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le delibere eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti adottati in violazione o inadempimento delle condizioni imposte sono nulle. L'acquirente che non adempia agli impegni imposti è altresì soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio

del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.

2. 35. I Relatori.

Al comma 3, dopo la parola: eccezionale aggiungere le seguenti:; non disciplinata dalla normativa di settore, e dopo la parola: minaccia sopprimere la seguente: effettiva.

2. 36. I Relatori.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: è notificato aggiungere le seguenti: dall'acquirente.

2. 37. I Relatori.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola: effettiva.

2. 38. I Relatori.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: sono rese con le seguenti: sono immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. 39. I Relatori.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato con le seguenti: Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle commissioni parlamentari competenti;

Conseguentemente:

al medesimo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: , anche con riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico bilancio dello Stato, delle modalità organizzative

per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere sullo schema di regolamento è espresso entro un termine di 20 giorni dalla data di trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.;

al secondo periodo, sostituire la parola: decreto con la seguente: regolamento.

2. 40. I Relatori.

Al comma 1, sostituire le parole: , quale definito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), con le seguenti:; quale definito dall'articolo 2, comma 5, ultimo periodo.

3. 18. I Relatori.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia o dall'Unione europea.

3. 19. I Relatori.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, i commi da 228 a 231 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2004, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia, con riferimento ai singoli settori, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 1, comma 1, e dei regolamenti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, comma 1. Le predette disposizioni sono comunque abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti ovvero dei regolamenti di cui al primo periodo che completano l'individuazione dei settori.

3. 20. I Relatori.

al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:

4. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1, le disposizioni attributive dei poteri speciali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 ottobre 1995, in data 21 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 1997 n. 70, in data 17 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 1999 n. 225, e in data 23 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 2006 n. 79, e nei decreti del Ministro del Tesoro in data 5 ottobre 1995, in data 16 ottobre 1995, in data 21 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 1997 n. 70, e in data 24 marzo 1997, pubblicato nella stessa *Gazzetta Ufficiale*, nonché nei decreti del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 settembre 1999, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1999 n. 237, e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 settembre 2004, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2004 n. 234;

al comma 5, lettera a), sostituire le parole e delle comunicazioni con le seguenti: delle comunicazioni e degli altri pubblici servizi e alla lettera b), dopo le parole: dell'energia aggiungere le seguenti: e degli altri pubblici servizi.

3. 21. I Relatori.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis – (Relazione annuale al Parlamento). – 1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sull'attività svolta sulla base dei poteri attribuiti dal presente decreto, con particolare riferimento ai casi specifici e agli interessi pubblici che hanno motivato l'esercizio di tali poteri.

3. 04. I Relatori.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	43
--	----

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, prof. Giovanni Pitruzzella, sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	46
--	----

SEDE REFERENTE:

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 4985 Pionati e C. 5032 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	47
---	----

Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali. C. 4998 approvata dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	47
---	----

Istituzione del « Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm » in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme. C. 4195 Veltroni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
---	----

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali. Doc. XXII, n. 30 Lo Moro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	48
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia. Atto n. 438 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	49
---	----

ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	51
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della

sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

C. 5052 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e rinvio*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, sottolinea come il provvedimento in esame si collochi nell'ambito degli interventi legislativi adottati negli ultimi anni al fine di salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e d'interesse nazionale, attraverso l'introduzione di poteri speciali di *governance* societaria e di strumenti di difesa dalle scalate ostili.

In particolare, il decreto-legge interviene sulla disciplina della cosiddetta *golden share* – un istituto introdotto nell'ordinamento nel 1993 in occasione delle privatizzazioni delle grandi aziende pubbliche – riformulando le condizioni e l'ambito di esercizio dei poteri speciali dello Stato sulle società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

La necessità e l'urgenza di intervenire sono motivate dal fatto che, con riferimento alla disciplina italiana vigente su questa materia, le autorità europee hanno avviato una procedura d'infrazione (n. 2009/2255).

Rispetto all'assetto vigente dettato dall'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994 come sostituito dalla legge n. 350 del 2003, che prevedeva l'esercizio dei poteri speciali da parte dell'azionista pubblico sulle imprese nazionali oggetto di privatizzazione operanti nei settori dei servizi pubblici – tra i quali erano indicati espressamente la difesa, i trasporti, le telecomunicazione e le fonti di energia – i poteri speciali definiti dal provvedimento in esame non sono più legati in maniera esclusiva alla partecipazione azionaria pubblica, bensì riferiti alle società, pubbliche e private, operanti in determinati settori e svolgenti attività di rilevanza strategica (e non più genericamente operanti nei settori dei servizi pubblici).

L'articolo 1 del decreto in esame reca la nuova disciplina dei poteri speciali eser-

citabili dall'esecutivo rispetto alle imprese operanti nei comparti della difesa e della sicurezza nazionale.

La principale differenza con la normativa vigente si rinviene nell'ambito operativo della nuova disciplina, la quale consente l'esercizio dei poteri speciali rispetto a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica, e non più soltanto rispetto alle società privatizzate.

In sintesi, per effetto delle norme in commento, alla disciplina secondaria (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) saranno affidate le seguenti funzioni: individuazione di attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale in rapporto alle quali potranno essere attivati i poteri speciali; concreto esercizio dei poteri speciali; individuazione di ulteriori disposizioni attuative. Le norme fissano puntualmente il requisito per l'esercizio dei poteri speciali nei comparti della sicurezza e della difesa, individuato nella sussistenza di una minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. L'esecutivo potrà imporre specifiche condizioni all'acquisto di partecipazioni in imprese strategiche nel settore della difesa e della sicurezza; potrà porre il veto all'adozione di delibere relative ad operazioni straordinarie o di particolare rilevanza; potrà opporsi all'acquisto di partecipazioni, ove l'acquirente arrivi a detenere un livello della partecipazione al capitale in grado di compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale. Sono puntualmente disciplinati gli aspetti procedurali dell'esercizio dei poteri speciali e le conseguenze che derivano dagli stessi o dalla loro violazione. I decreti che individueranno le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale – in relazione alle quali potranno essere attivati i poteri speciali – dovranno essere aggiornati almeno ogni tre anni.

L'articolo 2 del decreto in esame reca la disciplina dei poteri speciali nei comparti dell'energia, dei trasporti e delle

comunicazioni. Con disposizioni simili a quelle previste dall'articolo 1 del provvedimento per il comparto sicurezza e difesa, alla disciplina secondaria (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) sono affidate le seguenti funzioni: individuazione degli *assets* strategici nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (comma 1); esercizio dei poteri speciali (commi 3 e 6); individuazione di ulteriori disposizioni attuative della nuova disciplina (comma 9). I poteri speciali esercitabili nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni consistono nella possibilità di far valere il veto dell'esecutivo alle delibere, agli atti e alle operazioni concernenti *assets* strategici, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero di imporre specifiche condizioni; di porre condizioni all'efficacia dell'acquisto di partecipazioni da parte di soggetti esterni all'UE in società che detengono attivi « strategici » e, in casi eccezionali, di opporsi all'acquisto stesso. Le norme in esame, in rapporto alle tipologie di poteri esercitabili e alle loro modalità di esercizio, ripropongono – con alcune differenze – la disciplina prevista dall'articolo 1 in relazione alle società operanti nel comparto difesa e sicurezza.

L'articolo 3 reca le norme generali e transitorie nonché le abrogazioni derivanti dal provvedimento. In particolare, al comma 1, c'è la previsione di una condizione di reciprocità operante per l'acquisto, da parte di un soggetto estraneo all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono attivi di rilevanza strategica. È quindi abrogata la disciplina dei poteri speciali indicata dall'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332. L'abrogazione ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti attuativi della nuova disciplina. Gli amministratori senza diritto di voto nominati ai sensi della vigente disciplina e in carica alla data della sua abrogazione cessano alla scadenza del mandato.

Cessano, altresì, di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei citati decreti, le disposizioni attributive dei poteri speciali contenute nei D.P.C.M.

di attuazione del decreto-legge n. 332 del 1994, nonché le clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina in materia di poteri speciali.

Sono apportate modifiche all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, al fine di ricomprendere le società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni tra quelle che possono comunque introdurre nello statuto un limite massimo di possesso azionario.

È infine modificato il codice del processo amministrativo al fine di estendere il rito abbreviato del processo amministrativo e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (TAR del Lazio) ai provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali nei settori disciplinati dal presente decreto-legge. L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore del provvedimento.

In conclusione, rileva che il provvedimento non presenta – *prima facie* – profili di incostituzionalità, ma, considerata la complessità e la delicatezza della materia, ritiene che si potrebbe rinviare l'espressione del parere ad altra seduta.

Pierguido VANALLI (LNP) ritiene che si dovrebbe segnalare alle Commissioni di merito l'opportunità di far riferimento, all'articolo 2, oltre che ai settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, anche al settore idrico, considerato che le reti di distribuzione dell'acqua rappresentano un nodo di rilevanza strategica, come prova il fatto che vengono considerati possibili obiettivi di attentati terroristici.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, rileva che la questione sollevata dal deputato Vanalli attiene a profili di merito più che ai profili di competenza del comitato.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ritiene che si dovrebbe segnalare alle Commissioni di merito l'esigenza di chiarire meglio il ruolo dei diversi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal

provvedimento, che, per il resto, risponde all'esigenza di conformare la disciplina interna in materia di controlli pubblici sui settori economici di rilevanza strategica alle discipline e agli orientamenti comunitari. Quanto poi alla richiesta del deputato Vanalli, si dice contrario ad estendere l'ambito dei settori soggetti alla disciplina speciale di cui al provvedimento in esame, che deve essere circoscritta agli ambiti strettamente connessi alla difesa e alla sicurezza nazionali, perché diversamente rischierebbe di trasformarsi in un indiscriminato potere statale di ingerenza sull'economia.

Pierguido VANALLI (LNP), intervenendo per una precisazione, fa presente che il decreto in esame prevede poteri speciali in capo allo Stato per il controllo non solo delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionali, che sono oggetto dell'articolo 1, ma anche delle reti, degli impianti, dei beni e dei rapporti di rilevanza strategica per il settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, che sono oggetto dell'articolo 2.

Ribadisce come, oltre a questi ultimi settori, occorrerebbe far riferimento al settore dell'acqua: le risorse idriche non sono infatti meno strategiche di quelle energetiche.

Ricorda che anche da punto di vista dell'approvvigionamento energetico non sembrava potessero esserci problemi, fino a quando, pochi anni fa, la caduta di un albero in Svizzera ha lasciato gran parte dell'Italia senza energia elettrica.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, ritiene che il servizio idrico non possa qualificarsi come settore di rilevanza strategica, atteso che si tratta di un servizio curato da una molteplicità di aziende o enti a livello locale e che non esiste una sola rete di distribuzione: in altre parole non sussiste il rischio che il Paese possa essere privato interamente dell'approvvigionamento idrico. Si deve inoltre tenere conto del fatto che l'affidamento del servizio è regolato dai principi

di concorrenza stabiliti dall'Unione europea. Quanto al problema, evidenziato dal deputato Mantini, del ruolo e della funzione dei diversi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal decreto, chiarisce che la sua richiesta di rinvio dell'esame è legata anche all'intenzione di approfondire questo punto.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

AUDIZIONI

Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, prof. Giovanni Pitruzzella, sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Giovanni PITRUZZELLA, *Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Roberto ZACCARIA (PD), Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), Pierluigi MANTINI (UdCpTP) e Giuseppe CALDERISI (Pdl).

Giovanni Pitruzzella, *Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Donato BRUNO, *presidente*, ringrazia il presidente Pitruzzella per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.25.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroliini, C. 4973 Bersani, C. 4985 Pionati e C. 5032 Palagiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 marzo 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, preannuncia che nell'ambito dell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà definito un calendario dei lavori della Commissione per l'esame dei provvedimenti in titolo, tenendo conto che la relativa discussione è

prevista nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di maggio.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali.

C. 4998 approvata dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 marzo 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, nel ricordare che la discussione del progetto di legge è stata inserita nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di giugno comunica che, a seguito di alcune richieste pervenute alla presidenza, sentiti i rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti al progetto di legge in esame è prorogato a lunedì 16 aprile, alle ore 12.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore*, intende svolgere alcune riflessioni preliminari con riguardo alle proposte di modifica finora avanzate.

Ricorda in particolare che da parte del gruppo della Lega Nord Padania è stato proposto di fare riferimento, come parametro, alla media degli ultimi due anni: tale ipotesi, che consentirebbe certamente di avere una maggiore stabilità nel sistema, appare atipico nell'ordinamento e di difficile applicazione in concreto. Ne comprende quindi la finalità ma si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti al riguardo.

Preannuncia quindi la presentazione di alcuni emendamenti del relatore volti, da una parte, a dare « certezza legale » al nuovo parametro che il progetto di legge propone di utilizzare e, dall'altra parte, a fare riferimento ai dati del censimento per i primi cinque anni, tenuto conto del fatto

che, per alcune tornate elettorali, i dati del censimento appaiono, con ogni evidenza, superati.

Matteo BRAGANTINI (LNP) chiarisce che la sua ipotesi – che propone di far riferimento, anziché alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente, alla media risultante alla fine degli ultimi due anni precedenti, rilevata al 31 dicembre di ciascun anno – nasce dall'esigenza di prendere in considerazione una variazione della popolazione residente che abbia carattere relativamente stabile, così da evitare abusi.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ribadisce quanto già rilevato nelle precedenti sedute: che il problema esiste, ma che trovarvi soluzione non è, d'altra parte, semplice. La soluzione prospettata nel provvedimento in esame determina infatti un doppio regime di certificazione in ordine allo stesso dato della popolazione residente, col risultato che i dati del censimento verrebbero di fatto smentiti dai dati successivi.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) sottolinea, in ogni caso, l'opportunità di lavorare in stretto coordinamento con il Governo.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore*, concorda sull'opportunità di lavorare in stretto collegamento con il Governo, ma fa presente che questo è favorevole anche al testo trasmesso dal Senato.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm» in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme.

C. 4195 Veltroni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 marzo 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a lunedì 2 aprile, alle ore 12.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione preliminare e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali.

Doc. XXII, n. 30 Lo Moro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 marzo 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al testo in esame a mercoledì 11 aprile, alle ore 12.

La Commissione concorda.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 29 marzo 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia.

Atto n. 438.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 febbraio 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che sullo schema di decreto in esame sono pervenuti la valutazione favorevole della V Commissione Bilancio, espressa ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2 del Regolamento, e i rilievi formulati dalla II Commissione Giustizia, autorizzata ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, dalla Presidenza della Camera.

Avverte altresì che il relatore ha presentato una proposta di parere (*vedi allegato*).

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) illustra la proposta di parere favorevole elaborata, tenendo conto dei rilievi formulati dalla Commissione giustizia.

Nella proposta di parere viene in primo luogo ricordato come lo schema di regolamento attui una riorganizzazione del Ministero della giustizia al fine di razionalizzarne l'assetto e di adeguarne la struttura alle disposizioni di cui alla legge finanziaria del 2007 e al decreto-legge n. 112 del 2008, che prescrivono il ridimensionamento degli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche, nonché di attuare il decentramento dei servizi della giustizia di cui al decreto legislativo n. 240 del 2006.

Ricorda quindi che lo schema in esame incide, in maniera rilevante, sull'assetto organizzativo della giustizia minorile: la riorganizzazione del dipartimento per la giustizia minorile comporta, infatti, la perdita delle competenze su personale e risorse, trasferite, rispettivamente, al centro servizi unitario presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed a

quello presso l'organizzazione giudiziaria. Di conseguenza, il dipartimento perde due direzioni generali previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 55 del 2001 (personale e formazione; risorse materiali, beni e servizi) aggiungendone, peraltro, una (direzione generale per le attività internazionali) funzionale allo svolgimento dei compiti connessi alla qualità di autorità centrale convenzionale (compiti relativi al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento e ristabilimento dell'affidamento di minori, di sottrazione internazionale, protezione e rimpatrio di minori) e previsti da ogni legge o strumento internazionale in materia.

Fa presente che le modifiche a tal fine previste, pur rispondendo alla condivisibile esigenza di razionalizzazione dell'apparato amministrativo del Ministero della giustizia, non appaiono idonee a garantire la piena funzionalità del settore della giustizia minorile.

Ricorda che, in materia di giustizia minorile, la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che la protezione dell'infanzia è interesse costituzionalmente protetto dagli articoli 3 e 31.

In particolare, nella sentenza n. 222 del 1983 la Corte ha affermato che « il tribunale per i minorenni, considerato nelle sue complessive attribuzioni, oltre che penali, civili ed amministrative, ben può essere annoverato tra quegli « istituti » dei quali la Repubblica deve favorire lo sviluppo ed il funzionamento, così adempiendo al precetto costituzionale che la impegna alla « protezione della gioventù ». A conferma di tale configurazione vi sono la particolare struttura del collegio giudicante (composto oltre che da magistrati togati anche da esperti dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia), gli altri organi che ne preparano o fiancheggiano l'operato, nonché le peculiari garanzie che assistono l'imputato minorenni nell'iter processuale davanti all'organo specializzato ». Tra gli altri organi « che ne preparano o fiancheggiano l'operato »

possono essere annoverati quelli che organizzano i servizi per i minorenni in funzione di indispensabile ausilio all'attività giudiziaria, compresi personale, risorse, mezzi e formazione.

Rileva che l'autonomo assetto della giustizia minorile è altresì necessario alla luce della sua designazione quale Autorità centrale per le convenzioni internazionali rese esecutive in Italia con la legge 15 gennaio 1994, n. 64. Si tratta, in particolare, della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (L'Aja 25 ottobre 1980), della Convenzione sul riconoscimento delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento (Lussemburgo 20 maggio 1980) e della Convenzione in materia di protezione dei minori (L'Aja 5 ottobre 1961). Il Dipartimento per la giustizia minorile è stato altresì designato Autorità centrale anche dal regolamento n. 2201 del 2003.

Fa presente che la riorganizzazione prevista dallo schema in esame investe il decentramento del dipartimento della giustizia minorile, in quanto i compiti della giustizia minorile sono attribuiti alla istituenda direzione regionale quale organo di decentramento.

Rileva che con uno o più decreti ministeriali è stabilita « la razionalizzazione e l'utilizzo delle strutture esistenti, ivi compresi i Centri per la giustizia minorile ». Potrebbe verificarsi in tal modo la sostanziale soppressione per incorporamento degli stessi Centri, benché le strutture decentrate della giustizia minorile (prime in Italia a livello di decentramento ministeriale) siano state istituite con atti aventi valore e forza di legge, già prima col decreto del Presidente della Repubblica del 28 giugno 1955, n. 1538, e poi specificamente denominate con il decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, che reca norme in materia di processo penale a carico di imputati minorenni, ed ancor più specificamente con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. Quest'ultimo, all'articolo 7 istituisce i Centri per la giustizia minorile ed all'articolo 8 prevede i servizi che ne fanno parte,

ovvero gli uffici di servizio sociale per i minorenni, gli istituti penali per i minorenni, i centri di prima accoglienza, le comunità. Si tratta, dunque, di istituti che sono essenziali per l'attuazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e senza i quali le disposizioni della magistratura minorile non potrebbero essere eseguite.

Rileva che la riduzione delle direzioni generali del dipartimento della giustizia minorile appare coerente rispetto ai precetti dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale riduzione, tuttavia, non dovrebbe pregiudicare il mantenimento dell'allocatione della gestione delle risorse, del personale e della formazione presso il dipartimento della giustizia minorile. La funzione delle attività internazionali, per la specificità e la consistenza dell'impegno che richiede, può essere attribuita sia al Capo del dipartimento per la giustizia minorile sia, con riferimento agli aspetti istruttori e di natura esecutiva, alla direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari. La seconda direzione generale, invece, può assumere tutte le funzioni inerenti al personale, la formazione, i beni ed i servizi, allo scopo di mantenere al suddetto dipartimento una sufficiente autonomia delle funzioni organizzative relative alla giustizia minorile nonché il controllo e la gestione degli strumenti necessari per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, che diversamente sarebbe pregiudicata.

Alla luce di tali considerazioni, nella proposta di parere si formulano talune condizioni volte a superare i rilievi esposti.

Il sottosegretario Andrea ZOPPINI fa presente che il Governo si rimette alle valutazioni della Commissione sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.05.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia (Atto n. 438).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia (Atto n. 438);

visto il parere del Consiglio di Stato;

vista la valutazione favorevole espressa dalla V Commissione (Bilancio);

visti e condivisi i rilievi espressi dalla II Commissione (Giustizia);

considerato, in particolare, che:

lo schema di regolamento attua una riorganizzazione del Ministero della giustizia al fine di razionalizzarne l'assetto e di adeguarne la struttura alle disposizioni di cui alla legge finanziaria del 2007 e al decreto-legge n. 112 del 2008, che prescrivono il ridimensionamento degli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche, nonché di attuare il decentramento dei servizi della giustizia di cui al decreto legislativo n. 240 del 2006,

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto che le amministrazioni pubbliche, all'esito dei processi di riduzione degli assetti organizzativi, devono provvedere ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 2, comma 8-bis, del

decreto-legge n. 194 del 2009 nonché la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione dell'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009,

lo schema in esame incide, in particolare, in maniera rilevante sull'assetto organizzativo della giustizia minorile: la riorganizzazione del dipartimento per la giustizia minorile comporta, infatti, la perdita delle competenze su personale e risorse, trasferite, rispettivamente, al centro servizi unitario presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed a quello presso l'organizzazione giudiziaria. Di conseguenza, il dipartimento perde due direzioni generali previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 55 del 2001 (personale e formazione; risorse materiali, beni e servizi) aggiungendone, peraltro, una (direzione generale per le attività internazionali) funzionale allo svolgimento dei compiti connessi alla qualità di autorità centrale convenzionale (compiti relativi al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento e ristabilimento dell'affidamento di minori, di sottrazione internazionale, protezione e rimpatrio di minori) e previsti da ogni legge o strumento internazionale in materia,

le modifiche a tal fine previste, pur rispondendo alla condivisibile esigenza di

razionalizzazione dell'apparato amministrativo del Ministero della giustizia, non appaiono idonee a garantire la piena funzionalità del settore della giustizia minorile,

in materia di giustizia minorile la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che la protezione dell'infanzia è interesse costituzionalmente protetto dagli articoli 3 e 31. In particolare, nella sentenza n. 222 del 1983 la Corte ha affermato che « il tribunale per i minorenni, considerato nelle sue complessive attribuzioni, oltre che penali, civili ed amministrative, ben può essere annoverato tra quegli « istituti » dei quali la Repubblica deve favorire lo sviluppo ed il funzionamento, così adempiendo al precetto costituzionale che la impegna alla « protezione della gioventù ». A conferma di tale configurazione vi sono la particolare struttura del collegio giudicante (composto oltre che da magistrati togati anche da esperti dell'assistenza sociale, scelti fra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia), gli altri organi che ne preparano o fiancheggiano l'operato, nonché le peculiari garanzie che assistono l'imputato minorenne nell'*iter* processuale davanti all'organo specializzato ». Tra gli altri organi « che ne preparano o fiancheggiano l'operato » possono essere annoverati quelli che organizzano i servizi per i minorenni in funzione di indispensabile ausilio all'attività giudiziaria, compresi personale, risorse, mezzi e formazione,

l'autonomo assetto della giustizia minorile è altresì necessario alla luce della sua designazione quale Autorità centrale per le convenzioni internazionali rese esecutive in Italia con la legge 15 gennaio 1994, n. 64. Si tratta, in particolare, della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (L'Aja 25 ottobre 1980), della Convenzione sul riconoscimento delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento (Lussemburgo 20 maggio 1980) e della Convenzione in materia di protezione dei minori (L'Aja 5 ottobre

1961). Il Dipartimento per la giustizia minorile è stato altresì designato Autorità centrale anche dal regolamento n. 2201/2003,

la riorganizzazione prevista dallo schema in esame investe il decentramento del dipartimento della giustizia minorile, in quanto i compiti della giustizia minorile sono attribuiti alla istituenda direzione regionale quale organo di decentramento (articolo 17);

con uno o più decreti ministeriali è stabilita « la razionalizzazione e l'utilizzo delle strutture esistenti, ivi compresi (...) i Centri per la giustizia minorile ». Potrebbe verificarsi in tal modo la sostanziale soppressione per incorporamento degli stessi Centri, benché le strutture decentrate della giustizia minorile (prime in Italia a livello di decentramento ministeriale) siano state istituite con atti aventi valore e forza di legge, già prima col decreto del Presidente della Repubblica del 28 giugno 1955, n. 1538, e poi specificamente denominate con il decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, che reca norme in materia di processo penale a carico di imputati minorenni, ed ancor più specificamente con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. Quest'ultimo, all'articolo 7 istituisce i Centri per la giustizia minorile ed all'articolo 8 prevede i servizi che ne fanno parte, ovvero gli uffici di servizio sociale per i minorenni, gli istituti penali per i minorenni, i centri di prima accoglienza, le comunità. Si tratta, dunque, di istituti che sono essenziali per l'attuazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e senza i quali le disposizioni della magistratura minorile non potrebbero essere eseguite,

la riduzione delle direzioni generali del dipartimento della giustizia minorile appare coerente rispetto ai precetti dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale riduzione, tuttavia, non dovrebbe pregiudicare il mantenimento dell'allocatione della gestione delle risorse, del personale e della formazione presso il dipartimento della

giustizia minorile. La funzione delle attività internazionali, per la specificità e la consistenza dell'impegno che richiede, può essere attribuita sia al Capo del dipartimento per la giustizia minorile sia, con riferimento agli aspetti istruttori e di natura esecutiva, alla direzione generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari. La seconda direzione generale, invece, può assumere tutte le funzioni inerenti al personale, la formazione, i beni ed i servizi, allo scopo di mantenere al suddetto dipartimento una sufficiente autonomia delle funzioni organizzative relative alla giustizia minorile nonché il controllo e la gestione degli strumenti necessari per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari, che diversamente sarebbe pregiudicata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, dopo le parole « in essa compresi, » siano inserite le seguenti: « i Centri per la giustizia minorile »;

2) all'articolo 7 sia soppresso il comma 4;

3) all'articolo 8, comma 2, lettera *a*), siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « adempimenti di natura istruttoria ed esecutiva connessi alla qualità di autorità centrale convenzionale, ai sensi delle leggi 15 gennaio 1994, n. 64 e 23 dicembre 1992, n. 524, ad ogni altra competenza conferita dalle leggi, dai regolamenti e dagli strumenti internazionali e ai rapporti con le autorità giudiziarie estere »;

4) all'articolo 8, comma 2, la lettera *b*) sia sostituita dalla seguente: « Direzione generale per il personale e formazione; risorse materiali, beni e servizi »;

5) all'articolo 8, al comma 3, sia aggiunta, in fine, la seguente lettera: *c*) adempimenti connessi alla qualità di autorità centrale convenzionale, ai sensi delle leggi 15 gennaio 1994, n. 64, e 23 dicembre 1992, n. 524, ed ogni altra competenza conferita dalle leggi, dai regolamenti e dagli strumenti internazionali; rapporti con le autorità giudiziarie estere;

6) all'articolo 9, sia soppresso il comma 1;

7) l'articolo 17 sia soppresso;

8) all'articolo 18, al comma 2, siano sopprese le parole da: « ivi compreso » fino alla fine del comma.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi. C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis, C. 2325 Amici e C. 3248 Borghesi (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	54
Sull'ordine dei lavori	55
Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi. C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli (<i>Esame e rinvio</i>)	55
Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	57

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco	64
---	----

INTERROGAZIONI:

5-05752 Ferranti: Sul regime di trascrizione degli atti dibattimentali	64
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	65
AVVERTENZA	64

SEDE REFERENTE

Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.

C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis, C. 2325 Amici e C. 3248 Borghesi.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 23 febbraio 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver ricordato che il provvedimento è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di maggio, avverte che la I Commissione ha espresso parere favorevole con una osservazione, nella quale si chiede di introdurre nel testo una disposizione recante una disciplina transitoria.

Maurizio PANIZ (PdL), *relatore*, ritiene personalmente che non sia né necessario né opportuno introdurre una normativa transitoria. Tuttavia, assicura che la questione sollevata dalla I Commissione sarà oggetto di attenta valutazione in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Paniz, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Sull'ordine dei lavori.

Salvatore TORRISI (PdL) chiede che la seduta in sede referente sia brevemente sospesa per anticipare lo svolgimento della riunione del Comitato ristretto convocato per oggi al termine della sede referente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, non essendovi obiezioni, accoglie la richiesta dell'onorevole Torrisi.

Rita BERNARDINI (PD) chiede che l'esame del disegno di legge C. 5019 Governo non inizi senza la presenza del Governo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rileva come l'ordine del giorno della Commissione preveda oggi l'esame in sede referente prima del disegno di legge C. 5019 Governo e quindi delle proposte di legge C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli. Preso atto della richiesta dell'onorevole Bernardini, dispone che l'esame delle proposte di legge C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli sia anticipato, al fine di consentire al rappresentante del Governo di essere presente nel corso del successivo esame del disegno di legge C. 5019 Governo.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

In considerazione della richiesta dell'onorevole Torrisi, sospende brevemente la seduta in sede referente, che riprenderà

al termine della riunione del Comitato ristretto.

La seduta, sospesa alle 13.30, è ripresa alle 13.35.

Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi. C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, osserva che le proposte di legge in esame si prefiggono di riformare il sistema sanzionatorio in materia di ostacoli alla circolazione stradale.

Ricorda che l'articolo 340 del codice penale (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità) punisce con la reclusione fino a un anno chiunque «cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità». I capi promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

Alla disciplina del codice penale si aggiunge quella contenuta nel decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione), che sanziona penalmente l'ostacolo alla libera circolazione sulle strade ferrate o in zona portuale (articolo 1) e configura come illecito amministrativo l'ostacolo alla circolazione sulle strade ordinarie (articolo 1-bis). Anche l'ostacolo alla circolazione stradale era originariamente configurato come reato; sull'illecito è però intervenuta la depenalizzazione ad opera del decreto legislativo n. 507 del 1999.

Si sottolinea, peraltro, come nell'applicazione delle fattispecie penali – tanto dell'articolo 340 c.p. quanto del decreto legislativo n. 66 del 1948 – ad ipotesi di blocco o ostacolo della circolazione determinate da manifestazioni di protesta, la giurisprudenza si è trovata a bilanciare

interessi diversi, ugualmente riconosciuti e tutelati dalla Costituzione (dal diritto di manifestazione del pensiero alla libera circolazione) ed ha dovuto valutare l'applicabilità delle diverse scriminanti dell'esercizio di un diritto (articolo 51 c.p.) o dello stato di necessità (articolo 54 c.p.).

Per quanto attiene alle proposte di legge in esame, entrambe sono volte a ripristinare il reato di blocco alla circolazione stradale, superando dunque la depenalizzazione attuata nel 1999. L'obiettivo è raggiunto con modalità diverse che di seguito si sintetizzano, rinviando al successivo testo a fronte il confronto puntuale tra le nuove fattispecie di reato e la normativa vigente.

In primo luogo, entrambe le proposte equiparano l'ostacolo alla libera circolazione ferroviaria e alla libera navigazione all'ostacolo alla circolazione stradale; l'AC 1455 inserisce anche l'ostacolo all'arrivo o alla partenza degli aeromobili in aeroporto.

Quanto alla condotta, l'AC 1455 prevede l'impedimento o l'ostacolo alla libera circolazione di persone e merci, occupando strade ferrate, strade ordinarie o autostrade, con qualsiasi mezzo, che impedisce la libera circolazione dei mezzi di trasporto; estende espressamente la fattispecie anche « a chi pratica la tecnica del rallentamento, facendo viaggiare in parallelo automezzi a bassa velocità » allo scopo di creare, comunque, grave disagio su strade e autostrade.

In merito osserva che la nozione di rallentamento non si discosta da quella di ostacolo della circolazione, creandosi quindi la possibilità di dubbi interpretativi sulla esatta portata delle due nozioni. L'AC 1455 si caratterizza poi per la previsione del delitto anche per il cosiddetto picchettaggio, ovvero per la condotta di colui che « impedisce il libero ingresso di persone o cose nei locali aperti al pubblico, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle città universitarie o nelle singole facoltà, negli uffici, nelle fabbriche o nelle aziende pubbliche e private, minacciando, facendo violenza alle persone o danneggiando le cose ». Attualmente, il cosiddetto

picchettaggio configura il reato di violenza privata quando i manifestanti accompagnano con violenza o minacce il loro tentativo di indurre eventuali dissenzienti dalla manifestazione a desistere dall'accesso al luogo di lavoro (cfr. Cass., sez. V, sent. n. 1979 del 1982). La Commissione deve valutare se la nuova configurazione del picchettaggio rischi di introdurre nell'ordinamento un reato punito in maniera eccessiva rispetto alla reale concretizzazione della condotta.

L'AC 3475 invece si limita a riprendere l'attuale formulazione dell'articolo 1 del decreto legislativo (deposito o abbandono di oggetti), aggiungendo il riferimento alle strade ordinarie e quello all'ostruzione o all'ingombro delle vie di comunicazione.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato, l'AC 3475 prevede il dolo specifico (« al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione ») mentre l'AC 1455 ritiene sufficiente il dolo generico.

In relazione alla pena, l'AC 1455 prevede la reclusione da 1 a 5 anni (dunque una pena inferiore nel massimo rispetto a quella di sei anni attualmente prevista per l'ostacolo alla circolazione ferroviaria dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 66 del 1948), mentre l'AC 3475 prevede la reclusione da 1 a 6 anni cui aggiunge la multa fino a 5.164 euro.

Sulle ipotesi aggravate del delitto, le proposte divergono, in quanto l'AC 3475 conferma l'impostazione attuale del decreto legislativo, raddoppiando la pena se il reato è commesso da più persone o usando violenza su cose o violenza e minaccia su persone, mentre l'AC 1455 prevede la reclusione da 2 a 6 anni ma solo se le due ipotesi concorrono (più persone che usano violenza o minacce).

La sola pdl AC 3475 prevede — attraverso una novella all'articolo 380 c.p.p. — l'arresto obbligatorio per colui che sia colto in flagranza di reato.

Si ricorda che in base all'articolo 449 c.p.p. quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del

dibattimento per la convalida ed il successivo contestuale giudizio entro 48 ore (giudizio direttissimo).

Entrambe le proposte di legge recano poi analoghe disposizioni abrogative.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 5019 Governo.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, preso atto della presenza del rappresentante del Governo, come espressamente richiesto dall'onorevole Bernardini, dà la parola ai relatori, onorevoli Ferranti e Costa.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, anche a nome del correlatore onorevole Costa, illustra il contenuto del provvedimento.

Osserva che il disegno di legge in esame, composto da sette articoli, è diretto a delegare il Governo ad adottare una serie di decreti legislativi in materia di depenalizzazione (articolo 2); sospensione del procedimento con messa alla prova (articolo 3) e sospensione del processo per assenza dell'imputato (articolo 4), nonché per l'introduzione di pene detentive non carcerarie (articolo 5).

I principi ed i criteri direttivi della delega sono enunciati negli articoli da 2 a 5, mentre l'articolo 6 individua le modalità e la procedura per l'esercizio della delega e l'articolo 7 reca la clausola di copertura finanziaria.

Per quanto il disegno di legge tocchi diversi settori del diritto penale, che vanno da quello sostanziale per la depenalizzazione a quello processuale per la messa

alla prova e la disciplina applicabile all'imputato assente ed a quello *latu sensu* penitenziario relativamente all'introduzione di pene detentive non carcerarie, la ratio del medesimo è unica: la deflazione del sistema penale. Non vi è bisogno di richiamare dati e statistiche per dar conto della grave crisi nella quale si trova la giustizia. Tutti noi sappiamo che per ottenere giustizia in Italia occorrono anni quando si è fortunati e tutto non viene cancellato dal decorrere dei termini della prescrizione. La situazione delle carceri è ancora più drammatica: il sovraffollamento ha raggiunto di nuovo livelli non più tollerabili per uno Stato democratico, che rasentano gli estremi della tortura in alcuni casi.

Far fronte a questa grave situazione in cui si trova la giustizia italiana significa intervenire a diversi livelli compreso quello amministrativo nonché in diversi settori, come quelli del diritto sostanziale, processuale e penitenziario.

Il provvedimento in esame deve essere posto proprio in questa ottica, essendo diretto a sfozzare l'ipertrofico quadro degli illeciti che intasano il circuito penale, a consentire la possibilità in alcuni casi di non sospendere il processo verificando in un arco di tempo se sia possibile addirittura non svolgerlo, a consentire di eseguire la pena detentiva al di fuori del carcere.

Si è detto che la *ratio* che accomuna tutte le disposizioni del testo è la deflazione, tuttavia è bene precisare che ciascuna delega contenuta nel disegno di legge ha anche una sua ratio specifica che si aggiunge a quella generale. La depenalizzazione, ad esempio, risponde anche all'esigenza di non far perdere alla sanzione penale le funzioni preventive e retributive, lasciando la risposta penale dell'ordinamento come una *extrema ratio* dello stesso.

Passa all'illustrazione delle diverse deleghe contenute nel disegno di legge.

L'articolo 1 si limita a delegare il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi nelle materie sopra indicate rin-

viando ai successivi articoli in merito ai principi ed ai criteri direttivi nonché alle modalità ed ai termini.

L'articolo 2 detta i principi ed ai criteri direttivi in materia di depenalizzazione.

Nella relazione illustrativa si esplicita espressamente come depenalizzazione risponda ad una esigenza di riportare la sanzione penale alla sua natura di *extrema ratio* conferendole nuovamente capacità general-preventiva, in considerazione anche del fatto che il sistema giudiziario, nel suo complesso, non è in grado di accertare e di reprimere tutti i reati. Secondo la teoria del cosiddetto diritto penale minimo « la sanzione penale deve operare solo quando non vi siano altri adeguati strumenti di tutela; essa non è giustificata se può essere sostituita con sanzioni amministrative aventi pari efficacia e, anzi, spesso dotate di maggiore effettività in quanto applicabili anche a soggetti diversi dalle persone fisiche, non suscettibili di sospensione condizionale e con tempi di prescrizione più lunghi ».

La depenalizzazione dei reati è un tema oramai costante della politica giudiziaria-penale di ogni maggioranza. Nel dossier del Servizio studi è fatta una panoramica dei diversi interventi legislativi di depenalizzazione evidenziando tuttavia come ad una condivisione pressoché costante e trasversale dell'esigenza di ridurre drasticamente i reati abbia corrisposto nella pratica un atteggiamento del tutto contrastante del legislatore che ha continuato ad introdurre nuove fattispecie penali.

Tornando al disegno di legge in esame, la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 2 delega il Governo a trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, individuando materie per le quali fare eccezione.

Limitando l'analisi ai reati contenuti nel codice penale, sono emersi ventuno articoli che prevedono delitti puniti con la sola multa (vi è una apposita Tabella allegata alla documentazione) e dodici articoli che contengono contravvenzioni punite con la sola ammenda (si veda la

Tabella allegata alla documentazione). Tuttavia, non tutte le disposizioni individuate potranno essere fatte oggetto di depenalizzazione, perché alcune ricadono nelle materie escluse (soprattutto nel titolo relativo ai delitti contro la personalità dello Stato).

Tra le fattispecie che dovranno essere depenalizzate spiccano alcune ipotesi di favoreggiamento personale (articolo 378 c.p.), i reati di rissa (articolo 588 c.p.) e minaccia (articolo 612).

Estremamente ampio è invece il campo dei reati puniti con la sola pena pecuniaria contenuti nella legislazione speciale.

Per quanto riguarda le materie escluse dalla depenalizzazione, il disegno di legge prevede:

- 1) i delitti contro la personalità dello Stato;
- 2) i reati in materia edilizia e urbanistica;
- 3) i reati in materia di ambiente, territorio e paesaggio;
- 4) i reati in materia di immigrazione;
- 5) i reati in materia di alimenti e bevande;
- 6) i reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 7) i reati in materia di sicurezza pubblica (sarà necessaria una riflessione in Commissione per valutare se tale nozione sia sufficientemente determinata).

Nella relazione illustrativa si afferma inoltre la volontà di escludere dalla depenalizzazione anche i reati previsti dalla normativa in tema di circolazione stradale. Di tale volontà non c'è traccia espressa dell'articolato (a meno che non si ritenga la circolazione stradale ricompresa nel concetto di sicurezza pubblica). Peraltro, il Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) contiene una sola fattispecie « depenalizzabile » in base alla lettera *a)*: si tratta dell'articolo 116 che

punisce con la sola pena pecuniaria (ammenda) chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida.

La lettera *b*) del comma 1 individua alcune contravvenzioni, attualmente punite con la pena detentiva alternativa alla pena pecuniaria, e ne dispone la trasformazione in illeciti amministrativi. Per quanto attiene al codice penale si tratta degli articoli 652 (Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto); 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone); 661 (Abuso della credulità popolare); 668 (Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive) e 726 (Atti contrari alla pubblica decenza) per quanto quest'ultimo articolo preveda, tenendo conto dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 274 del 2000 che ha attribuito questa contravvenzione alla competenza del giudice di pace e il successivo articolo 52 dello stesso provvedimento, la sola pena dell'ammenda e quindi sia incluso nelle ipotesi di depenalizzazione di cui alla precedente lettera *a*).

In merito alla legislazione speciale sono depenalizzate le contravvenzioni previste dall'articolo 11, primo comma, della legge n. 234 del 1931 (Norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici), dall'articolo 171-*quater*, comma 1, della legge sul diritto d'autore (abusivo noleggio o concessione in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore ed esecuzione della fissazione su supporto audio, video o audiovisivo delle prestazioni artistiche), dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale n. 506 del 1945 (Disposizioni circa la denuncia dei beni che sono stati oggetto di confisci, sequestri o altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano), la contravvenzione prevista per coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato del lavoro di fornire notizie, non le forniscano o le diano scientemente errate od incomplete; 6) la contravvenzione prevista dall'articolo 15, se-

condo comma, della legge n. 1329 del 1965 in materia di acquisto di nuove macchine utensili, (questa disposizione risulta già oggetto di depenalizzazione in base alla precedente lettera *a*), la contravvenzione prevista per chiunque partecipi a concorsi, giuochi o scommesse clandestine, la disposizione prevista dall'articolo 16, comma 9, della legge sull'usura (considerato che si tratta di un delitto sanzionato con la sola pena detentiva non pare possa essere inserito nelle ipotesi di depenalizzazione, la contravvenzione prevista dalla cosiddetta « Riforma Biagi » per colui che esige compensi dal lavoratore per avviarlo al lavoro, la contravvenzione prevista per la promozione o realizzazione di forme di vendita piramidali e di giochi o catene, le contravvenzioni previste dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna che contiene illeciti penali che sono puniti alternativamente con pena detentiva e pena pecuniaria ovvero o con la sola ammenda, il Codice risulterà completamente depenalizzato.

Il disegno di legge prevede – tanto per le ipotesi della lettera *a*) quanto per quelle della lettera *b*) – l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 15.000 euro.

La lettera *c*) prevede esclusivamente che, nel sanzionare le attuali contravvenzioni punite alternativamente con pena detentiva e pecuniaria, il Governo possa eventualmente aggiungere sanzioni amministrative accessorie, prevalentemente interdittive (« sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione »). In base alla lettera *d*) il Governo dovrà commisurare le sanzioni: alla gravità della violazione; alla reiterazione dell'illecito; all'opera svolta per eliminare o per attenuare le sue conseguenze; alla personalità dell'agente; alle condizioni economiche dell'agente.

È opportuno che sia chiarito se i criteri per commisurare le sanzioni debbano indirizzare il Governo nell'esercizio della delega ovvero se tali criteri siano essenzialmente rivolti all'autorità amministra-

tiva chiamata ad irrogare le sanzioni, come sembrerebbe dal tenore di alcuni criteri.

La lettera *e)* invita il Governo a individuare l'autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative, rispettando i criteri di riparto indicati nella legge n. 689 del 1981.

La lettera *f)* stabilisce che i decreti legislativi prevedano – a fronte dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria – la possibilità di definire il procedimento mediante il pagamento – anche rateizzato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata.

In materia di depenalizzazione vi è infine una questione estremamente rilevante che deve essere affrontata dalla Commissione: il disegno di legge delega non contiene alcuna previsione in ordine all'esigenza che il legislatore delegato preveda una apposita disciplina transitoria da accompagnare alla depenalizzazione.

Ricorda peraltro che, in assenza di una disciplina che disponga l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative previste per gli illeciti depenalizzati, la giurisprudenza della Cassazione penale (è diversa la posizione della Cassazione civile) esclude che i fatti commessi quando la fattispecie costituiva reato possano essere sanzionati. Non è possibile sanzionarli né in via penale (essendosi verificata una abrogatio criminis ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione e dell'articolo 2, comma 2, del codice penale), né quale illecito amministrativo, in quanto l'articolo 1 della legge n. 689 del 1981 stabilisce che «nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione» (comma 1) e che «le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e nei tempi in esse considerati» (comma 2).

La Cassazione penale ha costantemente affermato che, nel caso in cui le leggi di depenalizzazione non contemplino norme transitorie, il giudice penale deve dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, senza tuttavia rimettere

gli atti all'autorità amministrativa competente all'applicazione della sanzione pecuniaria.

L'articolo 3 del disegno di legge riguarda l'introduzione nel processo penale ordinario della sospensione del processo con messa alla prova. Scopo della nuova disciplina – ispirata alla nota probation di origine anglosassone – è quello di estendere il citato istituto, tipico del processo minorile, anche al processo penale per adulti in relazione a reati di minor gravità. Come si spiega nella relazione illustrativa, l'istituto «offre ai condannati per reati di minore allarme sociale un percorso di reinserimento alternativo e, al contempo, svolge una funzione deflattiva dei procedimenti penali in quanto è previsto che l'esito positivo della messa alla prova estingua il reato con sentenza pronunciata dal giudice».

Si tratta, come nel processo minorile, di una probation giudiziale che non presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna. Mentre nel processo minorile, la messa alla prova è disposta dal giudice, sentite le parti, qui l'applicazione dell'istituto è richiesta dall'imputato. Il giudice può accoglierla, in presenza dei presupposti (non è richiesto il parere del PM), sempre che pervenga nel termine che l'articolo 3 indica nella dichiarazione di apertura del dibattimento. Si rileva la mancata previsione di una possibile impugnativa da parte degli interessati della decisione del giudice (ordinanza) che ordina la sospensione del processo e la messa alla prova. Nel processo minorile è invece ammesso, in tali casi, il ricorso per cassazione del PM, dell'imputato o del suo difensore.

La sospensione del processo con messa alla prova sarà possibile solo in procedimenti per reati contravvenzionali o per delitti puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva (sola o congiunta a quella pecuniaria) non superiore a 4 anni. Come accennato, nel processo minorile la messa alla prova è sempre ammessa, anche per reati puniti con l'ergastolo.

La messa alla prova consiste nel lavoro di pubblica utilità ovvero una prestazione

non retribuita in favore della collettività (di durata minima di 10 giorni) da svolgere presso lo Stato, enti locali territoriali (regione, province, comuni) o altri enti o associazioni di volontariato. Pur se l'impegno lavorativo non deve pregiudicare le esigenze di studio, lavoro famiglia e salute dell'imputato, possono, dal giudice, essere imposte ulteriori prescrizioni di fare o non fare (sempre modificabili dal giudice nel corso della prova) relative ai rapporti col servizio sociale o sanitario, all'eliminazione delle conseguenze del danno, a misure limitative delle libertà personali (di dimora, di movimento, di frequentare determinati locali). Si osserva, in particolare, come non sia fissato un limite temporale massimo della prova. Nel processo minorile, si prevede un limite massimo di un anno di sospensione del processo ovvero di tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni. Inoltre, nulla è indicato in relazione agli effetti sulla prescrizione del periodo di sospensione del processo (nel processo minorile, il periodo di prova è scomputato dal calcolo della prescrizione).

La messa alla prova non può essere concessa per più di due volte ovvero per più di una volta in caso di reiterazione di reato della stessa indole.

Il giudice può revocare la misura:

- 1) per gravi e ripetute trasgressioni delle prescrizioni accessorie al lavoro svolto;
- 2) per rifiuto della prestazione di lavoro;
- 3) per commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole.

Al termine della messa alla prova se il comportamento dell'imputato è valutato positivamente, il giudice dichiara l'estinzione del reato. Qualora la prova sia valutata negativamente, il processo riprende il suo corso; si prevede, in tali ipotesi, che ai fini della (eventuale) deter-

minazione della pena, 5 giorni di lavoro di pubblica utilità siano equiparati a un giorno di pena detentiva ovvero a 250 euro di pena pecuniaria.

L'articolo 4 detta i principi e criteri direttivi della delega per la disciplina della sospensione del procedimento penale per gli imputati irreperibili. L'intervento appare necessario anche in riferimento alle numerose decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo relative al diritto dell'imputato, *ex* articolo 6 della Convenzione (ratificata con la legge n. 848/1955), ad essere presente al proprio processo e che, censurando l'Italia per la violazione del diritto anzidetto, impongono al nostro Paese un obbligo di conformazione della disciplina nazionale.

La giurisprudenza sovranazionale ammette, quindi, che un soggetto possa essere processato in contumacia, purché l'ordinamento interno preveda una sorta di automatismo in forza del quale venga garantito una nuova valutazione nel merito in favore del contumace che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento a suo carico.

Per conformarsi a tale indirizzo interpretativo, il legislatore ha attuato una modifica all'articolo 175 c.p.p., in tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale (decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 60), modifica che – anche rispondendo alla citata pronuncia d'incostituzionalità del 2009 – avrebbe dovuto porre argine alle condanne dell'Italia in tema di processo contumaciale. Ma così non è stato.

I principi e criteri di delega stabiliti dall'articolo 4 ruotano intorno a due diverse discipline, configurabili a seconda che l'assenza dell'imputato al processo sia incolpevole ovvero a lui addebitabile.

Infatti, si prevede nel primo caso ; che, ove la prima citazione non sia stata notificata all'imputato con modalità che abbiano garantito l'effettiva conoscenza del procedimento (sostanzialmente, non sia stata notificata nelle mani dell'imputato), all'assenza di questi alla prima udienza dibattimentale consegua l'obbligo di rin-

novo della citazione, da notificare personalmente all'imputato o, « a mani » di persona con lui convivente (lettera *a*); l'obbligo del giudice di sospendere il processo quando la nuova notificazione non sia risultata possibile (quindi, per irreperibilità dell'imputato o del suo convivente); fa eccezione l'ipotesi di possibile pronuncia, già in tale fase, di sentenza di proscioglimento o di non doversi procedere (lettera *b*). Dall'ordinanza di sospensione del processo (annotata, ai sensi della successiva lettera *g*) nella banca dati delle forze di polizia di cui all'articolo 8 della L. n. 121/1981) decorre la sospensione della prescrizione per un periodo massimo pari a quello per la prescrizione del reato (lettera *f*);

Nel secondo caso (ovvero assenza addebitabile all'imputato) – con eccezione del caso in cui l'imputato dimostri di non avere effettivamente avuto conoscenza del procedimento – operano specifiche presunzioni legali di conoscenza del processo che comportano l'esclusione dell'applicazione della citata disciplina di favore sul rinnovo della citazione e sospensione del procedimento (lettera *c*). Si tratta delle seguenti: l'imputato, nel corso del procedimento in oggetto, è stato arrestato, fermato o sottoposto ad altra misura cautelare (n. 1), dagli atti emerge comunque che l'imputato conoscesse l'esistenza del procedimento che lo riguarda e che l'assenza al processo risulti volontaria (n. 2); si procede per i delitti di particolare allarme sociale di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di rito penale (n. 3).

Sono previsti ulteriori criteri direttivi della delega sulla contumacia che riguardano tra l'altro la previsione che il giudice debba disporre la prosecuzione del processo in assenza dell'imputato se questi non compare alla prima udienza e mancano i presupposti per la sospensione, ovvero quando sia impossibile una citazione notificata di persona all'imputato o al suo convivente (lettera *d*).

L'articolo 5 prevede l'introduzione nel codice penale e nella normativa complementare delle pene detentive non carce-

rarie, presso l'abitazione, sulla base di alcuni principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega.

Nella relazione illustrativa si osserva che si tratta di modifiche in linea con gli obiettivi generali del provvedimento legislativo, che intende realizzare un'equilibrata politica di « decarcerizzazione » e dare effettività al principio del minor sacrificio possibile della libertà personale.

È molto interessante notare che il Governo nella relazione espressamente riconosce che attraverso le nuove pene detentive non carcerarie, il condannato non dovrà più subire l'inadeguatezza del sistema penitenziario e la relativa ingiustificata compressione del diritto a un'esecuzione della pena ispirata al principio non solo di rieducazione, ma anche di umanità. Si tratta, pertanto, di disposizioni che conciliano i fondamentali obiettivi di un moderno sistema penale ispirato ai principi non soltanto di necessità, legalità, proporzionalità, personalità della pena, ma anche di rieducazione e umanizzazione della stessa secondo il disposto dell'articolo 27 della Costituzione, che ha inteso bandire ogni trattamento disumano e crudele, escludendo dalla pena ogni afflizione che non sia inscindibilmente connessa alla restrizione della libertà personale.

Ancora più importante è il richiamo nella relazione alla sentenza Sulejmanovic contra Italia del 2009, in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha per la prima volta pronunciato una condanna nei confronti dell'Italia per violazione dell'articolo 3 della CEDU, a norma del quale « Nessuno può essere sottoposto a (...) pene o trattamenti inumani o degradanti ».

Le nuove disposizioni in esame sono pertanto preordinate anche a ovviare alla drammaticità del problema del sovraffollamento carcerario di cui soffre il nostro sistema penitenziario e su cui si era anche di recente già intervenuti con la legge 26 novembre 2010, n. 199, recante « Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi »

Sono interessati dall'applicazione delle pene detentive non carcerarie i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni e le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto (da cinque giorni a tre anni).

Per tali reati la pena detentiva principale è la reclusione presso l'abitazione o altro luogo di privata dimora, anche per fasce orarie o per giorni della settimana.

Per i delitti la misura minima è di 15 gg. e quella massima di 4 anni, salvo che si tratti del reato di atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* c.p.

Per le contravvenzioni, la misura minima della pena detentiva non carceraria è di 5 gg. e quella massima di 3 anni.

Il giudice potrà prescrivere particolari modalità di controllo, esercitate attraverso mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.

Le pene detentive non carcerarie non si applicano qualora la reclusione o l'arresto presso l'abitazione o un altro luogo di privata dimora non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.

In fine, nella fase dell'esecuzione della pena, il giudice può sostituire le pene detentive non carcerarie con le pene della reclusione o dell'arresto, qualora non risulti disponibile un'abitazione o un altro luogo di privata dimora idoneo ad assicurare la custodia del condannato.

Si ricorda inoltre che con la legge n. 199 del 2010 è stata introdotta la possibilità di scontare presso la propria abitazione, o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, la pena detentiva non superiore a diciotto mesi (termine così modificato dal decreto-legge 211/2011, convertito dalla legge 9/2012), anche residua di pena maggiore.

L'istituto è destinato ad operare fino alla completa attuazione del « Piano carceri », nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.

Potrebbe rivelarsi utile precisare già nella legge delega quale sia il rapporto tra

la nuova disciplina delle pene detentive non carcerarie, da un lato, e, dall'altro, le attuali misure alternative alla detenzione e la permanenza domiciliare per i reati di competenza del giudice di pace. Infatti, il vincolo per i decreti legislativi di contenere le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia, previsto dall'articolo 6, comma 3, del disegno di legge, potrebbe rivelarsi fin troppo generico.

L'articolo 6 disciplina il procedimento per l'esercizio della delega, il cui termine è fissato in dodici mesi.

Si prevede che gli schemi dei decreti legislativi, dopo la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. A tale proposito sarebbe opportuno prevedere elementi di maggiore rafforzamento del ruolo del Parlamento – e in particolare delle Commissioni – nel controllo sull'esercizio della delega, stabilendo eventualmente adempimenti aggiuntivi in capo al Governo per il caso in cui non intenda dare seguito ai pareri parlamentari (ad esempio, obbligo di relazione o di nuovo parere parlamentare).

Si prevede inoltre che i decreti legislativi debbono contenere le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia. In realtà questa disposizione pare assimilabile ad un rinvio in bianco, non essendo circoscritto in alcun modo l'ambito discrezionale del legislatore delegato.

L'articolo 7 reca la clausola relativa al divieto di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e all'invarianza finanziaria per le pubbliche amministrazioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.

C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

INTERROGAZIONI

Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 14.15.

5-05752 Ferranti: Sul regime di trascrizione degli atti dibattimentali.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI (PD) rileva come il Governo abbia risposto in modo parziale ai quesiti posti nell'atto do sindacato ispettivo, forse per la particolare complessità del tema. Pur comprendendo le ragioni

che hanno condotto alla centralizzazione delle gare d'appalto relativa al servizio di trascrizione degli atti dibattimentali e dell'Ufficio del GIP, sottolinea come tale centralizzazione abbia anche prodotto delle disfunzioni. LE gare d'appalto vengono infatti vinte da raggruppamenti di imprese che dimostrano di non garantire la qualità e segretezza del servizio. Occorre, al contrario, contemperare l'esigenza del contenimento della spesa con l'esigenza della qualità della prestazione, eventualmente consentendo ai capi degli uffici giudiziari di svolgere i necessari controlli. Esprime quindi forti perplessità sulla reale efficacia del « Portale nazionale » cui si fa riferimento nella risposta.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. C. 3070, approvata dal Senato.

ALLEGATO

Interrogazione n. 5-05752 Ferranti: Sul regime di trascrizione degli atti dibattimentali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Ferranti, voglio rammentare che la materia della trascrizione degli atti dibattimentali e dell'Ufficio Gip è compiutamente disciplinata dagli articoli 134 e seguenti del codice di procedura penale, nonché dall'articolo 51 disp. att. codice procedura penale, così come modificato dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168.

Gli atti del procedimento penale devono necessariamente essere documentati perché se ne possa conservare traccia e, in un sistema accusatorio, improntato al principio di oralità, tale documentazione delle attività procedimentali deve rispondere ad esigenze di celerità, fedeltà e completezza. La documentazione risulta essere, infatti, strumentale alla conservazione e rappresentazione dell'atto, al fine di consentire a distanza di tempo, nella stessa fase del procedimento, in fasi successive o anche nel corso degli eventuali gradi di impugnazione, la rievocazione di quanto è stato compiuto, il controllo sullo svolgimento delle attività processuali espletate ed il riesame del giudizio. Spetterà, poi, al giudice, in relazione alle concrete esigenze processuali, la scelta del regime di verbalizzazione più idoneo a soddisfarle (integrale, riassuntiva, con riproduzione manuale, fonografica o audiovisiva o con stenotipia), così come anche statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza del 28 novembre 1990, n. 529.

Ciò premesso, passando ora ad esaminare le problematiche specifiche evidenziate nell'atto di sindacato ispettivo, posso rappresentare i seguenti elementi informa-

tivi, acquisiti tramite il competente Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria.

L'attuale appalto di servizi per la documentazione degli atti processuali penali prevede la gestione centralizzata del contratto e della sua esecuzione anche se l'articolo 51, terzo comma, disp. att. codice di procedura penale contempla effettivamente la possibilità di «decentrare» le procedure finalizzate alla stipula dei relativi contratti ai Presidenti di Corte di Appello, previo parere del Direttore Generale della Giustizia Penale.

Va rilevato, al riguardo, che la scelta operativa della centralizzazione dei contratti e della relativa esecuzione è stata diretta conseguenza dell'attività di monitoraggio e di analisi della spesa sostenuta sul territorio nazionale (effettuate nel 2005) per la gestione del servizio che, all'epoca, era invece decentrata, con delega ai Presidenti di Corte di Appello per la stipula dei contratti in sede locale. In tale occasione si è potuto constatare che proprio il sistema gestionale decentrato aveva generato una lievitazione non sostenibile della spesa, imputabile alla diversificazione dei prezzi di mercato del servizio offerti dai diversi operatori del settore in sede locale.

Per tale ragione, l'Amministrazione ha assunto la decisione di centralizzare l'appalto, diminuendo la base d'asta rispetto al conteggio complessivo dei costi, così come rilevati sino a quel momento.

Deve, inoltre, evidenziarsi che il nuovo sistema di erogazione del servizio ha previsto la centralizzazione del controllo relativo al servizio mediante la creazione di un apposito Portale nazionale destinato a

monitorare sia la quantità di produzione documentale – ai fini del pagamento dei corrispettivi – sia la qualità ed i livelli del servizio, al fine di adottare gli eventuali opportuni interventi correttivi per la eliminazione delle inefficienze, prevedendo anche l'applicazione di penali.

Attualmente, il sistema è gestito con le medesime modalità, seppur con una suddivisione dei lotti di gara fra Nord, Centro e Sud, disposta nei 2009 per favorire una maggior concorrenza tra gli operatori del settore.

Per tale complesso di ragioni, la possibilità di ritornare nuovamente al decentramento del servizio non è attualmente oggetto di studio, tenuto altresì conto che sarebbe tecnicamente impossibile mantenere in funzione il sistema costituito dal Portale nazionale per il controllo sull'esecuzione del contratto.

Va infine segnalato che è in corso di pubblicazione il nuovo bando di gara, nel quale sarà contemplato un ulteriore miglioramento del sistema di Portale: esso

dovrà infatti garantire una maggiore sicurezza dei dati ed un più ampio accesso agli stessi da parte degli uffici giudiziari in sede locale, mantenendo a livello centrale il controllo sulla produzione qualitativa e quantitativa dei servizi.

Per completezza espositiva, il competente Dipartimento ha peraltro precisato che l'avviso di preinformazione di gara citato nell'interrogazione è stato successivamente rettificato, con nuova pubblicazione in data 8 novembre 2011, a causa dei tagli lineari di spesa intervenuti su tutti i capitoli di spesa della Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, tra cui anche quelle destinate alla acquisizione del servizio in questione (cap. 1451.28).

Per tale ragione, è stato necessario rivedere tutti i documenti di gara e le stesse previsioni di spesa, riducendo ulteriormente la base d'asta, con conseguente inevitabile ritardo nell'*iter* di svolgimento dell'attività preparatoria alla pubblicazione del nuovo bando di gara.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00671 Vernetti: Sulla violazione dei diritti umani dei popoli della Papua Occidentale (Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00169)	67
ALLEGATO (Nuova formulazione approvata dalla Commissione)	69
Sui lavori della Commissione	68
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68

RISOLUZIONI

Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 9.05.

7-00671 Vernetti: Sulla violazione dei diritti umani dei popoli della Papua Occidentale.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00169).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Gianni VERNETTI (Misto-ApI) nell'illustrare la risoluzione in titolo, sottoscritta anche dai colleghi Brugger e Zeller, segnala che la drammatica condizione in cui versano i popoli della Papua Occidentali è da ricondurre allo svolgersi del processo di decolonizzazione in quell'area del mondo. Osserva che tale situazione presenta analogie con quella di Timor Est con la differenza di non potere contare su per-

sonalità di spicco, capaci di attirare l'attenzione internazionale come per Timor Est avvenne grazie al presidente José Manuel Ramos-Horta, insignito del premio Nobel per la pace. Sottolinea che nella Papua Occidentale il governo indonesiano reprime duramente le istanze autonomiste e democratiche della popolazione e attua una politica di sfruttamento intensivo delle risorse naturali del territorio. Segnala che la popolazione della Papua Occidentale si distingue sul piano etnico dai popoli del sudest indonesiano, condividendo semmai talune caratteristiche degli aborigeni australiani. Fa presente che il Congresso degli Stati Uniti e il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite si sono occupati di questa situazione e che l'attivazione della Camera dei deputati può contribuire a stimolare l'attenzione da parte della diplomazia internazionale ed europea in particolare. Dà conto del particolare interessamento alla questione da parte dei colleghi della SVP, che si spiega con la loro particolare sensibilità sui temi dell'autonomia e della tutela delle minoranze. Presenta quindi una nuova formulazione della risoluzione in titolo (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA dichiara l'assenso del Governo sulla nuova formulazione della risoluzione, testè presentata dall'onorevole Verneti, di cui condivide le preoccupazioni a causa delle violenze perpetrate dall'esercito indonesiano ai danni della popolazione. Segnala che le iniziative assunte a livello internazionale hanno sortito effetti positivi, inducendo il governo di Jakarta ad avviare incontri con i rappresentanti delle chiese locali e ad individuare un proprio inviato speciale. Considerato che a tali progressi sono però seguiti ulteriori atti di violenza, occorre a suo avviso fare « massa critica » per elevare il grado di conoscenza e di sensibilizzazione a livello internazionale.

Francesco TEMPESTINI (PD) ritiene che l'iniziativa assunta dai colleghi presentatori della risoluzione sia assai opportuna anche perché induce il Parlamento ad accrescere il proprio grado di attenzione su crisi umanitarie colpevolmente dimenticate in quanto estranee ad interessi riconosciuti come strategici. Nel preannunciare ulteriori iniziative relative a contesti di crisi considerati minori e dunque trascurati, sottolinea che il tema della Papua Occidentale chiama in causa la questione globale della deforestazione, le cui conseguente incombono sulla popolazione mondiale.

Enrico PIANETTA (PdL) si associa alle considerazioni dei colleghi Verneti e Tempestini, auspicando un'azione più decisa da parte dell'Unione europea.

Gianni VERNETTI (PD) segnala che nel più recente rapporto dell'UNEP, agenzia onusiana preposta alle questioni ambien-

tali, l'Indonesia è il Paese con la più alta percentuale di deforestazione in proporzione al proprio territorio, superando Paesi più noti per la tematica, come ad esempio il Brasile. Concorda, infine, con il richiamo del collega Pianetta alle responsabilità dell'Europa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la nuova formulazione della risoluzione in titolo, che assume il n. 8-00169.

Sui lavori della Commissione.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi ieri pomeriggio, ha previsto nel mese di maggio l'esame in Assemblea della proposta di legge C. 5058 Li Gotti, approvata dal Senato, recante la Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, il cui *iter* è stato appena avviato dalla Commissione. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che per riunirsi, apprezzerà tale circostanza ed assumerà le determinazioni del caso.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 9.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.55.

ALLEGATO

**Risoluzione n. 7-00671 Verneti: Sulla violazione
dei diritti umani dei popoli della Papua Occidentale**

NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

premessi che:

le notizie sulle violazioni dei diritti umani dei popoli della Papua Occidentale fanno indignare il mondo intero;

da ormai quasi cinquant'anni è in corso un conflitto in cui sono soffocate la dignità umana e le aspirazioni autonomiste dei popoli della Papua Occidentale; l'esercito indonesiano infatti non si limita a bombardare le postazioni dell'OPM (Movimento per la Papua libera), ma terrorizza la popolazione civile ed i profughi che cercano riparo nel vicino stato sovrano della Papua-Nuova Guinea. Le stime parlano di oltre 100 mila papuani vittime dal 1963 ad oggi;

i 250 popoli della Papua Occidentale, oltre che allo sfruttamento delle proprie risorse naturali, sono minacciati dal cambiamento forzato della struttura demografica, in quanto l'Indonesia ha messo in atto un gigantesco programma migratorio per cui migliaia di persone provenienti da altre isole, in particolare da Giava, vengono fatte insediare sul territorio. Tale programma serve non solo per debilitare il movimento dell'autonomia, ma anche per sfruttare meglio i giacimenti delle materie prime della regione e a portare avanti una deforestazione sistematica distruggendo l'*habitat* naturale sia delle popolazioni indigene che del mondo animale;

la Papua Occidentale è una terra con molte risorse naturali: minerali pre-

ziosi, petrolio, gas naturale e legname. Nonostante ciò, gran parte della popolazione vive ai limiti della sopravvivenza, perché queste ricchezze vengono sfruttate dalle multinazionali straniere e dal governo indonesiano, come dimostra il caso della miniera d'oro e rame più grande del mondo, il cui impatto ambientale è devastante tanto che le tribù locali sono state costrette ad abbandonare le loro terre vicine una volta iniziate le estrazioni. I detriti della miniera causano un vero disastro ecologico;

il 4 ottobre 2010 si è tenuta un'udienza pubblica presso il Congresso degli Stati Uniti per ascoltare accademici e testimoni papuani sulle violazioni dei diritti umani nella Papua Occidentale in cui è stato ribadito che l'Indonesia ha deliberatamente e sistematicamente commesso crimini contro l'umanità;

la scelta dei popoli Papuani di una maggiore autonomia, pur nel rispetto dell'integrità territoriale dello Stato indonesiano, è il modo più adeguato per conservare la loro lingua e cultura, nonché la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali;

la provincia autonoma di Bolzano è la dimostrazione che i conflitti possono avere una soluzione non violenta e rispettosa dei diritti di tutte le parti, che è possibile conservare le identità e le culture dei popoli, anche se minoritari, attraverso forme di autonomia, che i diritti delle minoranze sono pienamente compatibili

con la sovranità di uno Stato e con l'unità dello stesso,

impegna il Governo

a promuovere, nel quadro dell'Unione Europea, un passo nei confronti della Repubblica d'Indonesia per contrastare lo

sfruttamento delle popolazioni della Papua occidentale e del loro ricco territorio e per favorire la ripresa del dialogo tra il governo indonesiano e la provincia di Papua occidentale, finalizzato a individuare una soluzione politica che garantisca un'autonomia culturale, politica e religiosa.

(8-00169) « Verneti, Brugger, Zeller ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).

Audizione del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, Corrado Passera (*Svolgimento e conclusione*) 71

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 (*Rinvio dell'esame*) 72

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione*) 72

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 76

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 74

5-06512 Misiani ed altri: Sulle conseguenze delle nuove disposizioni in materia di tesoreria unica per l'autonomia degli enti locali 74

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 80

5-06513 Commercio ed altri: Sulle risorse dovute dalla Provincia autonoma di Bolzano in relazione al maggior gettito derivante dalla nuova disciplina dell'imposta municipale propria 74

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 81

5-06514 Bitonci ed altri: Sui limiti di indebitamento degli enti locali 75

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 82

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 75

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).

Audizione del professor Giulio Sapelli, ordinario di economia politica e storia economica dell'Università di Milano (*Svolgimento e conclusione*) 75

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, Corrado Passera.

La seduta comincia alle 8.45.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).

Audizione del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, Corrado Passera.
(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro Corrado PASSERA svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Pier Paolo BARETTA (PD), Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), Renato CAMBURSANO (Misto), Roberto SIMONETTI (LNP), Lino DUILIO (PD), Ludovico VICO (PD), Maria Teresa ARMOSINO (PdL), Massimo BITONCI (LNP), Amedeo CICCANTI (UdCpTP), Francesco BOCCIA (PD), Alfredo MANTOVANO (PdL), Antonio BORGHESI (IdV), Maino MARCHI (PD), Mario BACCINI (PdL), ai quali replica il Ministro Corrado PASSERA.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il Ministro per il suo intervento. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 10.30.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale.

Atto n. 425.

(Rinvio dell'esame).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, constatata l'assenza del rappresentante del Governo, rinvia l'esame dello schema di decreto legislativo ad una seduta da convocare al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 10.35.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale.

Atto n. 425.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizioni e osservazione).

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, con riferimento alle osservazioni formulate dal presidente Giorgetti e dai colleghi Borghesi, Simonetti, Cambursano, Polledri e Tabacci, fornisce alcune precisazioni. Ricorda che, in primo luogo, l'onorevole Borghesi ha rilevato come, nella proposta di parere dei relatori presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, sarebbe inopportuno il previsto intervento del legislatore regionale sull'ordinamento di Roma capitale. In proposito, nell'osservare come tale aspetto esuli dalla diretta competenza della Commissione bilancio e non sia oggetto nemmeno della proposta di parere da lui presentata, rileva che tuttavia, come ha avuto modo di chiarire nella seduta di ieri, l'onorevole Causi, che è anche uno dei due relatori presso Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, la for-

mulazione individuata rappresenta un punto di equilibrio tra le diverse posizioni tra il Governo e il Parlamento, emerse nel corso del dibattito presso la Commissione bicamerale, ed appare rispettosa delle diverse disposizioni costituzionali. Sempre in riferimento all'obiezione dell'onorevole Borghesi, secondo la quale la clausola generale di neutralità finanziaria non sarebbe adeguata, osserva come la medesima è contenuta nello schema di decreto legislativo presentato alle Camere all'articolo 12, comma 4, e come la sua formulazione appaia conforme alla legge di delega e sufficientemente esplicita da non necessitare di una riformulazione. Ricorda quindi che gli onorevoli Simonetti, Cambursano e Tabacci hanno svolto talune osservazioni sostanzialmente relative alla deroga ai limiti imposti dal patto di stabilità in riferimento alle spese anche per gli interventi infrastrutturali nel territorio di Roma capitale di cui all'articolo 1-ter, ed alle relative eventuali criticità di carattere finanziario. Premette in proposito che, secondo un modo di procedere consolidato già nella prima parte della legislatura, la sua proposta di parere ha tenuto conto della proposta di parere presentata presso la Commissione parlamentare per il federalismo fiscale, sottolineando come sia questo un accorgimento necessario al fine di assicurare una qualche effettività al lavoro svolto dalla Commissione che solo in tal modo può incidere realmente sugli esiti della complessiva attività consultiva svolta dagli organi parlamentari. In particolare, precisa che l'inserimento del riferimento all'articolo 1-ter, nel comma 2 dell'articolo 11-bis, deriva dalla necessità di tenere conto degli esiti del lavoro condotto presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e che non aveva ricevuto ancora la necessaria formalizzazione per la sovrapposizione dei lavori relativi al testo nelle diverse sedi competenti. Evidenzia che l'inserimento della richiamata disposizione ha consentito tuttavia la valutazione da parte del relatore dei relativi effetti finanziari e quindi la predisposizione della clausola di copertura di cui al comma 3

del medesimo articolo 11-bis. A tale specifico riguardo, anche in relazione alle perplessità espresse dal presidente Giorgetti, fa presente di aver provveduto a riformulare la proposta di parere nel senso di chiarire che l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie a compensare gli effetti finanziari derivanti dall'ampliamento delle fattispecie di deroga al patto di stabilità interno attraverso la legge di stabilità debba essere preventiva e non successiva all'attuazione dei relativi interventi. A suo avviso, tale precisazione è idonea a superare i dubbi relativi al rischio di aumenti incontrollati della spesa in riferimento a Roma capitale. Condivide, poi, le osservazioni dell'onorevole Tabacci che ha sottolineato l'opportunità di prevedere deroghe al patto di stabilità allorché le stesse siano motivate da interessi nazionali o da impegni internazionali dell'Italia. Osserva tuttavia come il provvedimento al nostro esame, attuativo di una delega legislativa relativa alla disciplina dell'ordinamento di Roma capitale, possa ritenersi conforme a tali criteri in quanto sono proprio il rilievo costituzionale e la funzione nazionale riconosciuta alla città di Roma a giustificare le peculiarità del provvedimento al nostro esame. Fa infine presente che, a un più attento esame, sembrano presentare profili di criticità i commi 4 e 5 dell'articolo 11 della nuova proposta di parere della commissione bicamerale. In proposito, dichiara di avere provveduto ad inserire nella proposta di parere un'ulteriore condizione volta a sottolineare la necessità di sostituire i predetti commi 4 e 5 con un unico comma di portata più circoscritta, che si limiti a prevedere la possibilità per il commissario straordinario di avvalersi dell'avvocatura di Roma capitale sulla base di una convenzione che non preveda l'attribuzione di compensi aggiuntivi. Ciò premesso illustra l'ulteriore nuova formulazione della sua proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

Roberto SIMONETTI (LNP), in relazione alle dichiarazioni del relatore, osserva che, ad avviso del suo gruppo, permangono nella proposta di parere talune disposizioni fuori delega, come l'inserimento di deroghe al patto di stabilità interno per Roma capitale, idonee a provocare conseguenze negative sotto il profilo finanziario. Annuncia pertanto il voto contrario del suo alla proposta di parere formulata dal relatore, riservandosi di intervenire nel merito nel corso della seduta della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06512 Misiani ed altri: Sulle conseguenze delle nuove disposizioni in materia di tesoreria unica per l'autonomia degli enti locali.

Maino MARCHI (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maino MARCHI (PD), in sede di replica, evidenzia di non poter dichiararsi soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, segnalando come gli enti locali stiano sollevando un ampio contenzioso con riferimento alle disposizioni in materia di tesoreria unica contenute nel decreto-legge n. 1 del 2012, recentemente convertito con la legge n. 27 del 2012. Osserva, peraltro, come il provvedimento si inserisca in quadro già estremamente problematico per la finanza locale, aggravato dalle rigidità derivanti dall'applicazione delle vigenti regole del patto di stabilità interno, il cui superamento è previsto dall'articolo 28 del decreto-legge n. 201 del 2011. In questo contesto, ritiene che gli enti territoriali non rappresentino un problema per l'Italia, ma parte della soluzione ed auspica che il dialogo avviato con il Governo porti al superamento delle difficoltà che, allo stato, interessano regioni ed enti locali.

5-06513 Commercio ed altri: Sulle risorse dovute dalla Provincia autonoma di Bolzano in relazione al maggior gettito derivante dalla nuova disciplina dell'imposta municipale propria.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo, riportandosi al testo dell'atto presentato.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) replicando, osserva come sia difficile ritenersi soddisfatti in riferimento alla questione oggetto dell'interrogazione. Ringrazia tuttavia il rappresentante del Governo per avere fornito elementi di certezza ai comuni della Provincia autonoma di Bolzano ai fini della predisposizione dei relativi bilanci. Ricorda come sia comunque pen-

dente davanti alla Corte costituzionale un ricorso della Provincia autonoma di Bolzano per contestare la metodologia applicata dallo Stato nella determinazione delle risorse da attribuire alla medesima Provincia autonoma in applicazione della nuova imposta municipale propria, auspicando che la Corte possa fare giustizia sulla questione.

5-06514 Bitonci ed altri: Sui limiti di indebitamento degli enti locali.

Massimo BITONCI (LNP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Massimo BITONCI (LNP) replicando, sottolinea come la gestione finanziaria degli enti locali sia sempre più ingessata dai vincoli previsti dalla legislazione vigente ed osserva, pertanto, come anche le aperture contenute nella risposta del rappresentante del Governo non risolvano i problemi dei comuni, che non sanno come far quadrare i bilanci che devono presentare. Ritiene, pertanto, che sia urgente un intervento del Governo su queste materie, anche in considerazione della circostanza che l'Esecutivo è intervenuto con decreti-legge sulle materie più disperate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 15.20.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).

Audizione del professor Giulio Sapelli, ordinario di economia politica e storia economica dell'Università di Milano.

(Svolgimento e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giulio SAPELLI, *ordinario di economia politica e storia economica dell'Università di Milano*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Renato CAMBURSANO (Misto), Amedeo CICCANTI (UdCpTP), Claudio D'AMICO (LNP) e Lino DUILIO (PD), ai quali replica Giulio SAPELLI, *ordinario di economia politica e storia economica dell'Università di Milano*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il professor Sapelli per il significativo contributo fornito all'indagine conoscitiva. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (Atto n. 425).**PARERE APPROVATO**

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (atto n. 425);

considerata la nuova formulazione della proposta di parere presentata dai relatori presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 20 marzo 2012;

rilevato che:

l'articolo 1-*bis*, contenuto nella nuova formulazione della proposta di parere presentata dai relatori disciplina, in linea con quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, la determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica, ma non prevede alcun finanziamento di detti costi a carico del bilancio dello Stato, in quanto tali costi rilevano solo ai fini della loro esclusione dai saldi finanziari utili ai fini del rispetto del patto di stabilità interno;

le disposizioni dell'articolo 1-*ter* contenuto nella medesima proposta di parere rivestono un rilievo essenzialmente ordinamentale e non producono effetti diretti di carattere finanziario;

è necessario modificare le disposizioni dell'articolo 5, comma 2, al fine di precisare univocamente che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto debba altresì assicurare l'attuazione del comma 1, anche al fine di assicurare la separazione tra le funzioni di vigilanza e le funzioni di gestione;

al fine di garantire la neutralità finanziaria del conferimento delle funzioni in materia di protezione civile, occorre modificare la clausola di invarianza contenuta nell'articolo 10 comma 1, al fine di fare riferimento al più ampio aggregato della finanza pubblica;

i commi 4 e 5 dell'articolo 11 di cui alla nuova formulazione della proposta di parere paiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

è opportuno introdurre una disciplina dell'applicazione del patto di stabilità interno a Roma capitale, individuando le modalità di concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in linea con quelle previste, in via transitoria, dall'articolo 31, comma 22, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

al fine di garantire che il trasferimento delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite a Roma capitale non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le disposizioni dell'articolo 12 devono essere riformulate specificando in particolare che all'atto del trasferimento le amministrazioni interessate procedano alla contestuale riduzione delle dotazioni organiche, delle strutture e delle risorse finanziarie afferenti alle funzioni conferite;

segnalata l'esigenza che sia rispettato l'oggetto della delega legislativa di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

dopo l'articolo 1 aggiungere i seguenti:

ART. 1-bis. – (Determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica) – 1. In attuazione dell'articolo 24, comma 5, della legge delega, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è determinato il maggior onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto conto anche dei benefici economici che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito delle entrate tributarie statali e locali.

2. L'onere di cui al comma 1 è quantificato su proposta elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che si avvale della collaborazione dell'Istituto per la finanza e l'economia locale – IFEL, e approvata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

ART. 1-ter. – (Programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma capitale) – 1. Ai fini dell'individuazione ed attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale connessi al ruolo di capitale della Repubblica, ivi inclusi quelli inerenti all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 3, della legge delega, Roma capitale adotta, per l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essa spettanti in conformità ai documenti di finanza pubblica, il metodo della programmazione pluriennale.

2. Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi individuati ai sensi del comma 1, la cui realizzazione è perseguita mediante una più stretta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, Roma capitale stipula una apposita intesa istituzionale di programma con la Regione

Lazio e con le amministrazioni centrali competenti che costituisce il quadro di riferimento per la sottoscrizione degli strumenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in quanto applicabile, all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

3. L'intesa istituzionale di programma di cui al comma 2 è approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli interventi previsti dall'intesa istituzionale di programma possono essere inseriti nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con le modalità previste dai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo 1.

4. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, le amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle allo scopo autorizzate ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 novembre 2010, in materia di perequazione infrastrutturale.

5. Sono abrogati gli articoli da 1 a 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni.;

all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: sono definite le modalità di *aggiungere le seguenti:* attuazione del comma 1, anche al fine di assicurare la separazione tra le funzioni di vigilanza e le funzioni e di gestione, e.;

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Lo Statuto della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma è adeguato a quanto disposto dal presente articolo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2;

all'articolo 10, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11 – (*Organizzazione e personale*).

– 1. Roma capitale disciplina, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Con appositi regolamenti provvede a disciplinare l'ordinamento del personale appartenente alla polizia locale e ad organizzare i relativi uffici nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. La potestà regolamentare di cui al comma 1 si esercita nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché delle altre disposizioni vigenti in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni e degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata integrativa.

3. La Giunta capitolina, nell'esercizio dell'autonomia normativa, finanziaria e organizzativa di Roma capitale, provvede alla definizione della dotazione organica in ragione dell'acquisizione e dello sviluppo delle funzioni conferite a Roma capitale, nel rispetto della vigente normativa in materia di personale riguardante gli enti locali.

4. Ferma restando l'autonomia e la distinzione tra gli enti Roma capitale e la gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei giudizi promossi da e contro la gestione ed attinenti affari inseriti o da inserire nel piano di rientro, in deroga all'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, il Commissario straordinario si avvale dell'Avvocatura di Roma capitale per la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio, alle condizioni previste da apposta

convenzione e, in ogni caso, senza l'attribuzione di compensi aggiuntivi per l'attività prestata.;

dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis – (*Disposizioni finanziarie*).

– 1. Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni.

2. Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono computate le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale in attuazione dell'articolo 24 della legge delega e del presente decreto. Non sono altresì computate le spese relative all'esercizio delle funzioni e all'attuazione degli interventi di cui rispettivamente agli articoli 1-bis e 1-ter del presente decreto.

3. La legge di stabilità provvede alla previa individuazione delle risorse eventualmente necessarie alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dagli articoli 1-bis e 1-ter del presente decreto.

4. Le risorse destinate dallo Stato ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono erogate direttamente a Roma capitale, secondo modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.;

all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal presente decreto si provvede, sentite Roma capitale e le amministrazioni di provenienza interessate, previa verifica degli organici disponibili e dei fabbisogni dell'amministrazione di Roma capitale correlati al conferimento delle funzioni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I decreti di cui al precedente periodo definiscono altresì forme e meccanismi procedurali del trasferimento. Al fine di assicurare che non si determinino

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i medesimi decreti si provvede alla contestuale e corrispondente riduzione delle dotazioni organiche, delle strutture e delle risorse finanziarie delle amministrazioni che, in conformità al presente decreto, conferiscono funzioni a Roma capitale.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: trasferimento delle risorse umane aggiungere le seguenti: , strumentali »;

e con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 11, valuti il Governo l'opportunità di introdurre misure che, anche a fini di semplificazione, prevedano, in via generale, che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio di Roma capitale spettano agli avvocati dell'Avvocatura capitolina, senza bisogno di mandato ».

ALLEGATO 2

5-06512 Misiani ed altri: Sulle conseguenze delle nuove disposizioni in materia di tesoreria unica per l'autonomia degli enti locali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Misiani ed altri pongono quesiti in ordine alle disposizioni relative alla Tesoreria unica.

Al riguardo, occorre premettere che l'articolo 35, commi 8-13, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito nella legge n. 27 del 2012, non stabilisce un mero ritorno al regime di tesoreria unica cosiddetta tradizionale, ma solo una temporanea sospensione del regime di tesoreria unica mista per un periodo determinato, fino al 31 dicembre 2014.

Non si tratta, quindi, di un arretramento rispetto alla filosofia che ha ispirato il processo federalista in atto, ma solo una temporanea misura per far fronte a esigenze contingenti di liquidità del settore statale.

Per quanto riguarda, poi, i rapporti degli Enti con i loro tesoriери, la riduzione della giacenza media detenuta presso gli stessi (solo le risorse rivenienti da operazioni di mutuo non sorrette da contributo pubblico continuano a essere depositate presso il tesoriере) può comportare al massimo una riconsiderazione del rapporto contrattuale. Non si ritiene a questo proposito che si possa invocare un inadempiamento del rapporto e d'altra parte,

come già evidenziato, la temporaneità della misura consente di limitare la questione entro un perimetro temporale definito che si ritiene non pregiudichi i reciproci rapporti di collaborazione.

Con riferimento alla posizione espressa dall'ANCI, fermo il diritto degli enti di impugnare i provvedimenti dai quali discende l'assoggettamento al regime di tesoreria unica tradizionale, si fa presente che la mera sospensione dei relativi adempimenti si configura come una violazione di legge.

Per quanto concerne, infine, il lamentato pregiudizio all'autonomia degli enti locali, si fa presente che le norme in esame non incidono sull'autonomia finanziaria degli enti territoriali sancita dall'articolo 119 della Costituzione, in quanto tutte le risorse degli enti, anche quelle derivanti dalle entrate proprie, permangono nella loro piena disponibilità. Conseguentemente, non può ritenersi pregiudicato il percorso di attuazione del predetto articolo 119, come delineato dalla legge n. 42 del 2009 e dai successivi decreti attuativi, non venendo meno la coincidenza dei centri di spesa e di entrata necessaria al fine di responsabilizzare gli amministratori pubblici.

ALLEGATO 3

5-06513 Commercio ed altri: Sulle risorse dovute dalla Provincia autonoma di Bolzano in relazione al maggior gettito derivante dalla nuova disciplina dell'imposta municipale propria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Commercio ed altri – premesso che l'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, riduce il Fondo sperimentale di riequilibrio e il Fondo perequativo di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 13 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti dovuti alle regioni Sicilia e Sardegna, in misura corrispondente al maggior gettito derivante dalla nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) recata dai commi 1 e 14 dell'articolo 13 e che, per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano, il comma 17 dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, prevede che esse assicurino, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito relativo ai comuni ricadenti nel proprio territorio – chiedono quale sia la quota, relativa alla somma complessiva pari a 1.627 milioni di euro, che per l'anno 2012 la provincia autonoma di Bolzano dovrà assicurare al bilancio dello Stato e, qualora tale quota non fosse stata ancora definita, secondo quali parametri concreti

ed entro quanto tempo tale quota potrà essere quantificata.

Al riguardo, nel segnalare che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27 della legge n. 42 del 2009, il recupero nei confronti dei comuni ricadenti nei territori delle Autonomie speciali con competenza in materia di finanza locale delle variazioni di gettito dell'IMU ad aliquota base, rispetto alla preesistente ICI seconda casa, è effettuato operando un accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali di spettanza delle predette Autonomie speciali – si comunica che la quota parte dell'importo di 1.627 milioni di euro relativa ai comuni della Provincia di Bolzano ammonta a circa 16 milioni di euro.

Tale somma è il risultato delle elaborazioni effettuate dal Dipartimento delle finanze per la stima delle maggiori entrate comunali derivanti a livello nazionale dall'introduzione della nuova imposta municipale sugli immobili, in considerazione anche della metodologia di ripartizione del medesimo importo su base comunale concordata con l'ANCI in sede di lavori del « Tavolo tecnico-politico permanente in materia di finanza locale » operante presso la Direzione finanza locale del Ministero dell'interno.

ALLEGATO 4

5-06514 Bitonci ed altri: Sui limiti di indebitamento degli enti locali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Bitonci e Montagnoli – nel segnalare che le modifiche introdotte dal comma 1, dell'articolo 8 della legge n. 183 del 2011 all'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000, riducendo ulteriormente il limite di indebitamento degli enti locali (8 per cento nell'anno 2012, 6 per cento nell'anno 2013 e 4 per cento a decorrere dall'anno 2014), hanno di fatto imposto alle amministrazioni comunali di deliberare già dal 2012 il ricorso a nuovo indebitamento nel rispetto delle percentuali relative a ciascuno degli anni del triennio 2012-2014 e non già del solo anno di riferimento – chiedono se il Governo ritenga opportuno intervenire sull'attuale dispositivo, al fine di precisare che il limite di indebitamento da considerare per poter deliberare nuovi mutui è solo quello dell'anno di riferimento.

Al riguardo, premesso che anche l'ANCI ha chiesto se gli enti locali, nel deliberare il ricorso a nuovo debito nell'anno 2012, debbano rispettare esclusivamente il limite dell'8 per cento (calcolato come incidenza dell'importo annuale degli oneri per interessi sulle entrate correnti) ovvero tenere conto anche dei limiti previsti per il periodo successivo (6 per cento per il 2013 e 4 per cento a decorrere dal 2014), il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha espresso l'avviso che il limite che i comuni sono tenuti a rispettare per accedere a nuovi mutui o a diverse forme di finanziamento possa essere solo quello previsto con riferimento all'anno di assunzione degli stessi.

Tale orientamento, trova fondamento nella necessità di non frenare gli investi-

menti effettuati dagli enti locali, tenuto anche conto che, laddove non sussistono le condizioni sopra richiamate, la norma inibisce il ricorso al nuovo indebitamento, senza imporre alcun obbligo di riduzione del debito nei limiti citati.

Infatti, il comma 3, del citato articolo 8 della legge n. 183 del 2011 reca l'obbligo per gli enti territoriali di ridurre progressivamente, a decorrere dall'anno 2013, il proprio *stock* di debito, secondo modalità attuative che dovranno essere stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

Si precisa, inoltre, che nel « Tavolo tecnico finanza locale, autonomia e flessibilità organizzativa dei comuni » sono allo studio possibili soluzioni per favorire le spese per investimento e tale orientamento potrebbe inserirsi tra le predette possibili soluzioni.

Giova, tuttavia, segnalare che la Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti, con la recente deliberazione n. 521/20/11/PAR del 20 dicembre 2011, ha manifestato un diverso orientamento, secondo il quale, considerato che l'assunzione di un nuovo mutuo in un esercizio finanziario comporta un incremento dell'indebitamento anche negli esercizi successivi, per il principio di correttezza e di prudenza, l'ente procedente deve tener conto dei riflessi dell'operazione sui futuri equilibri di bilancio. Inoltre, per via del carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale, l'Ente non potrebbe contrarre un nuovo mutuo che violi a priori il parametro di indebitamento in uno o più esercizi del triennio considerato.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dei comitati provinciali del CONI sulla riforma degli organi territoriali 83

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 83

INTERROGAZIONI:

5-03177 Ciccanti: Sulla tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio del personale docente ed educativo della scuola 83

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 86

5-04946 Ghizzoni: Sulla situazione della didattica curricolare nelle università statali 84

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 87

5-05564 Allasia: Sulle misure urbanistiche relative all'area limitrofa alla Mole Antonelliana a Torino 84

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 88

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e *governance* della medesima Società.

Audizione di rappresentanti di categoria ed esperti del settore (*Svolgimento e conclusione*) . 84

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 29 marzo 2012.

Audizione di rappresentanti dei comitati provinciali del CONI sulla riforma degli organi territoriali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.50 alle 10.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.10 alle 10.25.

INTERROGAZIONI

Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza del presidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, architetto Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 13.20.

5-03177 Ciccanti: Sulla tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio del personale docente ed educativo della scuola.

Il sottosegretario Roberto CECCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, molto puntuale, che sta tra l'altro a testimoniare come l'attuale Governo, pure se « tecnico », risponde pienamente al Parlamento, anche in sede di sindacato ispettivo, evadendo i numerosi atti di tale tipo che da tempo giacevano inevasi nei cassetti del precedente Governo.

5-04946 Ghizzoni: Sulla situazione della didattica curricolare nelle università statali.

Il sottosegretario Roberto CECCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Rammenta che nell'atto di sindacato ispettivo veniva chiesto conto al Governo – premesso che nell'ultimo lustro la didattica nelle università statali è stata spesso affidata ai titolari degli incarichi previsti dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 230 del 2005, e considerato che tale ultima norma è stata abrogata dalla legge n. 240 del 2010 – della prassi verificatasi presso molti atenei che, pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, hanno conferito incarichi di docenza in base all'ormai abrogato articolo 1, comma 10, della legge n. 230 del 2005. Ricorda come una tale situazione sia in realtà illegittima e possa comportare contenziosi nell'ambito della didattica universitaria. Al riguardo, osserva come una norma che sia stata abrogata non sia più suscettibile di applicazione, anche se simile alla nuova norma attualmente vigente. Considera, inoltre, un errore richiamare il concetto di autonomia delle singole università per giustificare tale prassi illegittima, poiché l'esercizio dell'autonomia non significa poter fare ciò che si vuole, bensì operare sempre nei limiti indicati dalla legge dello Stato.

5-05564 Allasia: Sulle misure urbanistiche relative all'area limitrofa alla Mole Antonelliana a Torino.

Il sottosegretario Roberto CECCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paola GOISIS (LNP), replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, in quanto il Ministero ha aderito all'orientamento degli uffici periferici e, quindi, alle ragioni esposte nell'interrogazione. Osserva, al riguardo, come sia importante tutelare la qualità del paesaggio urbanistico circostante la Mole antonelliana, evitando che possano sorgere nuove costruzioni adiacenti al monumento storico che ne possano compromettere la fruibilità come bene culturale di interesse nazionale.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI, indi della presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 13.40.

Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società.

Audizione di rappresentanti di categoria ed esperti del settore.

(Svolgimento e conclusione).

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione

televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Ricorda che l'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e *governance* della medesima Società, l'audizione di rappresentanti di categoria ed esperti del settore.

Introduce, quindi, l'audizione.

Intervengono sui temi oggetto dell'audizione Stefano PARISI, *presidente di Confindustria digitale*, e Cesare AVENIA, *presidente di Assotelecomunicazioni (Asstel)*.

Intervengono, quindi, i deputati Emilia Grazia DE BIASI, Giuseppe SCALERA (PdL) e Ricardo Franco LEVI (PD), per porre quesiti e formulare osservazioni.

Risponde ai quesiti formulati Stefano PARISI.

Interviene, quindi, Filippo SUGAR, *presidente della Federazione editori musicali (FEM)*.

Dopo un intervento dell'onorevole Emilia Grazia DE BIASI per alcune precisazioni, intervengono sui temi oggetto del-

l'audizione Giulio RAPETTI MOGOL, *componente del comitato di presidenza della Federazione autori*, Bruno Mario LAVEZZI, *segretario generale della Federazione autori*, Cristiano MINELLONO, *membro del consiglio direttivo del consiglio di presidenza dell'Associazione Grandi Autori Musica (UNCLA)* e Albano CARRISI, *membro del consiglio direttivo del consiglio di presidenza dell'Associazione Grandi Autori Musica (UNCLA)*.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), Pierfelice ZAZZERA (IdV), Emilia Grazia DE BIASI (PD), Ricardo Franco LEVI (PD), Giuseppe SCALERA (PdL), Paolo BONAIUTI (PdL) e Emerenzio BARBIERI (PdL).

Rispondono ai quesiti posti Filippo SUGAR, Giulio RAPETTI MOGOL, Bruno Mario LAVEZZI e Cristiano MINELLONO.

Valentina APREA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-03177 Ciccanti: Sulla tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio del personale docente ed educativo della scuola.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante propone che vengano apportate alcune modifiche alla tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie a esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006, al fine di attribuire un punteggio maggiore tanto ai titoli di studio di livello pari o superiore a quello che dà accesso alla graduatoria, quanto agli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento e al servizio prestato in scuole di ordine e grado diverso.

Come è noto, tale tabella è stata approvata con decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007, integrato con successivo decreto n. 78 del 25 settembre 2007 ai soli fini dell'apposizione di una nota che equipara ad alcune tipologie di titoli conseguiti in Italia quelli rilasciati dagli Stati membri dell'Unione europea.

Sulla base dei punteggi previsti dalla stessa sono stati effettuati gli aggiornamenti delle graduatorie a esaurimento sia per il biennio 2009/2010 - 2010/2011, sia per il triennio 2011/2012 - 2012/2013 e 2013/2014, avendo disposto l'articolo 9, comma 20, del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. 106 del 2010, che a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 l'aggiornamento avvenga con cadenza triennale e non più biennale.

L'articolo 14, comma 2-ter, del successivo decreto-legge n. 216 del 2011, con-

vertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 2012, concernente « Proroga di termini previsti da disposizioni legislative », dopo aver ribadito che le graduatorie a esaurimento restano chiuse, ha individuato determinate categorie di docenti, che hanno conseguito l'abilitazione, da inserire in una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie a esaurimento a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, fino all'aggiornamento previsto per il successivo triennio. Il Ministero si appresta ad avviare le procedure per l'attivazione di tale fascia aggiuntiva.

Ciò posto, un'eventuale modifica alla tabella di valutazione dei titoli per la terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, come richiesto dall'onorevole interrogante, comporterebbe la valutazione *ex novo* di tutti i titoli già presentati dai docenti iscritti in graduatoria, e tale operazione determinerebbe conseguentemente uno stravolgimento dei punteggi a suo tempo attribuiti agli interessati, ledendo le aspettative derivanti agli stessi dalla posizione assunta nelle graduatorie.

Analogamente, al fine di uniformare il trattamento dei docenti della fascia aggiuntiva, si utilizzerà nei confronti di questi ultimi la medesima tabella, approvata con il decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007, già applicata ai docenti della terza fascia.

ALLEGATO 2

5-04946 Ghizzoni: Sulla situazione della didattica curricolare nelle università statali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante chiede quali iniziative il Ministero intenda assumere a fronte della riferita circostanza che molti atenei, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, hanno continuato a conferire incarichi di docenza ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge n. 230 del 2005, che risulta abrogato dalla predetta legge n. 240.

Al riguardo si precisa che dal 29 gennaio 2011, data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, è stato effettivamente abrogato il comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005, ma la stessa legge n. 240 ha introdotto una nuova disposizione in materia di contratti per attività di insegnamento (l'articolo 23, comma 2) secondo la quale « Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione

dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

Tale disposizione legislativa, come si vede, nella sostanza richiama il contenuto della precedente norma, per cui è difficile sostenere l'illegittimità degli incarichi in questione ove gli stessi siano conferiti nel rispetto dei criteri dettati dall'articolo 23, comma 2, della legge n. 240 del 2010.

Si precisa inoltre che i contratti in questione sono stipulati dalle università nell'ambito della loro autonomia e responsabilità e non vengono comunicati (né tanto meno autorizzati) dal Ministero.

Giova infine ricordare che in data 21 luglio 2011 è stato emanato il decreto interministeriale n. 313 che fornisce attuazione al suddetto articolo 23 nella parte riguardante il trattamento economico da conferire ai titolari dei predetti incarichi.

ALLEGATO 3

5-05564 Allasia: Sulle misure urbanistiche relative all'area limitrofa alla Mole Antonelliana a Torino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione dell'Onorevole Allasia, relativa alla destinazione d'uso di un'area vicino alla Mole Antonelliana di Torino in corrispondenza dei numeri 4 e 6 di via Riberi e del n. 12 di via Gaudenzio Ferrari.

A completamento di quanto riferito dall'onorevole interrogante, preciso che tale area è parte dell'espansione urbana della metà del XIX secolo, conseguente alla demolizione della cerchia dei bastioni della città, avviata in età napoleonica.

L'area, destinata in origine ad accogliere in parte edifici residenziali, per la parte contigua all'asse di via Po, ed in parte attività produttive e di servizio, è dominata dall'edificio della Mole Antonelliana che, come noto, commissionato all'architetto Antonelli dalla Comunità Israelitica nel 1863 per divenire il tempio cittadino, fu in seguito rifiutato, per l'eccessiva arditezza delle forme, ed acquistato dalla città di Torino nel 1869, per poi divenirne in breve il simbolo, connotandone in modo emblematico lo *skyline*.

Sull'area insistono due bassi fabbricati di proprietà della Città di Torino, da qualche tempo in abbandono.

Il Piano Regolatore Generale del 1995 comprendeva quest'area tra quelle da trasformare, demandando i necessari interventi di riqualificazione, compreso un eventuale intervento sui bassi fabbricati, ad un concorso di idee.

Tuttavia, nel dicembre 2008 la Città decideva la dismissione di tali immobili di sua proprietà, avviando nel contempo l'*iter* di variante urbanistica per consentirne la valorizzazione immobiliare.

Relativamente all'ultima delle due varianti susseguitesi nel tempo, la competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Torino, Cuneo, Asti, Biella e Vercelli aveva emesso, su richiesta del comune di Torino, un parere meramente consultivo, non ostativo, in data 4 agosto 2010.

Sull'area, infatti, non sussistevano vincoli di tutela, la procedura di verifica dell'interesse culturale dell'immobile, ai sensi dell'articolo 12 del Codice dei beni culturali, si era conclusa con un invito, espresso dalla Direzione regionale, di preservare le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio in considerazione del suo valore storico e ambientale, mediante gli strumenti urbanistici, invito che il Comune di Torino aveva ripreso nel proprio decreto di approvazione della variante di Piano aggiungendo che « il progetto degli interventi previsti è assoggettato al preventivo parere favorevole della Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio ».

Successivamente, la stessa Soprintendenza, conducendo un approfondimento di istruttoria ed avendo accertato il negativo impatto che l'edificazione, resa possibile dalla variante stessa, avrebbe avuto sul contesto della Mole Antonelliana, ed avendo appurato che l'ipotesi progettuale non riguardava solo gli edifici comunali oggetto dell'asta, ma anche una diversa unità immobiliare di proprietà privata, per la quale occorreva un supplemento di istruttoria, procedeva, con provvedimento in data 8 luglio 2011, ad annullare d'ufficio, in via di autotutela, il parere emesso il 4 agosto 2010.

Come correttamente riferito dall'onorevole interrogante, il Comune di Torino opponeva ricorso avverso detto provvedimento avanti il tribunale amministrativo regionale del Piemonte.

La questione è, tuttora, *sub iudice*.

Parallelamente, ed in ragione del fatto che la città di Torino non aveva ancora dato adempimento ai disposti dell'articolo 12 del Codice per la verifica dell'interesse culturale della Mole Antonelliana, la Soprintendenza avviava il procedimento di verifica d'ufficio nel 14 giugno 2011.

Concluso positivamente il procedimento e notificato l'atto di vincolo al Comune di Torino, la Soprintendenza stessa procedeva ad avviare un procedimento di tutela indiretta per un esteso perimetro circostante la Mole. Un provvedimento, ex articolo 45 del Codice, contenente misure dirette ad evitare che venissero danneggiate la prospettiva, la luce e fossero alterate le condizioni di ambiente e di decoro della Mole. Considerato che era risultato palese dall'*iter* della vicenda la scarsa disponibilità della città ad impostare, per l'area, una disciplina urbanistica che preservasse, in conformità agli indirizzi della Direzione regionale, il valore storico ed ambientale e le caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici nonché, in conseguenza di questo, il decoro e le visuali della Mole Antonelliana.

La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, operando d'intesa con la Soprintendenza, e dopo avere espletato e concluso, le procedure previste dalla legge n. 241 del 1990, emanava, in data 25 ottobre 2011, il provvedimento di tutela indiretta citato.

Tale provvedimento detta per l'area in esame le seguenti prescrizioni:

eventuali interventi di ampliamento, trasformazione, sopraelevazione o nuova edificazione che comportino variazioni all'aspetto esterno degli edifici dovranno essere sottoposti alla approvazione della Soprintendenza;

eventuali interventi di ampliamento, trasformazione, sopraelevazione o nuova edificazione dovranno rispettare la morfologia caratterizzante l'isolato; dovranno inoltre adeguarsi agli allineamenti dei diversi fronti viari e non dovranno superare le quote di gronda e di colmo degli edifici preesistenti e contigui, presenti lungo i fronti viari interessati dalle trasformazioni;

i recuperi dei sottotetti e le sopraelevazioni saranno ammessi soltanto se non comporteranno rilevanti ridimensionamenti della quota di colmo, e/o infittimento di abbaini tali da pregiudicare la visuale da quota stradale dell'edificio della Mole;

le opere di arredo urbano, le sistemazioni, dehors, insegne, totem eccetera dovranno essere coerenti con il valore monumentale del luogo, dovranno inoltre essere posizionate con modalità tali da non pregiudicare le visuali convergenti sulla Mole;

in considerazione della presenza di resti di fortificazioni, le opere che comportino trasformazioni del sottosuolo dovranno essere preventivamente sottoposte al preventivo parere della Soprintendenza per i beni archeologici.

Preciso, a tale proposito ed alla luce di quelli che sono gli indirizzi generali formulati dall'Amministrazione centrale, che il Ministero condivide l'operato svolto dai propri Uffici periferici nell'ambito della rispettiva competenza istituzionale; l'insieme dei provvedimenti assunti, infatti, ha l'obiettivo di impedire un intervento che trasfigurerebbe cospicuamente un'area cittadina estremamente sensibile e rappresentativa.

Si resta in attesa, naturalmente, anche degli esiti del procedimento giurisdizionale avanti il TAR Piemonte in merito al quale la competente Soprintendenza ha fornito all'Avvocatura di Stato ogni utile elemento in punto di fatto e di diritto alle censure dell'Amministrazione ricorrente.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina legislativa in materia di sedi dell'ente « Parco nazionale Gran Paradiso ». C. 4540 Togni e C. 4913 Nicco (*Esame e rinvio*) 90

INTERROGAZIONI:

5-05128 Tommaso Foti: Rinnovo della concessione relativa alla tratta autostradale Piacenza-Brescia della A21 92

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 95

5-06167 Vico: Sul finanziamento della strada statale 172 nel tratto Putignano-Turicamassima 93

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 97

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05557 Guido Dussin: Applicazione della normativa in materia di affidamento degli incarichi professionali nell'ambito dei lavori pubblici 93

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 98

5-06511 Mariani: Iniziative per la realizzazione di un piano nazionale delle piccole opere e il rilancio degli investimenti infrastrutturali 94

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 99

SEDE REFERENTE

Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 13.20.

Modifiche alla disciplina legislativa in materia di sedi dell'ente « Parco nazionale Gran Paradiso ».

C. 4540 Togni e C. 4913 Nicco.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge in titolo.

Franco STRADELLA (PdL), *relatore*, preliminarmente riferisce che, attualmente, le sedi del Parco nazionale Gran Paradiso sono situate a Torino (sede legale) e ad Aosta (sede amministrativa). Al riguardo, osserva che tale localizzazione ha avuto origine con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato ai sensi della legge 17 aprile 1956, n. 561, con cui è stato istituito l'ente « Parco nazionale Gran Paradiso », avente sede in Torino e un ufficio distaccato ad Aosta. Successivamente la legge n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette) ha introdotto, all'articolo 9, comma 1, una norma generale secondo cui gli enti parco devono avere sede legale e

amministrativa nel territorio del parco, prevedendo però, all'articolo 35, comma 1, una norma transitoria per il Parco nazionale Gran Paradiso, secondo cui si provvede all'adeguamento ai principi della legge quadro con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa intesa con la regione a statuto speciale Valle d'Aosta e con la regione Piemonte, « tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza ».

Riferisce, poi, che, con accordo siglato il 9 ottobre 1996 tra il Ministro dell'ambiente, il Presidente della regione Valle d'Aosta e il Presidente della regione Piemonte, fu stabilito che, al momento della redazione dello statuto dell'ente, dovessero essere individuate la sede legale e la direzione a Torino, la sede amministrativa ad Aosta e due sedi operative e di coordinamento all'interno del Parco, precisamente nei comuni di Valsavarenche e di Ceresole Reale. In data 12 marzo 1997 fu quindi sottoscritta con le regioni Valle d'Aosta e Piemonte l'intesa di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 394 del 1991, e, con decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436, fu emanato il regolamento recante l'adeguamento della disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394. L'articolo 1, comma 2, di tale regolamento ha demandato allo statuto dell'Ente la ridefinizione delle sue sedi tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 35, comma 1, della legge n. 394 del 1991. Successivamente, l'articolo 80, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 871 del 1947.

Ricorda, quindi, che l'articolo 1, comma 2, dello statuto dell'Ente Parco, approvato con decreto ministeriale Ambiente DEC/DPN/2411 del 27 dicembre

2006, ha disposto che, in attuazione del comma 25 dell'articolo 80 della legge n. 289 del 2002, l'Ente Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino ed una sede amministrativa in Aosta, come già previsto dal decreto legislativo n. 871 del 1947, e che, inoltre, sono individuate due sedi operative in Ceresole Reale e in Valsavarenche.

Ciò detto, e passando all'illustrazione del contenuto delle proposte di legge in titolo, fa presente che, come evidenziato nella relazione illustrativa della proposta di legge n. 4913, la questione della localizzazione delle sedi del Parco « è da tempo oggetto di confronto tra l'ente « Parco nazionale Gran Paradiso », le comunità locali e le regioni Valle d'Aosta e Piemonte, al fine di individuare una soluzione che consenta di avvicinare l'amministrazione dell'ente al territorio e alle comunità che risiedono all'interno del Parco ».

Rileva, inoltre, che la citata proposta di legge n. 4913, secondo quanto enunciato nella relazione illustrativa, raccoglie i risultati del confronto avvenuto all'interno della comunità del Parco, che ha prodotto « un accordo su una proposta di modifica legislativa che, garantendo le sedi nel territorio dall'area protetta e nel rispetto del principio di rappresentanza di entrambe le regioni interessate, lasci aperta la possibilità di definirne, con successivi atti amministrativi, le funzioni e la puntuale ubicazione ». Alla stessa finalità, cioè quella di pervenire alla localizzazione delle sedi entro i confini del Parco, mira la proposta di legge n. 4540.

In tal senso, l'articolo 1 della proposta di legge n. 4913 provvede alla sostituzione del secondo periodo del comma 25 dell'articolo 80 della legge n. 289 del 2002 prevedendo che il Parco nazionale Gran Paradiso abbia una sede in un comune situato nel versante piemontese e una sede in un comune situato nel versante valdostano del Parco medesimo. Il successivo articolo 2 prevede, quindi, l'entrata in vigore di tali disposizioni sin dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Al fine sempre di modificare la localizzazione delle sedi del Parco, l'articolo 1, comma 1, della proposta di legge n. 4540 novella, invece, il sopraccitato decreto legislativo n. 871 del 1947 istitutivo dell'Ente nazionale Parco Gran Paradiso, al fine di prevedere che tale Ente abbia sede legale e amministrativa nel territorio del Parco stesso ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 394 del 1991. L'articolo 1, comma 2, della proposta di legge n. 4540 prevede, poi, che entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge l'ente « Parco nazionale Gran Paradiso » provveda ad adeguarsi al cambio di sede previsto dal precedente comma 1. Tra gli adempimenti conseguenti a tale disposizione l'Ente Parco dovrà procedere anche alla modifica dello Statuto. L'articolo 1, comma 3, della medesima proposta di legge reca, invece, la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ciò premesso, e dichiarandosi disponibile a valutare i rilievi che dovessero emergere dal dibattito, preannuncia l'intenzione di sottoporre in tempi ravvicinati alla Commissione un testo da adottare come testo base per il prosieguo dei lavori, sul quale auspica sin d'ora che possa registrarsi una unanimità di consensi, anche ai fini dell'eventuale trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.

Raffaella MARIANI (PD) dichiara la piena disponibilità del gruppo del Partito Democratico ad una rapida e positiva conclusione dell'*iter* parlamentare delle proposte di legge in titolo, riservandosi quindi di valutarne attentamente il contenuto anche ai fini dell'assenso al trasferimento alla sede legislativa.

Renato Walter TOGNI (LNP) concorda con l'auspicio formulato dal relatore circa il trasferimento delle proposte di legge alla sede legislativa.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, formula un vivo auspicio che quanto prospettato dal relatore possa trovare conferma in un celere e positivo esito dell'*iter* parlamentare delle proposte di legge in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

INTERROGAZIONI

Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta.

La seduta comincia alle 13.35.

5-05128 Tommaso Foti: Rinnovo della concessione relativa alla tratta autostradale Piacenza-Brescia della A21.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tommaso FOTI (PdL), nel prendere atto della risposta fornita dal sottosegretario Improta, ritiene opportuno sottolineare alcune questioni rimaste in tutto o in parte inevase nella citata risposta del rappresentante del Governo. Al riguardo, segnala anzitutto che la società Autostrade Centro Padane è società quasi interamente partecipata da soggetti pubblici, espressione diretta delle comunità territoriali, e che la stessa società, nella sua qualità di concessionaria autostradale, ha già appaltato lavori per circa 100 milioni di euro. Ciò detto, rileva che quanto accaduto dal momento della scadenza della concessione autostradale in questione rischia di produrre una situazione paradossale nella quale, mentre tutti, a partire dal Governo, sottolineano l'urgenza di provvedimenti che consentano di rilanciare gli investimenti infrastrutturali, la società Autostrade Centro Padane è costretta a bloc-

care gli investimenti già programmati, a dare avvio ad un contenzioso inevitabilmente lungo ed oneroso, nonché, ultima ma non meno grave circostanza, a dover fronteggiare il rischio del venir meno degli affidamenti bancari con le intuibili gravi conseguenze societarie.

Nel giudicare, inoltre, privo di reale consistenza ogni ipotesi di subentro, pure contemplata dalla disciplina vigente, attesa la rilevanza delle risorse finanziarie all'uopo necessarie, richiama l'attenzione del Governo sulla assoluta necessità di assumere adeguate iniziative per dare uno sbocco positivo alla vicenda in questione. Sotto questo profilo, chiede che il Governo fissi a breve – in ogni caso prima della prevista definizione a maggio 2012 del contenzioso in corso – un incontro con i rappresentanti dell'ANAS e della società Autostrade Centro Padane al fine di definire una soluzione della vicenda tale da scongiurare ogni rischio di blocco degli investimenti già posti in essere dalla società concessionaria e di peggioramento delle condizioni gestionali e di bilancio della medesima società. Conclude, quindi, richiamando il Governo a valutare con grande attenzione la possibilità di assumere iniziative che, nel rispetto del quadro normativo nazionale e comunitario, consentano di allungare i tempi della concessione quantomeno per consentire il completamento del programma di investimenti societari, peraltro già approvati dall'ANAS.

5-06167 Vico: Sul finanziamento della strada statale 172 nel tratto Putignano-Turi-Casamassima.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Ludovico VICO (PD), nel dichiarare la propria soddisfazione per la completezza delle informazioni contenute nella risposta del Governo, preannuncia la propria intenzione di attivarsi nelle prossime settimane per verificare il puntuale rispetto degli impegni assunti in questa sede dal Governo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta.

La seduta comincia alle 13.50.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05557 Guido Dussin: Applicazione della normativa in materia di affidamento degli incarichi professionali nell'ambito dei lavori pubblici.

Franco GIDONI (LNP), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra sinteticamente i contenuti.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Franco GIDONI (LNP) prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che, per il suo carattere eminentemente tecnico, si riserva di valutare più approfonditamente. Preannuncia, in ogni caso, fin d'ora la volontà di assumere tutte le eventuali ed ulteriori iniziative, anche normative, che si rendessero necessarie per raggiungere l'obiettivo chiaramente perseguito dal legislatore, con l'approvazione della legge n. 106 del 2011, di innalzare la soglia per tutti i conferi-

menti fiduciari di incarichi professionali nell'ambito dei lavori pubblici.

5-06511 Mariani: Iniziative per la realizzazione di un piano nazionale delle piccole opere e il rilancio degli investimenti infrastrutturali.

Raffaella MARIANI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando l'urgenza dell'adozione da parte del Governo di quelle misure da tempo sollecitate dal Partito Democratico per il rilancio degli investimenti infrastrutturali in opere medio-piccole, che non possono ritenersi comprese fra quelle – grandi opere e opere comprese nel programma della legge obiettivo – per le quali, è giusto riconoscerlo, il Governo ha compiuto uno sforzo positivo per accelerare l'erogazione degli stanziamenti e il concreto avvio dei lavori.

Il sottosegretario Guido IMPROTA, preliminarmente, dichiara di condividere le ragioni e le finalità dell'atto di sindacato ispettivo in titolo, formulando l'auspicio che le risorse che saranno rese disponibili dalla prevista revoca dei finanziamenti per le opere che presentino situazioni di grave ritardo realizzativo, possano essere prioritariamente assegnate alla realizzazione delle opere medio-piccole. Risponde, quindi, all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Raffaella MARIANI (PD), nel prendere atto della risposta del Governo, dichiara preliminarmente di essere pienamente consapevole della difficile congiuntura

economico-finanziaria che il Paese sta attraversando. Ritiene, tuttavia, che il Governo deve compiere uno sforzo ulteriore rispetto a quanto già fatto, giacché non ci si deve e non ci si può sottrarre al dovere di mettere in campo misure all'altezza della gravità della crisi in atto nel settore delle costruzioni e, prima ancora, della drammaticità della condizione di vita e di lavoro di migliaia e migliaia di imprenditori e di lavoratori, che ormai quotidianamente ci viene rappresentata dai mezzi d'informazione e dalle iniziative delle forze sociali e degli operatori del mercato.

Sotto questo profilo, ritiene che la risposta fornita dal rappresentante del Governo contenga elementi positivi, ma anche talune criticità, ad esempio, per quanto concerne il mancato allentamento dei vincoli del Patto di stabilità interno, l'insufficienza delle risorse stanziare per le politiche abitative, i ritardi nell'erogazione dei finanziamenti per gli interventi di messa in sicurezza del territorio.

Formula per questo un vivo auspicio affinché il Governo individui con tutta l'urgenza del caso quegli strumenti normativi e finanziari che, a suo avviso, appaiono oggi indispensabili per il bene del Paese e per testimoniare concretamente la vicinanza delle politiche pubbliche e dell'azione di Governo alle esigenze delle comunità territoriali, delle famiglie e delle imprese.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

5-05128 Tommaso Foti: Rinnovo della concessione relativa alla tratta autostradale Piacenza-Brescia della A21.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto agli Onorevoli interroganti, la concessione assentita alla Società Autostrade Centro Padane, regolata dalla Convenzione Unica sottoscritta il 7 novembre 2007, è scaduta il 30 settembre 2011.

Il concessionario, in base a quanto previsto dall'articolo 5 della convenzione che regola la concessione, è obbligato a proseguire nella gestione dell'autostrada fino al momento del subentro, il quale deve perfezionarsi entro il termine di 24 mesi dalla data di scadenza della concessione. Il trasferimento della gestione avviene col pagamento, da parte del subentrante, del valore di subentro.

In data 8 settembre 2011 l'ANAS ha comunicato alla Società Centro Padane, che, a far data dal 1° ottobre e nelle more del perfezionamento del subentro, avrebbe proseguito nella gestione secondo i termini e le modalità previste nella convenzione in vigore.

La stessa ANAS provvederà, altresì, a comunicare, con un preavviso di almeno sei mesi, la data dell'effettivo subentro.

La proposta, menzionata dall'Onorevole interrogante, presentata in data 9 giugno 2011 dalla società Autostrade Centro-Padane SpA, riguarda in particolare la richiesta di affidamento:

della concessione di servizi di gestione:

dell'Autostrada A21 Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Adda (Piacenza);

del Raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto e l'aeroporto di Montichiari (Brescia);

del raccordo autostradale Castelve-tro (Piacenza)-Porto canale di Cremona;

dell'Autostrada della Val Trompia;

delle attività di progettazione, costruzione e gestione di nuove opere connesse.

Al riguardo, informo che il 7 dicembre 2011 l'ANAS ha comunicato alla Società Autostrade Centro-Padane SpA che la proposta del giugno 2011 non era ricevibile, in quanto formulata ai sensi dell'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici), e dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (regolamento di esecuzione), applicabili alle concessioni di servizi, mentre quella di cui la Società aveva fatto richiesta si configurava come concessione di costruzione e gestione, per la quale trovano applicazione gli articoli 144 e 153 del medesimo codice dei contratti.

Faccio presente, altresì, che il 4 gennaio scorso la Società proponente ha presentato ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento della comunicazione ANAS del 7 dicembre 2011.

Per gli ulteriori sviluppi della vicenda occorrerà, pertanto, attendere gli esiti del contenzioso in atto, considerato che il TAR adito, nella seduta del 1° febbraio scorso, ha rinviato al 23 maggio 2012 la discussione sul merito.

Per completezza di informazione, segnalo che nel periodo intercorrente tra l'istanza presentata dalla società Autostrade Centro-Padane SpA e la comuni-

cazione di non ricevibilità della stessa da parte di Anas è intervenuta la disposizione di cui all'articolo 43, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011.

Con tale norma di legge è stato previsto, a fini proconcorrenziali, che all'affidamento delle concessioni nel settore autostradale, anche di sola gestione, si applicano le disposizioni stabilite per l'affi-

damento delle concessioni di lavori, di cui ai già citati articoli 144 e 153 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Pertanto, alla luce della normativa vigente in ambito autostradale, la distinzione tra concessione di costruzione e gestione e quella di sola gestione cessa di avere rilevanza, atteso che in entrambi i casi trovano applicazione le disposizioni per l'affidamento del primo tipo di concessione.

ALLEGATO 2

5-06167 Vico: Sul finanziamento della strada statale 172 nel tratto Putignano-Turi-Casamassima.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'ammodernamento della S.S. 172, nel tratto da Casamassima a Putignano, è inserito nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla delibera CIPE n. 121 del 2001 e confermato nei documenti di programmazione successivi. Il soggetto aggiudicatore è ANAS SpA.

L'intervento riguarda i primi 15 km circa della SS 172, tra lo svincolo di innesto sulla SS 10, nei pressi del Comune di Casamassima e l'abitato di Putignano.

Come è noto all'Onorevole interrogante, la strada è attualmente caratterizzata da un'elevata incidentalità a causa delle inadeguate caratteristiche plano altimetriche del tracciato.

Con i predetti interventi la piattaforma stradale sarà portata a m. 10,50, realizzandosi, in tal modo, una viabilità di servizio che permetterà di regolamentare gli accessi alle strade interpoderali e quindi di elevare il livello di sicurezza nell'esercizio dell'infrastruttura.

La Regione Puglia, con delibera di Giunta n. 1869 del 6 agosto 2010, ai sensi dell'articolo 165, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici), si è favorevolmente espressa sul progetto preliminare, ai fini dell'intesa sulla localizzazione ed ai fini della compatibilità ambientale.

Allo stato resta da acquisire il parere della Soprintendenza ai Beni Architetto-

nici e Paesaggistici della Regione Puglia, parere che ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, è propedeutico al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte della stessa Regione.

Il costo complessivo del progetto preliminare da approvare è pari a 49,16 milioni di euro di cui 31,68 milioni per lavori, 1,4 milioni per oneri relativi alla sicurezza e 16,08 milioni per somme a disposizione ed oneri di investimento.

Faccio presente, infine, che il CIPE, nella seduta del 23 marzo 2012, ha assegnato in via programmatica 9 milioni di euro per la realizzazione di un primo lotto funzionale dell'opera ed ha preso atto della proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di prevedere un'ulteriore assegnazione a carico delle risorse che risulteranno disponibili per effetto delle revoche di cui all'articolo 32, comma 2 e seguenti del decreto legge n. 98 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011. L'assegnazione definitiva avverrà in sede di approvazione del progetto preliminare.

Tutto ciò considerato, assicuro che il Governo seguirà con la massima attenzione l'evolversi della procedura in esame anche al fine del reperimento delle necessarie risorse.

ALLEGATO 3

5-05557 Guido Dussin: Applicazione della normativa in materia di affidamento degli incarichi professionali nell'ambito dei lavori pubblici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

È ben noto che in applicazione al principio della gerarchia delle fonti, le disposizioni contenute in fonti di rango primario prevalgono su quelle contenute in fonti di rango secondario, siano esse anteriori o successive salva, in quest'ultimo caso, l'ipotesi dei cosiddetti regolamenti di delegificazione, fattispecie, nella quale non è pacificamente sussumibile il decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 – cfr. Cons. Stato, parere n. 3262 del 17 settembre 2007.

Pertanto, in attesa che il legislatore secondario adegui la disposizione contenuta nell'articolo 267, comma 10, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 a quanto stabilito dall'articolo 125, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come novellato dal decreto-legge n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106

del 2011, deve ritenersi che le previsioni contenute nella fonte di rango primario (decreto legislativo n. 163 del 2006 – codice dei contratti pubblici) debbano prevalere sulle difformi previsioni contenute nella fonte di rango secondario (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 – regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti).

Inoltre, il fatto che con l'articolo 4, comma 15, lettera *b-bis*), del citato decreto-legge n. 70 del 2011, si sia intervenuti con la riformulazione del comma 10 dell'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 sembra avere inteso assoggettare, integralmente, anche il settore dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria al regime generale di cui all'articolo 125, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

ALLEGATO 4

5-06511 Mariani: Iniziative per la realizzazione di un piano nazionale delle piccole opere e il rilancio degli investimenti infrastrutturali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con le delibere CIPE del 6 dicembre 2011 e del 20 gennaio 2012 si è data integrale copertura al Piano delle piccole e medie opere nel Mezzogiorno, per un valore globale di 413 milioni di euro.

In relazione a tale Piano era stato possibile garantire risorse per soli 89 milioni di euro, mentre con le indicate delibere si è proceduto allo sblocco di un consistente stanziamento che, tenuto conto dello stato di avanzamento delle proposte progettuali, per la maggior parte delle quali le gare sono state già effettuate, consente un rapido avvio degli interventi.

Inoltre, il predetto Comitato, nella riunione del 20 gennaio, ha espresso parere, nell'ambito del Piano nazionale di edilizia abitativa, sugli schemi di accordi di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni Calabria, Abruzzo e Lazio, per un importo di circa 200 milioni di euro, tra investimenti pubblici e privati. In tal modo, unitamente agli accordi di programma già sottoscritti con 14 Regioni e con la Provincia autonoma di Trento, si renderanno disponibili 16.898 alloggi (di cui 13.651 di nuova costruzione, 3.194 da recupero/ristrutturazione e 143 da acquisto di immobili già esistenti).

Con la medesima delibera CIPE del 20 gennaio 2012, sono stati sbloccati 556 milioni di euro per l'edilizia scolastica: la somma prevede il trasferimento di 456 milioni finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strut-

turali, degli edifici scolastici di tutto il territorio nazionale (due terzi al Sud).

Cento milioni di detto importo serviranno per la costruzione di nuovi edifici scolastici, al fine di disporre di strutture che siano all'avanguardia, in termini di efficientamento e consumo energetico.

Se si tiene conto dello stato di emergenza dell'intero comparto delle costruzioni, i suddetti finanziamenti rappresentano comunque un inizio significativo, tenuto conto del fatto che, come ho già detto, gli interventi in parola formeranno oggetto di una rapida cantierizzazione.

Per quanto concerne, poi, gli interventi per contrastare il rischio idrogeologico, il Ministero dell'ambiente, tra il 2010 e il 2011, ha sottoscritto con le Regioni Accordi di programma finalizzati all'individuazione, finanziamento ed attuazione di oltre 1600 interventi di difesa del suolo urgenti e prioritari per la mitigazione dei rischi da frana, da alluvione e da erosione costiera. La copertura finanziaria per l'attuazione dei suddetti Accordi è assicurata per 386 milioni di euro a valere sui fondi di bilancio del Ministero dell'ambiente, per 680 milioni di euro a carico della programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione del Mezzogiorno, assegnati dalla delibera CIPE dello scorso gennaio, nonché per 130 milioni di euro, confermati, con la medesima delibera, per le Regioni del Centro Nord.

Con riferimento poi alla deliberazione CIPE del 23 marzo scorso, il Comitato ha autorizzato l'utilizzo di 47,3 milioni di euro per opere piccole e medie del Mezzogiorno, rinvenienti dalle economie di

gara maturate sugli interventi di competenza dei Provveditorati interregionali delle opere pubbliche territorialmente competenti.

Infine, confermo che è intendimento del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti presentare un disegno di legge quadro, con previsioni anche di delega, al fine di consolidare e riorganizzare il quadro normativo e facilitare la ripresa del settore delle infrastrutture e dei trasporti.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Infratel Italia SpA sulle prospettive di realizzazione in Italia delle reti NGN 101

SEDE CONSULTIVA:

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 101

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 104

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni I e X) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 102

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 29 marzo 2012.

Audizione di rappresentanti di Infratel Italia SpA sulle prospettive di realizzazione in Italia delle reti NGN.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 9.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 9.50.

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

C. 5052 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 marzo 2012.

Piero TESTONI (Pdl), *relatore*, alla luce degli approfondimenti richiesti dal deputato Lovelli nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

Jonny CROSIO (LNP) ritiene che il Governo dovrebbe avere il coraggio di ammettere, anche in considerazione del consenso popolare che esso sostiene di avere, che il provvedimento in esame è stato imposto dalla Commissione europea. Al riguardo, ricorda che vi sono altri Paesi dell'Unione europea, quali Belgio e Francia, che hanno normative in materia di *golden share* ben più restrittive di quella prevista dal presente provvedimento, che, invece, a suo avviso, rischia di porre in serio pericolo il controllo di società strategiche per il nostro Paese.

Mario LOVELLI (PD), nel ritenere particolarmente significativa l'osservazione posta dal relatore nella proposta di parere dianzi formulata, che recepisce i rilievi emersi nella seduta di ieri, replicando all'intervento del deputato Crosio, fa presente come i contenuti del provvedimento in esame siano derivati da una procedura di infrazione avviata in sede europea nei confronti dell'Italia. Sottolinea che la vicenda Tirrenia dovrebbe insegnare che, per potersi ottenere risultati concreti, non basta perseguire l'interesse nazionale, ma bisogna tener conto anche dei vincoli comunitari. Nel preannunciare, quindi, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, si riserva comunque di effettuare ulteriori approfondimenti sul testo del provvedimento sia durante l'esame nelle Commissioni di merito sia nel corso dell'esame in Assemblea.

Vincenzo GAROFALO (PdL), nel preannunciare, anche a nome del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di inserire nel provvedimento un espresso richiamo al principio di reciprocità, per evitare di porre vincoli unilaterali a carico dell'Italia, in mancanza di analoghi vincoli assunti da altri Paesi.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che il principio di reciprocità è espressamente richiamato dall'articolo 3, comma 1,

del provvedimento in esame, in relazione all'acquisto, a qualsiasi titolo, da parte di soggetti esterni all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono attivi di rilevanza strategica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

C. 4940-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alle Commissioni riunite I e X in merito al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, già approvato in prima lettura dalla Camera e modificato dal Senato.

Ricorda che l'esame del provvedimento in seconda lettura deve limitarsi alle parti modificate o introdotte dal Senato.

Per quanto riguarda le norme d'interesse della IX Commissione, segnala, innanzitutto, l'articolo 47, comma 2-*quater*. Ricorda che tale articolo, introdotto alla Camera durante l'esame nelle Commissioni di merito, al fine di favorire la diffusione dei servizi digitali e di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, stabiliva che i

servizi di accesso all'ingrosso di rete fissa, ovvero quelli connessi all'utilizzazione del cosiddetto « ultimo miglio » da parte degli operatori concorrenti, fossero offerti dall'*incumbent* (Telecom Italia), in modo disaggregato, indicando separatamente il costo per l'affitto della linea ed il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa ed il servizio di manutenzione correttiva. Inoltre, il predetto comma 2-*quater* prevedeva altresì che fosse garantita agli operatori la possibilità di acquisire i servizi accessori da imprese diverse dall'*incumbent*, purché di comprovata esperienza ed operanti, sotto la vigilanza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in regime di concorrenza. In particolare, tali disposizioni venivano collegate con quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, lettera g), del decreto-legge n. 201 del 2011, che impone l'abrogazione di alcune restrizioni alla libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento delle attività economiche quale, tra gli altri, l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta. Nel corso dell'esame al Senato, la disposizione è stata modificata sostanzialmente nel senso di attribuire all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di individuare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nel rispetto delle procedure previste della disciplina comunitaria in materia, le misure idonee ad assicurare ciò che nel testo approvato dalla Camera veniva realizzato con disposizioni immediatamente precettive, prevedendosi altresì l'obbligo di garantire la sicurezza della rete.

Infine, ritengo opportuno segnalare che, nel corso dell'esame presso il Senato, è stato soppresso dall'elenco delle abrogazioni di cui alla tabella A richiamata dall'articolo 62 del presente provvedimento, quella introdotta dalla Camera, al numero 263), che abrogava il comma 5-*quinquies* dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, che prevede, tra l'altro, la possibilità di reintegrare, a fronte di situazioni emergenziali, il Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo

28 della legge n. 196 del 2009, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, in misura non superiore a cinque centesimi al litro. A questo riguardo, ricorda che la Commissione Bilancio della Camera, nel proprio parere sul decreto-legge in esame, aveva posto una condizione volta alla soppressione della citata abrogazione e aveva rilevato che quest'ultima non potesse essere consentita, in quanto, da un lato, avrebbe fatto venire meno la fonte di finanziamento del Fondo spese impreviste e, dall'altro, avrebbe potuto non consentire di far fronte alle finalità previste a legislazione vigente con le risorse iscritte in tale Fondo, tenuto anche conto della serie storica delle spese sostenute per le emergenze, relativamente al pregresso triennio.

In conclusione, nel ritenere che il provvedimento non presenti profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in oggetto.

Carlo MONAI (IdV) ritiene che le modifiche introdotte dal Senato all'articolo 47, comma 2-*quater*, che affidano all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il compito di dettare regole in materia di offerta disaggregata dei servizi connessi all'utilizzazione del cosiddetto « ultimo miglio », risultino più rispondenti all'esigenza di dotare tali regole della flessibilità richiesta dalla continua evoluzione del progresso tecnologico, che invece mancherebbe nel caso di norme immediatamente precettive. Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (C. 5052 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 21 del 2012, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (C. 5052 Governo),

premesso che:

il presente decreto-legge interviene sulla disciplina della cosiddetta *golden share*, riformulando le condizioni e l'ambito di esercizio dei poteri speciali dello Stato sulle società operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;

l'articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge, ai fini dell'attivazione dei poteri speciali previsti dal medesimo articolo, affida a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, aggiornati ogni tre anni, l'individuazione delle reti e degli impianti, dei beni e dei rapporti di rilevanza strategica per il settore

dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni a prescindere dal soggetto che ne sia titolare;

la nuova disciplina appare quindi applicabile a tutte le società che detengano uno o più degli attivi individuati con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ivi comprese quelle che gestiscono servizi pubblici locali facenti capo a enti territoriali;

dovrebbe essere pertanto valutata l'opportunità di prevedere forme di concertazione con gli enti territoriali ai fini dell'individuazione dei predetti attivi, nel caso in cui essi risultino riconducibili a società facenti capo ai medesimi enti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere forme di concertazione con gli enti territoriali, ai fini dell'individuazione degli attivi di cui all'articolo 2, comma 1, nel caso in cui essi risultino riconducibili a società facenti capo ai medesimi enti.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05251 Monai: Richieste di restituzione di somme percepite dai titolari di pensione minima INPS	105
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	107

INTERROGAZIONI

Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.15.

5-05251 Monai: Richieste di restituzione di somme percepite dai titolari di pensione minima INPS.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Carlo MONAI (IdV), nell'esprimere soddisfazione per la disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo rispetto a una sollecita risposta, fa presente che il problema in questione, nonostante i chiarimenti resi, permane e richiede una urgente soluzione. Fa notare che la richiesta da parte dell'INPS della restituzione dell'indebito nei confronti di pensionati in condizioni disagiate, oltre ad apparire vessatoria e iniqua dal punto di vista della giustizia sociale, sembra-

rebbe presentare profili di dubbia legittimità anche sotto l'aspetto giuridico, atteso che la normativa in materia risulta contraddittoria e poco chiara, soprattutto in relazione ai limiti reddituali da considerare ai fini del recupero dell'indebito. Nel rilevare che la corretta interpretazione della norma rappresenta una premessa indispensabile per la prevenzione di eventuali contenziosi, ricorda come, nella corrente legislatura, vi siano stati altri casi – come quello del riconoscimento del cosiddetto « *bonus bebé* » – nei quali il carattere vago e generico della normativa ha determinato pesanti conseguenze a scapito dei cittadini.

Giudica, pertanto, necessaria un'iniziativa che preveda una sanatoria a favore dei pensionati interessati, al fine di intervenire a sostegno di soggetti che, in tempi di crisi, già stentano a sopravvivere con la pensione minima e rischiano di vedere ridotto il loro minimo assegno di sussistenza per rimborsare quanto l'INPS, per un proprio errore, ha pagato in eccesso. In tale prospettiva, auspica che si possa proseguire la discussione della risoluzione a prima firma del deputato Damiano, sottoscritta da quasi tutti i

gruppi e vertente proprio su tale argomento, di cui si è già avviato l'esame presso la XI Commissione, affinché, attraverso l'approvazione di uno specifico atto di indirizzo, il Governo sia stimolato ad assumere iniziative al riguardo nel primo provvedimento utile, in coerenza con l'esigenza di rendere meno buocra-

tico e complicato il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

5-05251 Monai: Richieste di restituzione di somme percepite dai titolari di pensione minima INPS.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione che passo ad illustrare concerne le procedure adottate dall'INPS per il recupero della somma aggiuntiva (cosiddetta quattordicesima) prevista dall'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127), nei confronti di alcune categorie di pensionati.

Il predetto decreto-legge ha infatti previsto la corresponsione, a decorrere dall'anno 2007, in presenza di determinate condizioni reddituali, di una somma aggiuntiva in favore di pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

In base a quanto previsto dalla vigente normativa, l'INPS eroga tali prestazioni sui redditi riferiti all'anno del pagamento della quattordicesima mensilità; trattasi quindi di redditi presunti che solo in un momento successivo possono essere verificati attraverso l'incrocio con quelli effettivamente dichiarati all'Agenzia delle entrate.

Pertanto – come espressamente comunicato dall'INPS ai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento – il pagamento della somma aggiuntiva è stato effettuato in via provvisoria, in attesa di verificare il diritto e la misura del beneficio concesso, sulla scorta dei redditi definitivi dell'anno 2008. Tale informazione, peraltro, viene espressamente fornita ai soggetti interessati, all'atto dell'erogazione della prestazione.

Con le verifiche iniziate nel mese di luglio 2010, l'INPS ha effettuato il confronto fra l'importo erogato sulla base dei redditi presunti e l'importo effettivamente spettante a ciascun beneficiario, sulla base dei redditi consolidati riferiti all'anno 2008. Nel corso del mese di maggio 2011 la verifica è stata completata anche con riferimento a tutti i soggetti esclusi dalla precedente elaborazione di controllo, a seguito della trasmissione dei dati reddituali da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Tali verifiche hanno determinato:

la convalida dell'erogazione, nel caso in cui i redditi dichiarati non superassero i limiti stabiliti;

il conguaglio, a credito o debito del pensionato, nel caso in cui il reddito dichiarato abbia comportato la rideterminazione dell'importo a suo tempo erogato;

la revoca della prestazione, nel caso di superamento dei limiti reddituali, ovvero di omessa dichiarazione da parte del beneficiario della prestazione.

L'INPS ha provveduto a comunicare ai soggetti interessati l'esito delle verifiche, informando che il recupero dell'intero importo aggiuntivo erogato ovvero di parte dello stesso, a seguito dell'accertamento dei redditi dichiarati, sarebbe stato effettuato in forma rateale (cinque rate).

In tal senso, va ricordato che le iniziative volte ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte senza titolo, sono da ricondurre al più generale potere-dovere, cui è tenuto l'INPS, nell'adottare le op-

portune misure per ricondurre alle entrate del bilancio dello Stato importi già erogati ai cittadini in mancanza dei necessari requisiti di legge.

In definitiva, occorre sottolineare che sussiste in capo all'Istituto un vero e proprio dovere di richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite.

In caso contrario, l'Istituto assumerebbe esso stesso una responsabilità nei confronti dell'Amministrazione centrale e la responsabilità stessa ricadrebbe, a titolo

di danno erariale, in capo ai dirigenti e ai funzionari che non abbiamo ottemperato al dovere di recupero.

In ogni caso si rassicura l'onorevole interrogante che la problematica rappresentata è all'attenzione dell'amministrazione che rappresento e si garantisce, al contempo, che sarà cura dei nostri uffici continuare a vigilare sull'evoluzione e il corretto svolgimento delle procedure, sia pure nel necessario rispetto della normativa vigente.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02399 Fadda: Indennizzo per i danni causati dal talidomide	109
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	113
5-05285 Contento: Rischio di carenza di farmaci per la cura del tumore sul territorio nazionale	110
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	115

SEDE REFERENTE:

Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesi mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori. C. 3703-B Governo, approvato con modificazioni, dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato, già approvato dalla XII Commissione permanente della Camera (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	110
Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 219/2006, in materia di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti, e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro. C. 4771 Di Virgilio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	111
Riconoscimento e disciplina della chiropratica come professione sanitaria primaria e istituzione dell'albo professionale dei chiropratici. C. 1287 Di Centa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	111
Sull'ordine dei lavori	112
AVVERTENZA	112

INTERROGAZIONI

Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 13.25.

5-02399 Fadda: Indennizzo per i danni causati dal talidomide.

Il ministro Renato BALDUZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paolo FADDA (PD), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta resa dal Ministro, anche in considerazione del fatto che far fronte alle richieste dei pochi soggetti interessati non comporterebbe un eccessivo onere per il sistema sanitario nazionale. Dopo aver ricordato che il farmaco è entrato in Europa nel 1957 e che, essendo facilmente individuabile la sussistenza di tale patologia, si dovrebbe quanto meno consentire l'ammissione di questi pochi soggetti alle visite delle commissioni mediche, ritiene che sia necessario e giusto riconoscere che anche per i soggetti nati nel 1958 le malforma-

zioni riscontrate siano da addebitarsi all'assunzione del farmaco, probabilmente in circolazione anche prima dell'autorizzazione ministeriale.

Nel ringraziare l'attuale Ministro per aver dato finalmente risposta alla sua interrogazione, presentata più di due anni fa, formula l'auspicio che la Commissione possa al più presto inserire nel calendario dei propri lavori l'esame della proposta di legge n. 4332, d'iniziativa del deputato Schirru.

5-05285 Contento: Rischio di carenza di farmaci per la cura del tumore sul territorio nazionale.

Il ministro Renato BALDUZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Manlio CONTENUTO (PdL), replicando, dichiara di potersi ritenere solo parzialmente soddisfatto. Nel ricordare come la carenza di farmaci antitumorali sia stata denunciata sul *New York Times* da Michael Link, presidente della società scientifica dei clinici oncologici americani, il quale ha posto in relazione tale situazione anche con il fatto che si tratta di preparati di basso costo, fa presente che altrettanto ha fatto, in Italia, il dottor Tirelli citando il caso della carmustina.

A suo avviso, l'AIFA dovrebbe condurre un'indagine al fine di verificare se si tratti di un caso di «*drug shortage*», mentre il Governo dovrebbe approfondire il contenuto dei titolari di autorizzazione alla immissione in commercio dei farmaci allo scopo di evitare che eventuali carenze finiscano per danneggiare i pazienti oncologici, soprattutto se tali rischi fossero correlati a ragioni di minor profitto legate al prezzo dei medesimi. Invita, quindi, il Governo a verificare la dimensione di un altro fenomeno conseguente alla vendita all'ingrosso che alcune farmacie sembrano svolgere tramite il conseguimento dell'autorizzazione prevista dal decreto legislativo n. 219/2006. Le differenze di prezzo al pubblico dei farmaci venduti in altri Paesi europei, infatti, sembrano favorire la

carenza di farmaci sul mercato nazionale a vantaggio della loro cessione in quei Paesi dove i margini di guadagno risultano più vantaggiosi.

Conclude giustificando la sua solo parziale soddisfazione con la carenza, nella risposta, di indicazioni circa iniziative del Governo sul tema e invitando quest'ultimo ad analizzare ed approfondire l'esperimento avviato dalla regione Lombardia in riferimento al fenomeno di «*drug shortage*».

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute Renato Balduzzi.

La seduta comincia alle 13.40.

Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesi mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori.

C. 3703-B Governo, approvato con modificazioni, dalla 12^a Commissione permanente del Senato, già approvato dalla XII Commissione permanente della Camera.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 27 marzo 2012.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, ringrazia i colleghi intervenuti nel dibattito e, dopo aver ribadito l'auspicio che in fase emendativa il testo non sia modificato, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato già agli inizi della prossima settimana.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, essendosi concluso l'esame preliminare con la replica della relatrice, propone, acco-

gliendo la richiesta dalla medesima avanzata, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di lunedì 2 aprile 2012.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 219/2006, in materia di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti, e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro.

C. 4771 Di Virgilio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 28 marzo 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che, nessuno chiedendo di intervenire ed essendo già intervenuti nel dibattito diversi deputati, resta inteso che la prossima settimana si concluderà l'esame preliminare con gli interventi in replica del relatore e del Governo.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riconoscimento e disciplina della chiropratica come professione sanitaria primaria e istituzione dell'albo professionale dei chiropratici.

C. 1287 Di Centa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 27 ottobre 2011.

Anna Margherita MIOTTO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime perplessità sulla permanenza all'ordine del giorno del provvedimento in titolo, alla luce del fatto che la materia che lo stesso mira a disciplinare è stata già normata dal comma 355 dell'articolo 2 della legge finanziaria n. 244 del 2007. A suo avviso, sarebbe più opportuno che il Governo adotti il regolamento di attuazione previsto da tale comma, anziché procedere con l'approvazione di una nuova legge.

Lucio BARANI (Pdl) osserva come la proposta di legge in esame abbia una portata molto più ampia della disposizione richiamata dalla collega Miotto e che comunque spetta all'ufficio di presidenza valutare se proseguire nell'esame del provvedimento.

Francesca MARTINI (LNP), dopo aver ricordato che la proposta di legge in esame riguarda una materia della quale si era personalmente occupata in qualità di sottosegretario, tiene ad evidenziare la rilevanza della professione di chiropratico, al quale competono importanti funzioni di sostegno e supporto alla attività medica vera e propria. A suo avviso, tuttavia, la disciplina di tale professione troverebbe una giusta collocazione nell'ambito di un regolamento ministeriale, come d'altronde prevede la normativa vigente, giudicando conseguentemente inadeguata la previsione dell'istituzione di un Albo, specie in un momento – quale l'attuale – di ricorso crescente a strumenti di semplificazione normativa.

In conclusione, il suo gruppo è favorevole ad una valorizzazione della professione di chiropratico, che non risulti tuttavia di appesantimento dei ruoli sanitari.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ritiene che le osservazioni emerse nel corso della seduta odierna debbano essere sottoposte alla valutazione e all'approfondimento del relatore, oggi assente per motivi personali. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che la Commissione era stata convocata – subordinatamente all'effettiva assegnazione – come ultimo punto all'ordine del giorno della giornata odierna, per l'espressione del parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge «semplificazioni e sviluppo», in corso di trasmissione da parte del Senato.

Tuttavia, poiché il provvedimento non è ancora stato assegnato, la Commissione dovrebbe decidere se attendere l'assegnazione del provvedimento e riconvocarsi più tardi nel pomeriggio o nella giornata di domani o non procedere all'espressione del parere, considerando peraltro l'imminente scadenza del decreto-legge.

Anna Margherita MIOTTO (PD), poiché le modifiche che interessano la Commissione riguardano una sola norma – peraltro modificata dal Senato solo per correggere un errore formale –, ritiene che, non sapendo con precisione quando il provvedimento verrà trasmesso ed assegnato, si possa decidere di non esprimere il parere.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) non concorda con la posizione

espressa dalla collega Miotto e giudica avvilente che la Commissione non riesca a riconvocarsi oggi stesso o domani per l'espressione del parere.

Lucio BARANI (Pdl) concorda con la collega Miotto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, alla luce degli orientamenti emersi, fa presente che la Commissione non sarà riconvocata per l'espressione del parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2012, iscritto nel calendario dell'Assemblea già a partire dalla giornata di lunedì 2 aprile.

La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo.

C. 4940-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (subordinatamente all'effettiva assegnazione).

ALLEGATO 1

5-02399 Fadda: Indennizzo per i danni causati dal talidomide.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito ai quesiti formulati nella interrogazione parlamentare in esame, si ricorda che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), all'articolo 2, comma 363, stabilisce il riconoscimento ai soggetti affetti da « Sindrome da Talidomide » dell'indennizzo di cui all'articolo 1, della legge 29 ottobre 2005, n. 229.

I limiti temporali previsti per accedere all'indennizzo previsto dalla legge n. 244 del 2007 (soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomeia e della micro-meia, nati negli anni dal 1959 al 1965) sono stabiliti dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti ».

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163, ha pubblicato il Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 363, che riconosce un indennizzo ai soggetti affetti da « Sindrome da Talidomide », determinata dalla somministrazione dell'omonimo medicinale.

Lo stesso Ministero, con Circolare n. 31 del 5 novembre 2009, ha provveduto a pubblicare le Linee Guida per l'istruttoria delle domande di indennizzo dei soggetti affetti dalla predetta « Sindrome da Talidomide ».

In particolare, per quanto concerne i farmaci contenenti Talidomide, autorizzati nel periodo indicato, nell'Informatore Farmaceutico, Annuario Italiano dei Medicamenti e dei Laboratori, vengono elencate e

descritte tutte le specialità medicinali ammesse alla vendita ed in commercio in Italia, di anno in anno, con l'indicazione della composizione, del prezzo e della ditta produttrice.

Il risultato delle verifiche effettuate sui sei volumi corrispondenti agli anni dal 1958 al 1963 è riportato nella tabella riassuntiva che metto a disposizione della Commissione.

In merito alla disponibilità delle autorizzazioni al commercio dei farmaci in questione, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) non ha, materialmente, la possibilità di fornire le informazioni richieste, in quanto i dati relativi alle autorizzazioni in commercio, negli anni 1959-1965, dei farmaci contenenti Talidomide, non sono presenti nei sistemi informatici dell'Agenzia, che è stata istituita con decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (articolo 48), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

In ordine agli ultimi due quesiti posti nell'interrogazione, si segnala che, da quanto sopra esposto, appare evidente che definire con precisione il periodo di effettiva commercializzazione in Italia dei farmaci a base di Talidomide è oggi estremamente difficile, in considerazione del fatto che, tra l'altro, le aziende farmaceutiche non sono più attive, o sono state incorporate da aziende più grandi.

È, tuttavia, evidente che l'eventuale circolazione in Italia di prodotti a base di Talidomide prima del decreto di registrazione, sia avvenuta in modo illecito, per cui non è possibile risarcire i danni causati da medicinali non ancora autorizzati.

Peraltro, si segnala che nel periodo in questione, non essendo ancora stato istituito il Ministero della salute, era il Ministero dell'interno ad avere la facoltà, ai sensi del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, articolo 28, di intervenire in circostanze urgenti come quella descritta nel-

l'interrogazione; infatti, qualora concorrevano gli estremi per procedere alla revoca della registrazione, ove a suo giudizio si imponeva l'urgenza di provvedere, tale Ministero poteva proibire la vendita al pubblico e disporre il temporaneo sequestro delle specialità medicinali.

ALLEGATO 2

5-05285 Contento: Rischio di carenza di farmaci per la cura del tumore sul territorio nazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il fenomeno della carenza di farmaci oncologici sul territorio nazionale è seguito con la dovuta attenzione dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) sin dal 2010, alla luce delle numerose segnalazioni di carenze ricevute sia da titolari di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) dei medicinali in questione sia da strutture sanitarie, che, proprio a causa dell'indisponibilità di farmaci oncologici, richiedevano all'Ufficio Qualità dei Prodotti dell'AIFA l'autorizzazione all'importazione di medicinali analoghi registrati all'estero.

In casi specifici, l'AIFA ha ritenuto opportuno convocare le aziende farmaceutiche interessate in audizione, per concordare le misure da adottare e le relative modalità operative, diffidando i titolari delle AIC, in situazioni di particolare criticità sanitaria, al rispetto degli obblighi di fornitura su di essi gravanti, ai sensi della normativa italiana vigente (articolo 105, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219).

Preso atto del crescente allarme per gli stati di carenza di antitumorali – fenomeno che interessa non solo il territorio nazionale, ma anche il mercato comunitario ed internazionale, tanto da mettere a rischio gli studi clinici in corso negli USA – a partire dal mese di settembre 2011, l'AIFA ha avviato un rilevamento genera-

lizzato delle attuali condizioni di reperibilità dei farmaci antitumorali, inviando ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC di medicinali oncologici una richiesta di aggiornamento.

Ciò al fine di ottenere un quadro completo della disponibilità dei medicinali oncologici e di cercare di governare eventuali criticità, laddove possibile, sollecitando le stesse aziende con specifici interventi mirati, quali:

audizioni con i rappresentanti dei soggetti coinvolti (titolari AIC/licenziatari del prodotto, produttori, terzisti, distributori, associazioni di categoria);

richieste di aumento della produzione di specifici medicinali da parte di altri produttori autorizzati;

rilascio dell'autorizzazione all'importazione (Nulla Osta) di medicinali analoghi dall'estero;

comunicazioni e/o raccomandazioni rivolte ai medici per una migliore gestione delle disponibilità (ad esempio limitazioni di prescrizione e/o priorità nella somministrazione).

Le iniziative dell'AIFA sopra sintetizzate sono costantemente sviluppate e monitorate sulla base delle specifiche necessità.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	116
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	123

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/17/UE relativa all'abrogazione di alcune direttive in materia di metrologia. Atto n. 442 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	118
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/20/CE relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi. Atto n. 445 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	118

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.25.

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

C. 5052 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 marzo 2012.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, richiama i contenuti del dibattito svoltosi nella seduta di ieri e ricorda i ristretti tempi di esame cui è tenuta la Commissione. Alla luce della consultazione avuta con il Governo, e attenendosi strettamente alle competenze della XIV Commissione, ritiene opportuno modificare la proposta di parere già formulata, mantenendo le osservazioni già espresse ma trasformando l'osservazione di cui al punto *c)* in una condizione.

La condizione è volta a introdurre nel testo del provvedimento un ulteriore articolo 2-*bis*, che stabilisce che gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 1 e 2 sono trasmessi, corredati di una relazione che ne illustri la coerenza con il diritto dell'Unione europea e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, alle Camere ai fini dell'acquisizione

del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di compatibilità con il diritto dell'Unione europea. Decorsi dieci giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in assenza del parere.

L'inserimento della condizione è motivato in primo luogo dal fatto che il Governo non è stato esaustivo in ordine allo stato del contenzioso in corso; non essendovi peraltro un accordo preventivo con la Commissione europea, non è chiaro quale sarà a valutazione della nuova normativa da parte delle istituzioni comunitarie. Inoltre, sulla base di quanto affermato dal rappresentante del Governo, l'Esecutivo avrebbe avuto una interlocuzione con il dicastero della difesa, ma non con gli altri soggetti interessati, ciò che determina notevole incertezza e preoccupazione circa l'impatto del provvedimento sul sistema industriale italiano.

Gianluca PINI (LNP) nell'esprimere apprezzamento per la serietà con la quale l'onorevole Gottardo svolge il proprio ruolo di relatore, deve rilevare come in questo caso i suoi sforzi – operati in una situazione difficile e confusa – si siano rivelati inefficaci, poiché l'attuale formulazione del parere nulla risolve rispetto ai rilievi critici emersi nella seduta di ieri.

Osserva in ogni caso, con riferimento alla richiesta avanzata ieri dallo stesso relatore di svolgere un supplemento istruttorio, che le Commissioni riunite Bilancio e Finanze svolgeranno la prossima settimana una serie di audizioni, che sarebbe stato opportuno attendere prima di esprimersi sul provvedimento. Il testo del decreto-legge, in ogni caso, rischia di subire così tante modifiche da rendere inutile e superato il parere che la XIV si accinge ad deliberare.

Mario PESCANTE, *presidente*, informa i colleghi che in ordine a possibili audizioni potranno deliberare gli uffici di presidenza congiunti delle Commissioni V e VI, convocati nel pomeriggio.

Nicola FORMICHELLA (PdL) nell'attuale situazione di incertezza riterrebbe

opportuno esprimersi nella seduta odierna, salvo poi riconvocarsi per un nuovo parere nel caso in cui le modifiche apportate dalle Commissioni di merito recassero profili rilevanti per le competenze della XIV Commissione.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, sottolinea il rilievo della proposta di parere formulata, in quanto la condizione ivi recata attribuisce al Parlamento un importante ruolo di controllo, che tuttavia – per la natura dei rapporti con la Commissione europea e per il fatto che l'impatto effettivo del provvedimento sarà chiaro solo tra alcuni mesi – non può essere esercitato nell'immediato. Il termine di soli dieci giorni entro i quali le Commissioni parlamentari devono esprimere il proprio parere sugli schemi di decreto attuativi della nuova legge è stato poi previsto per testimoniare la piena volontà del Parlamento di collaborare con il Governo rispetto alla procedura avviata in sede europea.

Sandro GOZI (PD) giudica condivisibile la nuova proposta di parere formulata dal relatore, distinguendo tra due diverse questioni che sono emerse nel corso dei lavori. La prima è quella che ricade nella responsabilità diretta della XIV Commissione, ovvero la necessità di valutare i profili di compatibilità comunitaria del provvedimento, con particolare riferimento alla procedura di infrazione in corso. Una seconda e distinta questione è quella dei contenuti del decreto-legge e del suo impatto sugli asset strategici del sistema Paese. Oggi la Commissione è chiamata a esprimersi unicamente sul primo dei problemi citati, nella consapevolezza che, sul secondo problema, di merito, ci sarà probabilmente da parte delle Commissioni competenti un supplemento d'indagine. Il Parlamento è dunque garantito nelle sue prerogative, come anche la Commissione Politiche dell'Unione europea che potrà essere riconvocata nei prossimi giorni sulle modifiche al testo eventualmente intervenute e potrà, in una seconda fase, esprimersi sui decreti attuativi che saranno adottati.

Precisato, come già detto nella seduta di ieri, che non vi è mai sicurezza circa la valutazione di un provvedimento da parte della Commissione europea prima di averlo approvato e trasmesso alla Commissione medesima nella sua forma definitiva, rileva la necessità che il Governo fornisca al Parlamento un quadro completo delle vicende relative alla materia della *golden share* a livello europeo, che non si limiti a dare conto della vertenza tra Italia e Commissione europea ma rechi informazioni anche sui contenziosi che coinvolgono altri Stati membri, con particolare riferimento al caso francese. Lo stesso Ministro Moavero, nella seduta di ieri, non ha saputo dare conto dell'esito del contenzioso in corso tra Francia e Commissione europea. Riterrebbe al tal fine opportuno inserire nelle premesse del parere un richiamo in tal senso.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, condivide la proposta avanzata dal collega Gozi, che rende più compiuta la pronuncia della XIV Commissione e formula quindi una nuova proposta di parere con condizione e osservazioni (*vedi allegato*).

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Marco MAGGIONI (LNP) esprime il voto convintamente contrario del gruppo della Lega Nord, sia per il metodo seguito nell'adozione del decreto-legge che per i suoi contenuti.

Ritiene che gli obiettivi che il provvedimento si prefigge non saranno raggiunti e, al contrario si metteranno a rischio non tanto e non solo le grandi imprese italiane, ma anche le numerose aziende municipalizzate dei territori, che saranno facile preda delle imprese di altri Stati membri dell'Unione. Non sa se il Governo si sia in tal senso accordato con i più stretti partner europei, ma certamente il segnale che l'Italia da all'Europa è che la porta è aperta e che d'ora innanzi sarà facile impossessarsi del nostro sistema produttivo.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che la XIV Commissione è chiamata unicamente ad esprimersi sui profili di compatibilità delle disposizioni in esame con la normativa dell'Unione europea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/17/UE relativa all'abrogazione di alcune direttive in materia di metrologia.

Atto n. 442.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 marzo 2012.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/20/CE relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi.

Atto n. 445.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, illustra i contenuti dello schema di decreto in oggetto, che reca l'attuazione della direttiva 2009/20/CE, che disciplina taluni aspetti degli obblighi cui sono soggetti gli armatori riguardo all'assicurazione per i crediti marittimi. Si tratta, più precisamente, dell'assicurazione obbligatoria degli armatori per le responsabilità derivanti in caso di incidenti alle proprie navi e dell'entità di tale assicurazione.

Lo schema di decreto interviene sui crediti, per danni a persone (morte o lesioni) o a cose, che i passeggeri possono vantare nei confronti dell'armatore in caso di sinistro navale definendo, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2009/20/CE, la responsabilità dell'armatore in relazione all'ammontare del risarcimento. Per questa tipologia di incidenti la responsabilità dell'armatore è attualmente fissata, circa l'ammontare dei risarcimenti, dalle norme della Convenzione IMO sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi stipulata nel 1976 (e di cui l'Italia non era parte) e successivamente modificata da un apposito Protocollo firmato a Londra nel 1996 cui l'Italia ha invece aderito con la legge 23 dicembre 2009, n. 201, e che ha quindi reso l'Italia Parte della Convenzione nel testo modificato dal Protocollo.

L'articolo 3 della legge di adesione al Protocollo conteneva la delega al Governo per l'attuazione della Convenzione, ovvero per l'individuazione delle regole volte a disciplinare il procedimento di limitazione della responsabilità che – come per la costituzione e la ripartizione del fondo di limitazione – l'articolo 14 della Convenzione rimetteva alle legislazioni degli Stati. I decreti legislativi avrebbero dovuto essere emanati entro sei mesi dal Governo, ma la delega non è stata esercitata. Nelle more, la direttiva 2009/20/CE ha dettato specifiche regole per quantificare l'ammontare della responsabilità degli armatori e consentire una applicazione più uniforme sul territorio comunitario del Protocollo del 1996.

Lo schema di decreto intende quindi recepire la direttiva, come previsto dalla

legge comunitaria 2010; il 30 gennaio 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2012/0078) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2009/20/CE relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi. Il termine di recepimento era il 1° gennaio 2012.

Sulla stessa materia insistono poi alcune norme del Codice della navigazione, che vengono modificate dallo schema di decreto sia per adeguare l'ordinamento interno alle norme comunitarie che per renderlo conforme a quanto previsto dall'ordinamento internazionale.

Circa il contenuto specifico dello schema di decreto, gli articoli 1 e 2 recano le finalità delle norme e le definizioni, facendo in particolare riferimento alla Convenzione del 1976 come modificata dal Protocollo del 1996.

Lo schema di decreto si applica, come disposto dall'articolo 3 ed in linea con quanto previsto dalla direttiva, alle navi battenti bandiera italiana o estera di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate che entrano nei porti o transitano nelle acque territoriali italiane. Sono escluse dal campo di applicazione le navi militari, le navi da guerra, le navi da guerra ausiliarie o le altre navi di proprietà dello Stato o delle quali lo Stato ha l'esercizio, impiegate, nel momento in cui il credito dovesse sorgere, per servizi governativi non commerciali.

Lo schema di decreto impone all'articolo 6, in linea con l'articolo 4 della direttiva, l'obbligo per le navi, battenti bandiera italiana ed estera e rientranti nel campo di applicazione del decreto, di avere la copertura assicurativa della responsabilità per i crediti marittimi definiti dall'articolo 4, da comprovare attraverso gli appositi certificati che dovranno essere presenti a bordo della nave. L'articolo 6 dello schema fissa altresì l'importo globale della copertura assicurativa per la nave oggetto della copertura, in un ammontare pari, per ciascun evento, alla somma dei limiti fissati nei successivi articoli 7 e 8, espressa in diritti speciali di prelievo

(DSP). I diritti speciali di prelievo (DSP) sono l'unità di conto utilizzata dal Fondo monetario internazionale per le riserve e i pagamenti internazionali e il loro valore si basa su un paniere di diverse divise: il dollaro, l'euro, lo yen giapponese e la sterlina britannica. Al 1° marzo 2012 la quotazione era di 1,164 euro.

L'articolo 7 definisce, in generale, l'entità dei limiti della responsabilità armatoriale ai risarcimenti, quantificandoli in termini di diritti speciali di prelievo e graduandoli in base all'entità della lesione personale ed alla tipologia di danno. I limiti, che si riferiscono ai crediti diversi da quelli dei passeggeri di cui al successivo articolo 8, sono evidentemente più elevati nel caso di morte o lesioni personali e sono pari a 2 milioni di DSP per le navi fino a 2.000 tonnellate di stazza lorda, da elevare ulteriormente, ma in misura decrescente, per ciascuna tonnellata eccedente le 2000. Per quanto riguarda gli altri crediti che si possono vantare nei confronti dell'armatore questi vengono limitati ad 1 milione di DSP per le navi fino a 2.000 tonnellate, da incrementare anche in questo caso per ogni tonnellata eccedente le 2.000.

L'articolo 8 fissa invece il limite della responsabilità dell'armatore in relazione a ciascun singolo evento, per la morte o le lesioni personali riportate dai passeggeri della nave, in misura pari a 175.000 DSP, moltiplicati per il numero dei passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare. Sommando quindi tale importo a quello generale previsto dall'articolo 7 e basato sul tonnellaggio della nave e sul tipo di danno, si ottiene l'ammontare massimo della responsabilità dell'armatore per il caso di sinistro. Questi limiti sono in linea con i limiti fissati dalla Convenzione, come modificata dal protocollo del 1996.

Ricorda che la Convenzione IMO sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, fatta nel 1976 ed entrata in vigore nel 1986, consente ai proprietari delle navi ed agli addetti al recupero di limitare la loro responsabilità in caso di rivendicazioni relative ad incidenti che abbiano causato danni personali

(morte o lesioni) o che abbiano danneggiato cose. L'ammontare dei limiti di responsabilità sono espressi in termini di Unità di conto, ognuna delle quali equivale ad un DSP (diritto speciale di prelievo).

La Convenzione di Londra non è mai stata firmata dall'Italia che, come detto, ha tuttavia ritenuto di aderire al successivo Protocollo adottato a Londra il 2 maggio 1996, ed entrato in vigore il 13 maggio 2004, con legge 23 dicembre 2009, n. 201. Il Protocollo del 1996 ha incrementato significativamente rispetto al passato le compensazioni da corrispondere in caso di incidente ed ha introdotto una procedura di accettazione tacita per l'aggiornamento degli importi di tali compensazioni. In particolare ha stabilito che il limite di responsabilità per la perdita della vita o per lesioni, se derivanti da navi non superiori alle 2000 tonnellate, è di 2 milioni di Unità di conto. Per navi di tonnellaggio superiore è previsto un aumento anche dei limiti di responsabilità, fino a prevedere, per ciascuna tonnellata eccedente le 70.000, 400 Unità di conto oltre ai 2 milioni di base. Inoltre, l'articolo 3 ha stabilito che i limiti di responsabilità per rivendicazioni relative a danneggiamenti di proprietà causati da navi non eccedenti le 2000 tonnellate è di 1 milione di Unità di conto. Analogamente, sono previsti aumenti dei limiti con l'aumento del tonnellaggio delle navi.

Per quanto riguarda il limite per i crediti dei passeggeri, l'articolo 4 ha elevato da 46.666 a 175.000 Unità di conto (moltiplicato per il numero di passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare) il limite della responsabilità del proprietario della nave per i crediti derivanti da un singolo evento e relativi alla morte o a lesioni personali arrecate ai passeggeri della nave.

Per quanto riguarda la tipologia di crediti a cui si riferisce l'assicurazione della responsabilità armatoriale, questi sono elencati nell'articolo 4 dello schema. Si tratta dei seguenti: crediti relativi a morte e lesioni personali dei passeggeri e a danni ai loro beni, che si verifichino a bordo o in connessione con le operazioni

di salvataggio, comprendendovi anche i danni ad opere portuali ai bacini ed ai canali navigabili ed agli ausili alla navigazione; crediti per i danni derivanti da ritardi nel trasporto, sia del carico che dei passeggeri con il loro bagaglio; crediti relativi al recupero, alla rimozione, alla demolizione o volti a rendere inoffensiva una nave affondata, naufragata, incagliata o abbandonata, compresa ogni cosa che sia a bordo della nave; crediti per la rimozione, distruzione o per rendere inoffensivo il carico della nave; crediti fatti valere, da una persona diversa da quella responsabile, relativamente a provvedimenti presi per evitare le conseguenze dannose degli eventi.

Sono espressamente esclusi dall'assicurazione, in base all'articolo 5, e come previsto da specifiche norme convenzionali cui la norma espressamente rinvia, i crediti relativi alle operazioni di salvataggio, quelli per danni da idrocarburi, quelli per danni nucleari o per navi a propulsione nucleare, nonché i crediti da parte dei preposti dall'armatore o del soccorritore con compiti connessi alla nave o alle operazioni di salvataggio, anche nei confronti dei loro eredi o aventi diritto.

Per quanto riguarda i certificati di assicurazione, i quali come detto devono essere obbligatoriamente a bordo della nave in base all'articolo 6, lo schema ne stabilisce all'articolo 10 il contenuto informativo, in conformità all'articolo 6 della direttiva e prevede l'obbligo di trasmetterli alle autorità marittime per l'espletamento dei controlli di approdo in formato cartaceo o elettronico.

L'articolo 11 reca le sanzioni, prevedendo l'assunzione delle misure di fermo o di espulsione della nave in caso di violazione degli obblighi del decreto e rinviando alla specifica disciplina dettata dal decreto legislativo n. 53 del 2011, in materia di sicurezza delle navi che approdano nei porti comunitari. Tale decreto legislativo, che ha recepito la direttiva 2009/16/CE, reca in particolare agli articoli da 22 a 24 le norme sull'accertamento delle deficienze ed il fermo della nave, sugli sviluppi dell'attività ispettiva e le

conseguenze del fermo nonché sul divieto di accesso ai porti. La norma prevede inoltre l'applicazione della sanzione pecuniaria, da applicarsi nella misura di cui all'articolo 29, comma 1 del decreto n. 53, quindi nella misura da duecentocinquanta euro a millecinquecento euro.

Ricorda infine che la direttiva 2009/20/CE prevede all'articolo 5 che ciascuno Stato membro provveda affinché ogni ispezione di una nave in un porto soggetto alla sua giurisdizione includa la verifica della presenza a bordo del certificato di assicurazione e che se il certificato non è a bordo e fatta salva la direttiva 2009/16/CE, che prevede il fermo delle navi quando sono in gioco questioni di sicurezza, l'autorità competente possa emanare nei confronti della nave un ordine di espulsione, il quale è notificato alla Commissione, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato. In conseguenza dell'emanazione di tale ordine di espulsione, ciascuno Stato membro rifiuta l'accesso di detta nave ai suoi porti fino alla notificazione del certificato da parte dell'armatore. In relazione all'obbligo di stipulare l'assicurazione la direttiva prevede che gli Stati membri stabiliscano il sistema di sanzioni e che le sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

L'articolo 12 infine dispone il coordinamento delle disposizioni dello schema con la legislazione vigente, in particolare con l'articolo 275 del Codice della navigazione che prevede una specifica limitazione del debito dell'armatore. La norma viene modificata dall'articolo 12 limitandone l'applicazione alle navi di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate, le quali non rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni del presente schema di decreto. L'articolo 275 prevede la limitazione, eccetto i casi di dolo e colpa grave, per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio. In tali ipotesi, l'armatore può limitare il debito complessivo ad una somma pari al valore della nave e all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio. Sulla somma

alla quale è limitato il debito dell'armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione e ad esclusione di ogni altro creditore. Le norme relative alla disciplina della procedura di limitazione davanti al tribunale competente (ricorso, sentenza di apertura della limitazione, effetti del procedimento sui debiti pecuniari, improcedibilità di atti esecutivi in corso, opposizioni dei creditori, eccetera) sono dettate dagli artt. 621 e seguenti del codice della navigazione.

La norma fa poi salve le specifiche disposizioni delle Convenzioni internazionali sulla responsabilità civile per inqui-

namento da idrocarburi e da combustibile delle navi ed il Regolamento CE n. 392/2009 sulla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare. Non sono infine applicabili le norme del Codice della navigazione sull'assicurazione per responsabilità di cui agli articoli 514 (Rischio putativo), 527 sul ricorso di terzi danneggiati da urto e 538, sul calcolo dell'indennità dovuta dall'assicuratore per ricorso di terzi.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (C. 5052 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 5052 Governo: «DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni»;

ricordato che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 26 marzo 2009, ha condannato l'Italia per le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2004, recante definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali;

evidenziato che, in particolare, la Corte ha riconosciuto che la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali possono essere limitate da provvedimenti nazionali giustificati in base agli articoli 43 e 56 del Trattato istitutivo della Comunità europea (ora, rispettivamente, articoli 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea: si tratta degli articoli che stabiliscono proprio i principi della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali) o da ragioni imperative di interesse generale, ma soltanto qualora le limitazioni siano proporzionate all'obiettivo perseguito e non esista una normativa europea di armonizzazione che indichi i provvedimenti necessari per garantire la tutela degli interessi fondamentali dello Stato;

rilevato che il 24 novembre 2011 la Commissione europea ha deliberato di presentare, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2009/2255, un nuovo ricorso alla Corte di Giustizia dell'UE contro l'Italia in quanto ritiene che alcune disposizioni della normativa italiana, che conferisce poteri speciali allo Stato nelle società privatizzate operanti in settori strategici come le telecomunicazioni e l'energia, siano incompatibili con gli articoli 63 e 49 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) riguardanti rispettivamente la libera circolazione dei capitali e il diritto di stabilimento;

evidenziato che il ricorso, tuttavia, non risulta ancora depositato in quanto la Commissione europea, in base a contatti informali con il Governo italiano, avrebbe preso atto dell'impegno a conformare a breve la normativa nazionale al diritto dell'UE, rimandando pertanto l'effettiva presentazione del ricorso alla Corte;

ricordato che nel precedente parere motivato del 16 febbraio 2011 la Commissione europea ha indicato tra le disposizioni italiane oggetto di censura anche i commi da 228 a 231 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004);

osservato, ai fini di una adeguata valutazione della idoneità delle disposizioni di cui al provvedimento in esame a risolvere le contestazioni avanzate dalla Commissione europea, che sarebbe stato necessario che il Governo trasmettesse, in

conformità all'articolo 15-*bis*, comma 3-*bis* della legge n. 11 del 2005, informazioni e documenti rilevanti al riguardo;

rilevata, infine, l'esigenza di acquisire da parte del Governo compiuti elementi di informazione sullo stato delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea sulla stessa materia nei confronti di altri Stati membri dell'Unione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provvedano le Commissioni di merito, dopo l'articolo 2, ad aggiungere il seguente:

«ART. 2-*bis*.

1. Gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 1 e 2 sono trasmessi, corredati di una relazione che ne illustri la coerenza con il diritto dell'Unione europea e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di compatibilità con

il diritto dell'Unione europea. Decorsi dieci giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in assenza del parere »;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, alinea, di inserire dopo le parole: « possono essere esercitati » le parole: « in assenza di normativa armonizzata dell'Unione europea » e di aggiungere, in fine, le parole: « e nei limiti di un'azione che risulti proporzionata all'obiettivo di tutelare ragioni imperative di interesse generale »;

b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, all'articolo 2, comma 3, di aggiungere, dopo le parole: « che diano luogo » le parole: « in assenza di una normativa armonizzata dell'Unione europea » ed alla fine del comma le parole: « nei limiti di un'azione che risulti proporzionata all'obiettivo di tutelare ragioni imperative di interesse generale »;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire nel testo disposizioni di coordinamento con l'articolo 4, commi da 228 a 231 della legge n. 350 del 2003 o, in alternativa, di inserire tali disposizioni tra le disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 3.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 (<i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	125
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative alla nuova formulazione della proposta di parere dei relatori</i>)	140
ALLEGATO 2 (<i>Riformulazioni ed integrazioni dei relatori alla propria proposta di parere</i>) .	159
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti alle riformulazioni ed integrazioni dei relatori alla propria proposta di parere</i>)	161
ALLEGATO 4 (<i>Osservazioni presentate in corso di seduta</i>)	162
ALLEGATO 5 (<i>Dichiarazione del senatore Belisario</i>)	164
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	166

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA, indi del vicepresidente Marco CAUSI, indi del presidente Enrico LA LOGGIA. – Intervengono il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale.

Atto n. 425.

(*Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 marzo 2012.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che sono in distribuzione le proposte emendative presentate alla nuova formulazione del parere dei relatori (*vedi allegato 1*).

Avverte altresì che sono in distribuzione i pareri espressi dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. Avverte infine che i relatori hanno predisposto riformulazioni e integrazioni della propria proposta di parere, finalizzate ad assicurare la conformità con quanto previsto dai pareri approvati dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato (*vedi allegato 2*).

Propone quindi di procedere all'espressione dell'avviso dei relatori sulle proposte emendative presentate, rilevando che, nel caso in cui entrambi i relatori si esprimano favorevolmente, la proposta emen-

dativa si intenderà inserita nella proposta di parere sullo schema di decreto legislativo presentata dai relatori.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, domanda in primo luogo, in considerazione dell'ulteriore differimento nei lavori della Commissione, se il Presidente abbia richiesto per scritto, come avvenuto in precedenza, la disponibilità del Governo a non adottare in via definitiva il decreto legislativo, prima che la Commissione abbia votato la proposta di parere e se il Governo abbia dato risposta alla richiesta.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI conferma di aver ribadito la disponibilità del Governo, anche in relazione all'ultima richiesta pervenuta dal Presidente della Commissione, a non adottare il decreto in via definitiva, prima che la Commissione si sia pronunciata con il parere di competenza.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), richiede quindi al Presidente di disporre un tempo aggiuntivo per la presentazione di emendamenti alle riformulazioni ed integrazioni della propria proposta di parere predisposte dai relatori. Osserva infatti che i pareri approvati dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sono destinati direttamente al Governo, per cui non sussiste un obbligo di adeguamento a tale parere.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, pur osservando che potrebbe applicarsi in via analogica il comma 4-*bis* dell'articolo 86 del regolamento della Camera, che esclude la possibilità di presentare subemendamenti sugli emendamenti volti a recepire le condizioni formulate dalla Commissione Bilancio, stabilisce un termine di trenta minuti per la presentazione di emendamenti alle riformulazioni ed integrazioni predisposte dai relatori.

Il senatore Giuliano BARBOLINI (PD) evidenzia l'esigenza di evitare la sovrapposizione dei lavori della Commissione con

quelli delle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato, convocate alle ore 18 per l'esame e la votazione degli emendamenti sul disegno di legge di conversione del decreto-legge recante semplificazioni tributarie.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, con il consenso del senatore Franco, fissa a 15 minuti il termine per la presentazione di emendamenti alle riformulazioni ed integrazioni alla propria proposta di parere predisposte dai relatori. Sospende quindi la seduta per 15 minuti.

La seduta, sospesa alle 15.30, è ripresa alle 15.50.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti alle riformulazioni ed integrazioni alla propria proposta di parere predisposte dai relatori (*vedi allegato 3*). Invita quindi i relatori ad esprimere il proprio avviso sulle proposte emendative presentate.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) rileva che prima dell'espressione del parere dei relatori sarebbe opportuno procedere all'illustrazione delle proposte emendative presentate.

Il deputato Maurizio LEO (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Lanzillotta 1.2, Simonetti 1-*bis*.1, Lanzillotta 1-*bis*.5, Simonetti 1-*bis*.6. Si rimette alla Commissione sugli emendamenti Simonetti 2.3 e Lorenzin 2.4. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Simonetti 11.2, Lanzillotta 11-*ter*.1 e Belisario 12.1.

Esprime parere favorevole, a condizione che siano riformulati, sugli emendamenti Simonetti 1-*bis*.3 e Barbolini 2-*bis*.1 (*vedi allegato 1*), nonché sull'emendamento Lanzillotta 11.5, di cui chiede di mantenere soltanto il primo periodo. Esprime altresì parere favorevole, purché riformulati, sugli emendamenti Misiani 11-*bis*.13 e 11-*bis*.14 (*vedi allegato 1*).

Ritiene che debba essere acquisito l'avviso del Governo sugli emendamenti Belisario 1-ter.8 e Lorenzin 11-bis.2.

In considerazione delle difficoltà emerse, ritira, nell'ambito delle riformulazioni e integrazioni della propria proposta di parere predisposte dai relatori, la disposizione che sostituisce il testo del comma 5, dell'articolo 11, esprimendo parere favorevole sugli emendamenti Lanzillotta 11.6 e Simonetti 11.7, soppressivi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo. Preannuncia che i relatori, sulla questione concernente la facoltà della gestione commissariale di avvalersi dell'Avvocatura di Roma capitale, presenteranno una apposita osservazione.

Invita infine i presentatori al ritiro delle restanti proposte emendative, esprimendo altrimenti su di esse avviso contrario.

Il deputato Marco CAUSI (PD), *relatore*, dichiara di concordare con i giudizi espressi dal collega Leo, ad eccezione di quanto concerne gli identici emendamenti Lanzillotta 5.1, Nannicini 5.2 e Belisario 5.3, nonché per quanto concerne l'emendamento D'Ubaldo 12.3, sui quali esprime un giudizio favorevole. Ritiene che, in considerazione della differenza di valutazioni dei relatori sui suddetti emendamenti, i relatori debbano sugli stessi rimettersi alla Commissione.

Il ministro Filippo Patroni GRIFFI, in relazione a quanto richiesto dal relatore Leo, esprime parere favorevole sull'emendamento Belisario 1-ter.8. Esprime invece parere contrario sull'emendamento Lorenzin 11-bis.2. Dichiara di concordare con le valutazioni espresse dai relatori, ad eccezione che sull'emendamento Misiani 11-bis.13 su cui l'avviso del Governo è contrario anche per quanto concerne il testo riformulato.

Osserva infatti che la proposta emendativa introduce la possibilità per Roma capitale di istituire un'ulteriore addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città fino a un massimo di 1

euro per passeggero. Rappresenta che la contrarietà del Governo è motivata da diverse ragioni. In primo luogo la disposizione è finalizzata a concedere un'ulteriore leva fiscale al Comune di Roma a fronte di programmi di investimento non ben specificati; il rinvio operato dalla norma all'articolo 1-ter si riferisce infatti in genere a «interventi di sviluppo infrastrutturale connessi al ruolo di Roma capitale. Rileva quindi l'assoluta inopportunità di prevedere la facoltà di introdurre un ulteriore aumento del carico, fino a 1 euro, sui diritti di imbarco dei passeggeri, quando è già prevedibile nel corso dell'anno un aumento cospicuo dei diritti aeroportuali in generale, fino a circa 7-8 euro per biglietto, che deriverà dalla prossima stipula del contratto di programma con la società aeroporti di Roma. Ciò significa che i circa 35 milioni di passeggeri che gravitano annualmente su Roma verrebbero ulteriormente e gravemente penalizzati, con sicure prevedibili reazioni da parte delle associazioni dei consumatori e delle compagnie aeree, sia italiane che estere. Infine, sul piano tecnico, evidenza che l'addizionale, avendo natura tributaria, si aggiunge ai diritti di imbarco, che hanno, invece, definitivamente acquisito natura corrispettiva ai sensi della direttiva CE 12/2009, appena recepita peraltro con il decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012. Si determinerebbe pertanto un ibrido giuridico, anche sotto questo profilo del tutto inopportuno.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, invita quindi i membri della Commissione a procedere all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) evidenzia preliminarmente che gli emendamenti presentati dal proprio gruppo sono finalizzati a perseguire una maggiore chiarezza del testo del provvedimento e a ricondurlo nell'ambito dei principi e criteri direttivi della legge delega. Ritiene infatti che la proposta di parere presentata dai relatori contiene numerose norme non

conformi ai principi recati dalla legge n. 42 del 2009.

Con riferimento all'articolo 1, precisa che l'emendamento Simonetti 1.3, che intende sopprimere il riferimento all'articolo 2, comma 7, della legge delega, si rende necessario al fine di chiarire le modalità di trasferimento delle funzioni amministrative a Roma capitale, ritenendo superfluo e foriero di dubbi interpretativi il ricorso ai decreti integrativi e correttivi. Reputa al riguardo sufficiente il riferimento all'articolo 24, comma 3, della legge delega.

Il deputato Roberto SIMONETTI (LNP) illustra il proprio emendamento 1-bis.1 precisando che lo stesso è destinato a limitare, in coerenza con quanto disposto dalla legge delega, alle sole funzioni connesse al ruolo di capitale i maggiori costi da esse derivanti, in modo che non possano esservi incluse spese di diversa natura.

Precisa inoltre che l'emendamento a propria firma 1-bis.2 è finalizzato ad eliminare il termine di sei mesi per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ritenendo che tale adempimento possa essere svolto nei tempi che il Governo riterrà opportuni.

Il senatore Marco STRADIOTTO (PD) chiarisce che la finalità dell'emendamento a propria firma 1-bis.8 è quella di garantire una copertura ai maggiori oneri connessi allo svolgimento delle funzioni connesse al ruolo di capitale, attraverso una riduzione dei minori oneri per gli enti territoriali e statali ricadenti nel territorio del comune di Roma.

Il deputato Roberto SIMONETTI (LNP), nell'illustrare i propri emendamenti riferiti all'articolo 1-ter, evidenzia preliminarmente che tale articolo, contenuto nella proposta di parere dei relatori, non è conforme ai principi e criteri direttivi recati dalla legge delega, dal momento che lo sviluppo infrastrutturale non sembra essere ricompreso tra le funzioni amministrative previste dall'articolo 24 della legge n. 42.

Con l'emendamento 1-ter.1, pertanto, si intende sopprimere interamente l'articolo 1-ter, al fine di ricondurre il testo del provvedimento nell'ambito dei principi della legge delega. Nel caso in cui venisse mantenuto l'articolo 1-ter, richiama l'attenzione sull'emendamento 11-ter.2, che è finalizzato ad eliminare ogni dubbio interpretativo circa l'individuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale, i quali devono essere riferiti esclusivamente a quelli inerenti l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 3, della legge n. 42.

Precisa inoltre che l'emendamento 1-ter.9 rende facoltativo il finanziamento da parte delle amministrazioni centrali degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, in luogo dell'obbligatorietà prevista nell'attuale formulazione della proposta di parere dei relatori.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), con riferimento all'emendamento Simonetti 1-ter.4, che sostituisce integralmente il comma 2 dell'articolo 1-ter della proposta di parere, precisa che tale emendamento è finalizzato ad evitare che lo strumento del contratto istituzionale di sviluppo, previsto dal decreto legislativo in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali, possa essere attivato al fine di dare attuazione agli interventi infrastrutturali connessi al ruolo di capitale. Ricorda al riguardo che il contratto istituzionale di sviluppo è uno strumento con il quale possono essere destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione da parte del CIPE. Invita i colleghi della Commissione a valutare con attenzione l'emendamento in oggetto, in quanto, con l'eliminazione del riferimento al decreto legislativo n. 88 del 2011, si garantirebbe che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione siano destinate alla rimozione degli squilibri economici e sociali a favore delle aree più svantaggiate del Paese, piuttosto che essere utilizzate per la realizzazione di infrastrutture nel territorio del comune di Roma.

Alla medesima finalità di ricondurre il testo del provvedimento nel corretto binario della legge delega è destinato, a suo avviso, l'emendamento Simonetti 1-ter.7 che prevede la soppressione della facoltà che gli interventi previsti dall'intesa istituzionale di programma siano inseriti nel programma di infrastrutture strategiche.

Richiama inoltre le molteplici disposizioni non conformi ai criteri di delega, quali ad esempio la previsione che consente la partecipazione del sindaco alle sedute del CIPE, nonché le deroghe che si intendono introdurre al patto di stabilità interno, che non trovano, a suo giudizio, alcun riferimento nella legge n. 42. Al riguardo, fa presente di aver appreso da una notizia di agenzia che tale insoddisfazione è comune anche ad alcuni esponenti del partito democratico, i quali hanno avanzato severe critiche al Governo, che appare estremamente sensibile alle esigenze di Roma capitale, ma è del tutto carente nei confronti degli altri ottomila comuni del Paese.

Il senatore Mario BALDASSARRI (Per il Terzo Polo: ApI-FLI) intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che le Commissioni bilancio e finanze del Senato sono convocate alle ore 18 per l'esame e la votazione degli emendamenti relativi al disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di semplificazioni tributarie. Pertanto, nell'ipotesi in cui i lavori della Commissione non si siano conclusi entro tale ora, invita il Presidente ad assicurare che la Commissione sospenderà i propri lavori.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, rileva l'esigenza che i membri della Commissione, che intendono farlo, possano illustrare le proposte emendative presentate, pur auspicando che tale illustrazione sia effettuata in modo sintetico.

Il deputato Roberto SIMONETTI (LNP), nell'illustrare il proprio emendamento 2.1, precisa che la modifica proposta si prefigge lo scopo di chiarire quali siano le fattispecie che consentono al Sindaco di

Roma capitale di partecipare, quale componente, alle sedute della Conferenza unificata, dal momento che l'attuale formulazione è suscettibile di generare dubbi interpretativi circa la definizione delle « funzioni di interesse di Roma capitale ». Ritiene al riguardo che debba farsi più correttamente riferimento alle funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge delega.

Precisa, inoltre che l'emendamento 2.2 a propria firma è finalizzato a escludere che il Sindaco di Roma possa partecipare alle sedute della Conferenza unificata, in qualità di componente e quindi con diritto di voto, evitando in tal modo il verificarsi di un evidente conflitto di interessi.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), in relazione all'articolo 2-bis, ricorda come l'emendamento Simonetti 2-bis.3 recepisca le indicazioni degli esperti auditi dalla Commissione sul tema dei beni culturali, prevedendo la soppressione della possibilità di rilascio di titoli autorizzatori, in quanto si tratta di profili relativi alla tutela e non di concorso alla valorizzazione. La conseguente formulazione del testo risulterebbe pertanto più aderente al riparto delle competenze tra gli enti. Analogamente gli emendamenti 2-bis.6, 2-bis.7 e 2-bis.3, modificativi, rispettivamente, dei commi 2, 3 e 4, dell'articolo 2-bis, risultano più aderenti ai principi della legge delega, relativamente al concorso alla valorizzazione, nonché alle competenze e funzioni della Conferenza.

Il deputato Roberto SIMONETTI (LNP), per quanto riguarda l'articolo 3, sottolinea che, sebbene il proprio emendamento 3.1 modificativo della rubrica sia stato assorbito nel testo dell'emendamento Barbolini 2-bis.1, risulta persistere un disallineamento con l'emendamento 3.4 in quanto nel testo proposto dal collega Barbolini, al comma 2, si continua a far riferimento alla valorizzazione, in luogo del concorso alla valorizzazione.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), nell'illustrare gli emendamenti all'articolo 4,

rammenta i profili critici emersi nel corso dell'attività istruttoria in merito alla definizione di beni culturali, che rappresentano un ambito di beni più ampio rispetto ai beni storici e artistici, per i quali la legge delega prevede il conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative. Ritiene, pertanto, a suo avviso, che anche sotto questo profilo si configuri un mancato rispetto dei criteri di delega.

Il senatore Giuliano BARBOLINI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che, a causa dell'imminente inizio dei lavori delle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato, si vede costretto a non poter continuare a seguire l'attività della Commissione. Dichiara comunque di accogliere la riformulazione del proprio emendamento 2-*bis*.1.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), nell'illustrare l'emendamento Simonetti 4.13, precisa che la modifica proposta è finalizzata ad assicurare un miglior coordinamento tra i competenti uffici ministeriali e la Sovrintendenza capitolina in caso di realizzazione di opere ricadenti in aree di interesse archeologico del territorio di Roma. L'emendamento Simonetti 4.14 è volto a puntualizzare le competenze circa la tutela dei beni storici ed architettonici ricadenti nel Fondo edifici di culto.

Il deputato Roberto SIMONETTI (LNP) sottolinea che gli emendamenti a propria firma 7.2, 7.3 e 7.4 hanno lo scopo di espungere dal testo il riferimento alla tutela del paesaggio, in quanto di competenza statale e non attribuibile, neppure nella forma del concorso, a Roma capitale.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 9 in tema di turismo, nell'illustrare l'emendamento Simonetti 9.2, volto a sopprimerne il comma 1, evidenzia il fatto che, in virtù di tale disposizione, Roma capitale – a differenza delle altre città – può avvalersi degli uffici di promozione turistica all'estero: anche in que-

sto caso, a suo avviso, si tratta di una palese violazione delle legge delega.

Il deputato Roberto SIMONETTI (LNP), nell'illustrare l'emendamento a propria firma 11.1, ritiene che la riorganizzazione del personale non debba necessariamente passare per un incremento delle piante organiche, ma attraverso forme di riorganizzazione anche mediante il ricorso alla mobilità interna tra il Comune e le aziende speciali e le società partecipate. Ricorda che il suo emendamento 11.7 – identico all'emendamento Lanzillotta 11.6 – è volto a sopprimere le disposizioni recate dai commi 4 e 5 relativi alla rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio da parte dell'Avvocatura capitolina, rispettivamente, di Roma capitale e della gestione commissariale.

Illustra quindi gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 11-*bis*, evidenziando come con l'emendamento 11-*bis*.1 si intenda sopprimere il comma 1 in modo da eliminare la possibilità per Roma capitale di concordare ogni anno con il Ministero dell'economia le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. L'emendamento 11-*bis*.10 ha lo scopo di escludere le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione destinate ai servizi pubblici locali da quelle che verrebbero attribuite direttamente a Roma capitale. Con l'emendamento 11-*bis*.11 viene prospettata una diversa copertura del finanziamento degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 1-*ter*, attraverso forme di *tax service* (maggiore imposta di soggiorno, imposta comunale sulla mobilità e sul trasporto pubblico locale nei confronti degli utenti non residenti). Infine l'emendamento 11-*bis*.12 ha lo scopo di destinare l'eventuale maggior gettito derivante dai benefici economici conseguenti al ruolo di capitale della Repubblica al fondo perequativo previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo sul federalismo municipale.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) sottolinea che gli emendamenti riferiti all'articolo 11-*bis* hanno lo scopo di eliminare

dal testo il riferimento all'articolo 1-ter relativo alla programmazione pluriennale degli interventi infrastrutturali di Roma capitale: in particolare anche le risorse destinate a tali interventi verrebbero escluse dal computo del patto di stabilità. Inoltre viene introdotto un ulteriore comma 2-bis, in base al quale la legge di stabilità provvede alla compensazione finanziaria degli effetti derivanti dagli articoli 1-bis e 1-ter.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) chiede chiarimenti sul fatto che le integrazioni al testo da parte dei relatori recepirebbero il parere della Commissione bilancio della Camera, con particolare riguardo all'inclusione dell'articolo 1-ter.

Il deputato Marco CAUSI (PD), *relatore*, precisa che le integrazioni riproducono testualmente il parere della Commissione bilancio, affermando che si tratta di modifiche di carattere ordinamentale.

Il deputato Giancarlo GIORGETTI (LNP) specifica che il nuovo comma 2-bis dell'articolo 11-bis, introdotto nel parere della Commissione bilancio, precisa che la legge di stabilità ha il compito di individuare preventivamente le eventuali risorse necessarie alla compensazione finanziaria, mentre sulla base delle precedenti formulazioni della proposta di parere dei relatori poteva intendersi che l'intervento fosse effettuato in una fase successiva, a ripiano di necessità di finanziamento già insorte.

Enrico La Loggia, *presidente*, dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) fa proprio l'emendamento Belisario 1.1 e ne chiede la votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Belisario 1.1 e Simonetti 1.3.

Il deputato Roberto SIMONETTI (LNP) insiste per la votazione del proprio emen-

damento 1-bis.1, su cui i relatori hanno espresso parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento Simonetti 1-bis.1. Respinge quindi l'emendamento Simonetti 1-bis.2.

Il deputato Roberto SIMONETTI (LNP) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 1-bis.3 proposta dai relatori.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) fa proprio l'emendamento Belisario 1-bis.4 e ne chiede la votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Belisario 1-bis.4.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) rinuncia a porre in votazione il proprio emendamento 1-bis.7, ritenendo comunque che debba essere inserita una disposizione che assicuri il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 1-bis.

Il deputato Marco CAUSI (PD), *relatore*, osserva che la disposizione non prevede trasferimento di risorse a copertura degli oneri.

Il senatore Marco STRADIOTTO (PD) insiste per la votazione perché ritiene che il proprio emendamento risponda al principio di individuare una copertura rispetto ai maggiori oneri previsti dall'articolo 1-bis, al fine di garantire l'invarianza finanziaria del decreto legislativo.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) richiama l'attenzione della Commissione sui costi che Roma sostiene per lo svolgimento delle funzioni di capitale, rilevando che, in assenza di un finanziamento di tali costi, la loro determinazione sembra soltanto un esercizio statistico e una sorta di riconoscimento morale a Roma del ruolo di capitale.

Il deputato Marco MARSILIO (PdL) ritiene che vi sia confusione sugli argomenti in discussione, in quanto l'articolo

1-*bis* non prevede nuovi oneri e quindi non sussiste la necessità di ulteriori coperture finanziarie. Diverso è invece il contenuto dell'articolo 11-*ter*, che esclude queste e altre categorie di spesa dal patto di stabilità interno, al fine di evitare che spese che Roma capitale sostiene per lo svolgimento di compiti relativi al ruolo di capitale ricadano sull'ente, in quanto le spese ad essi relative sono computate ai fini del patto di stabilità interno.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ricorda il parere contrario del Governo sull'emendamento in esame

Il deputato Marco CAUSI (PD), *relatore*, evidenzia che per Roma rappresenta una battaglia storica il riconoscimento degli oneri che sostiene per lo svolgimento del ruolo di capitale della Repubblica. In alcune occasioni in passato è stata anche prospettata l'individuazione di una specifica fonte di finanziamento. Il parere proposto dai relatori permette di fare un passo in avanti, in quanto definisce le procedure per una quantificazione, incontestabile sotto il profilo tecnico, di tali oneri.

Il senatore Walter VITALI (PD) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento in esame, in quanto, pur ritenendone assolutamente condivisibili le finalità, rileva che, se si vorrà provvedere al finanziamento degli oneri, di cui l'articolo 1-*bis*, disciplina esclusivamente le modalità di quantificazione occorrerà individuare una specifica copertura, piuttosto che far riferimento in generale a minori oneri per gli enti territoriali e statali.

La Commissione respinge l'emendamento Stradiotto 1-*bis*.8.

Quindi la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 1-*ter*.1, 1-*ter*.2, 1-*ter*.3 e 1-*ter*.4.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara che si intende che abbia rinunciato all'emendamento Belisario 1-*ter*.5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 1-*ter*.6 e Simonetti 1-*ter*.7.

Il deputato Marco CAUSI (PD), *relatore*, in considerazione del parere favorevole espresso dal Governo sull'emendamento Belisario 1-*ter*.8, dichiara che anche i relatori valutano favorevolmente l'emendamento, che pertanto si ritiene inserito nella proposta di parere.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 1-*ter*.9.

Quindi la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 2.1 e 2.2.

Il deputato Marco CAUSI (PD), *relatore*, ribadisce che i relatori si rimettono sugli identici emendamenti Simonetti 2.3 e Lorenzin 2.4.

La Commissione approva gli identici emendamenti Simonetti 2.3 e Lorenzin 2.4.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ricorda che i relatori hanno predisposto una riformulazione dell'emendamento Barbolini 2-*bis*.1, accolta dal proponente, che sostituisce interamente gli articoli 2-*bis*, 3 e 4.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) invita il Presidente, in considerazione del fatto che l'emendamento Barbolini 2-*bis*.1, riformulato dai relatori, sostituisce interamente gli articoli da 2-*bis* a 4, a permettere alla Commissione di esaminare e, se del caso, a porre in votazione le proposte emendative relative a tali articoli, che possano essere riferite all'emendamento Barbolini 2-*bis*.1, come riformulato.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, accoglie la richiesta dell'onorevole Lanzillotta.

Constatata l'assenza del presentatore, dichiara che si intende che abbia rinunciato all'emendamento Belisario 2-*bis*.2.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Simonetti 2-*bis*.3.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, rileva che l'emendamento Belisario 2-*bis*.4 risulta assorbito dall'emendamento Barbolini 2-*bis*.1, come riformulato.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) invita i relatori a recuperare la portata della seconda parte del proprio emendamento 2-*bis*.5, sostituendo, al comma 2 dell'articolo 2-*bis* dell'emendamento Barbolini 2-*bis*.1, le parole « può pronunciarsi » con le seguenti « si pronuncia ».

Il deputato Marco CAUSI (PD), *relatore*, propone, anche a nome del relatore Leo, di riformulare l'emendamento Barbolini 2-*bis*.1, accolto nella proposta di parere, in modo da recepire la proposta della collega Lanzillotta (*vedi allegato 1*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 2-*bis*.6, Simonetti 2-*bis*.7 e Simonetti 2-*bis*.8.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, dichiara che gli emendamenti Simonetti 3.2 e Simonetti 3.3, risultano assorbiti dall'emendamento Barbolini 2-*bis*.1, come riformulato.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 3.4.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Belisario 3.5 risulta precluso, in quanto non riferibile all'emendamento Barbolini 2-*bis*.1, come riformulato. Dichiara quindi che l'emendamento Simonetti 3.1 risulta assorbito dall'emendamento Barbolini 2-*bis*.1, come riformulato.

Avverte successivamente che l'emendamento Simonetti 4.2 risulta precluso, in quanto non riferibile all'emendamento Barbolini 2-*bis*.1, come riformulato.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 4.3.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Belisario 4.4 risulta precluso, in quanto non riferibile all'emendamento Barbolini 2-*bis*.1, come riformulato. Avverte quindi che l'emendamento Belisario 4.5 risulta assorbito dall'emendamento Barbolini 2-*bis*.1.

Avverte infine che gli emendamenti Belisario 4.6, Simonetti 4.7, Belisario 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12 risultano preclusi, in quanto non riferibili all'emendamento Barbolini 2-*bis*.1, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 4.13 e 4.14.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Simonetti 4.1 risulta assorbito dall'emendamento Barbolini 2-*bis*.1, come riformulato.

Il deputato Marco CAUSI (PD), *relatore*, ribadisce che i relatori si rimettono alla Commissione sugli identici emendamenti Lanzillotta 5.1, Nannicini 5.2 e Belisario 5.3.

La Commissione approva gli identici emendamenti Lanzillotta 5.1, Nannicini 5.2 e Belisario 5.3.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che devono pertanto ritenersi preclusi gli emendamenti D'Ubaldo 5.4 e Lorenzin 5.5.

Dichiara quindi che, constatata l'assenza del presentatore, si intende che abbia rinunciato all'emendamento Belisario 7.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 7.2, 7.3 e 7.4.

Il deputato Roberto SIMONETTI (LNP) fa propria la proposta emendativa Misiani 7.01 e ne chiede la votazione.

La Commissione respinge la proposta emendativa Misiani 7.01.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, si intende che abbia rinunciato alla proposta emendativa Belisario 7.02.

Il deputato Beatrice LORENZIN (PdL) ritira la propria proposta emendativa 8.01 e dichiara di presentare una osservazione (vedi allegato 4).

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD) ritira la propria proposta emendativa 8.02. Ritira altresì la propria proposta emendativa 8.03, dichiarando di presentare una osservazione.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) dichiara di ritirare il proprio emendamento 9.1.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 9.2.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) invita i relatori a modificare la valutazione da loro espressa sul proprio emendamento 9.3, osservando che Roma capitale non può svolgere attività di promozione turistica se non coordinandosi con lo Stato e la regione.

Il deputato Marco CAUSI (PD), *relatore*, modifica il parere sull'emendamento Lanzillotta 9.3, esprimendosi in senso favorevole.

Il deputato Maurizio LEO (PdL), *relatore*, pur ritenendo che il coordinamento con lo Stato e la regione avrebbe dovuto comunque ritenersi implicitamente previsto, accoglie l'emendamento Lanzillotta 9.3.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte pertanto che l'emendamento Lanzillotta 9.3 deve intendersi inserito nella proposta di parere dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 9.4.

Quindi la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 11.1 e 11.3.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, si intende che abbia rinunciato alla proposta emendativa Belisario 11.4.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) dichiara di non accettare la riformulazione proposta dai relatori del proprio emendamento 11.5, in quanto la prima parte dell'emendamento, che sulla base di tale riformulazione sarebbe mantenuta, risulta pleonastica perché semplicemente l'applicazione della normativa vigente sia dell'Unione europea che nazionale.

Osserva invece che la parte significativa dell'emendamento è costituita dal secondo periodo, che subordina al rispetto di tale normativa l'erogazione dei finanziamenti statali, in modo da dare un impulso decisivo al miglioramento della gestione dei servizi pubblici locali.

Insiste pertanto per la votazione del proprio emendamento 11.5.

La Commissione respinge l'emendamento Lanzillotta 11.5.

La Commissione approva quindi gli identici emendamenti Lanzillotta 11.6 e Simonetti 11.7.

Il deputato Maurizio LEO (PdL), *relatore*, segnala che, per effetto del parere favorevole espresso sugli emendamenti Lanzillotta 11.6 e Simonetti 11.7, soppressivi dei commi 4 e 5 dell'articolo 11, l'emendamento Simonetti 11.101 deve considerarsi assorbito.

La Commissione respinge l'emendamento Simonetti 11-bis.1.

Quindi la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 11-bis.101, 11-bis.102 e 11-bis.103.

Il sottosegretario Roberto CECCHI ribadisce il parere contrario del Governo sull'emendamento Lorenzin 11-*bis*.2.

Il deputato Beatrice LORENZIN (Pdl) ritira il proprio emendamento 11-*bis*.2.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Lorenzin 11-*bis*.3 deve ritenersi assorbito nelle riformulazioni e integrazioni dei relatori alla propria proposta di parere presentate all'inizio della seduta (*vedi allegato 2*).

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD) ritira il proprio emendamento 11-*bis*.4.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che l'emendamento D'Ubaldo 11-*bis*.5 deve ritenersi assorbito nelle riformulazioni e integrazioni dei relatori alla propria proposta di parere presentate all'inizio della seduta (*vedi allegato 2*).

Dichiara quindi che constatata l'assenza del presentatore, si intende che abbia rinunciato alla proposta emendativa Barbolini 11-*bis*.6.

Avverte quindi che gli emendamenti Lanzillotta 11-*bis*.7 e Stradiotto 11-*bis*.8 devono ritenersi assorbiti nelle riformulazioni e integrazioni dei relatori alla propria proposta di parere presentate all'inizio della seduta (*vedi allegato 2*).

Il deputato Beatrice LORENZIN (Pdl) ritira il proprio emendamento 11-*bis*.9.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Simonetti 11-*bis*.10, 11-*bis*.11 e 11-*bis*.12.

Il deputato Roberto SIMONETTI (LNP) sottoscrive l'emendamento Misiani 11-*bis*.13, come riformulato.

Il sottosegretario Roberto CECCHI ribadisce il parere contrario del Governo sull'emendamento Misiani 11-*bis*.13, come riformulato.

Il deputato Marco CAUSI (PD), *relatore*, anche a nome del collega Leo, modifica il parere espresso, rimettendosi alla Commissione sull'emendamento Misiani 11-*bis*.13, come riformulato, ricordando che nei lavori istruttori era stato verificato che la riformulazione non comportava difficoltà sotto il profilo finanziario.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento Misiani 11-*bis*.13, come riformulato, in considerazione del fatto che tale emendamento prevede un ulteriore aumento dell'addizionale sui diritti di imbarco. Richiama quindi le puntuali motivazioni addotte dal ministro Patroni Griffi, nella fase iniziale della seduta, da cui emerge che è del tutto inopportuno, sia sotto il profilo economico, sia sotto quello giuridico, prevedere un tale aumento.

La Commissione approva l'emendamento Misiani 11-*bis*.13, come riformulato.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) esprime la propria contrarietà sull'emendamento Misiani 11-*bis*.14, nel testo riformulato dai relatori e ne chiede la votazione. In generale si dichiara contraria al finanziamento delle spese relative all'esercizio delle funzioni di Roma capitale mediante aumento di tariffe e tasse.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) ritiene che gli emendamenti Misiani siano coerenti con l'impostazione adottata dal proprio gruppo, per cui le spese per i servizi relativi al ruolo di capitale devono essere posti a carico di coloro che usufruiscono di tali servizi.

La Commissione approva l'emendamento Misiani 11-*bis*.14, come riformulato.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore, dichiara che si intende che abbia rinunciato alla proposta emendativa Stradiotto 11-*ter*.01.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD), con riferimento al proprio emendamento 12.7 osserva che una città come Berlino ha 149 consiglieri comunali.

Il senatore Walter VITALI (PD) ritiene che la questione del numero dei membri dell'Assemblea capitolina possa essere più opportunamente affrontata nell'ambito del disegno di legge recante la Carta delle autonomie. Si unisce pertanto all'invito al collega D'Ubaldo a ritirare il proprio emendamento 12.7.

Il deputato Beatrice LORENZIN (PdL) invita la Commissione ad evitare che problemi così complessi come quelli ai quali si riferisce l'emendamento D'Ubaldo 12.7 e gli altri emendamenti del medesimo presentatore sugli organi di Roma capitale siano affrontati senza il necessario approfondimento.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD) ritira il proprio emendamento 12.7, dichiarando di presentare una osservazione (*vedi allegato 4*).

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) osserva che l'emendamento D'Ubaldo 12.4 elimina il limite massimo di quindici al numero dei municipi. Dichiarata pertanto il proprio voto contrario su tale emendamento.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD) insiste per la votazione dei propri emendamenti 12.4 e 12.5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti D'Ubaldo 12.4 e 12.5.

Il deputato Marco CAUSI (PD), *relatore*, ribadisce che i relatori si rimettono alla Commissione sull'emendamento D'Ubaldo 12.3, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento D'Ubaldo 12.3, come riformulato.

Il deputato Roberto SIMONETTI (LNP) sottoscrive l'emendamento Nannicini 12.2 e insiste per la votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Nannicini 12.2.

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD) ritira il proprio emendamento 12.6 e dichiara di presentare un'osservazione.

Il deputato Maurizio LEO (PdL), *relatore*, anche a nome del collega Causi, propone una riformulazione dell'osservazione Vitali Oss.1, esprimendo parere favorevole sul testo, come riformulato. Esprime altresì parere favorevole sull'osservazione Vitali Oss.2. Esprime altresì parere favorevole sulle ulteriori osservazioni presentate in corso di seduta (*vedi allegato 4*).

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD) si dichiara contrario a quanto contenuto nell'osservazione del collega Leo, relativa al trasferimento a titolo gratuito a Roma capitale della partecipazione statale in Eur SpA.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) si associa al collega D'Ubaldo nella contrarietà all'osservazione del collega Leo.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che l'osservazione Lanzillotta Oss.3 deve intendersi superata, per effetto dell'approvazione dell'emendamento D'Ubaldo 12.3.

Avverte altresì che le restanti osservazioni, su cui i relatori hanno espresso parere favorevole, si intendono inserite nella proposta di parere dei relatori medesimi.

Essendo concluso l'esame delle proposte emendative presentate, dichiara pertanto che si procederà alle dichiarazioni di voto e quindi alla votazione sulla proposta di parere favorevole dei relatori, come risultante dalle integrazioni, riformulazioni ed osservazioni accolte nel corso della seduta e dagli emendamenti approvati.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sulla proposta di parere, osserva che essa migliora in misura notevole il testo trasmesso all'esame della Commissione. In particolare risultano chiariti l'ambito di intervento e i rapporti tra le diverse fonti normative, con specifico riferimento alla legge statale e a quella regionale. Viene eliminata una disposizione che attribuiva al Teatro dell'Opera una configurazione di teatro provinciale o cittadino. È introdotta una procedura di programmazione degli interventi infrastrutturali. Dichiarata tuttavia che la propria astensione sulla proposta di parere, in quanto non può in alcun modo condividere le disposizioni in essa introdotte che prospettano un aumento dell'imposta di soggiorno e dei diritti aeroportuali per finanziare gli interventi di Roma capitale. Ribadisce la propria contrarietà, già evidenziata nel corso della seduta, a finanziare l'attività dell'ente Roma capitale con ulteriori aumenti delle imposte e delle tariffe, invece che cercare di migliorare e rendere più efficiente la gestione dell'ente, tanto più che la città deve già sopportare un livello di pressione fiscale elevatissimo.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) dichiara il voto contrario del Gruppo Lega nord sulla proposta di parere, innanzitutto per il fatto che essa reca numerose previsioni che si collocano del tutto al di fuori dell'oggetto e dei criteri della legge delega. Esprime peraltro la propria soddisfazione per alcune modifiche introdotte nella seduta della Commissione, in particolare per la soppressione della disposizione che avrebbe comportato la partecipazione del Sindaco di Roma alle sedute del CIPE.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV), nell'esprimere il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere dei relatori, chiede al Presidente di essere autorizzato a depositare una dichiarazione in cui sono illustrate in modo dettagliato le motivazioni di tale contrarietà.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, dispone che la dichiarazione di voto del senatore

Belisario sia pubblicata in allegato al resoconto della seduta (*vedi allegato 5*).

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD) dichiara il voto favorevole del Gruppo PD alla proposta di parere dei relatori, di cui apprezza l'impegno per rafforzare i contenuti del testo iniziale. Osserva peraltro che la delega contenuta nell'articolo 23 della legge n. 42 del 2009 aveva suscitato aspettative di interventi di maggiore portata. Per questo auspica che il Governo voglia di nuovo affrontare la materia, anche nell'ambito di un decreto correttivo, al fine di porre Roma nelle condizioni ottimali, sotto il profilo dell'organizzazione dell'ente, delle funzioni amministrative ad esso conferite e delle risorse di cui disporre, per offrire un livello di servizi degno di una capitale di tale rilevanza.

Il deputato Beatrice LORENZIN (PdL), nel ringraziare i relatori per l'impegno dimostrato, esprime il voto favorevole del Gruppo PdL. Ritiene peraltro che la delega contenuta nella legge n. 42 del 2009 avrebbe permesso di adottare ulteriori misure per agevolare una riorganizzazione che consenta di migliorare la qualità dei servizi offerti da Roma. Esprime il proprio rammarico per la soppressione delle disposizioni concernenti il Teatro dell'Opera, che non avrebbero ridimensionato il ruolo di questa istituzione culturale così importante, ma ne avrebbero rafforzato il legame con la città e favorito lo svolgimento della propria attività. Esprime rammarico altresì per la mancata introduzione di una disposizione che preveda il trasferimento a titolo gratuito a Roma capitale della partecipazione detenuta dallo Stato in EUR S.p.A. in considerazione del ruolo strategico che la valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà di tale società può rivestire per lo sviluppo della città. Per quanto riguarda infine la previsione che l'imposta di soggiorno possa essere destinata al finanziamento di interventi infrastrutturali, osserva che non ritiene inammissibile una tale misura, in considerazione del fatto che città di altri Paesi che hanno sicuramente una capacità di

attrazione turistica inferiore a Roma prevedono imposte connesse al turismo assai più elevate.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiama l'attenzione del Presidente sulle disposizioni recate dal comma 1 dell'articolo 6 del Regolamento della Commissione, ai sensi delle quali, per la validità delle deliberazioni relative all'approvazione dei pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione. In considerazione del fatto che al momento la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione non si registra, ritiene che la Commissione non possa procedere a votare la proposta di parere dei relatori.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, osserva che l'applicazione di tale previsione, attraverso la verifica della presenza o meno della maggioranza dei componenti, ha luogo mediante l'apposita procedura di verifica del numero legale disciplinata dal comma 2 del medesimo articolo 6. Tale comma dispone che il Presidente non è obbligato a verificare la sussistenza del numero legale se non quando ciò sia richiesto da quattro componenti e la Commissione stia per procedere a votazione per alzata di mano. Dispone altresì che i richiedenti la verifica del numero legale siano sempre considerati presenti agli effetti del numero legale. Osserva quindi che analoghe previsioni sono recate dall'articolo 46 del Regolamento della Camera dei deputati; anche in questo caso il *quorum* della maggioranza dei componenti è previsto ai fini della validità delle deliberazioni ivi individuate; la verifica della sussistenza o meno di tale *quorum* è peraltro subordinata alla procedura e alle condizioni definite dal comma 4 del medesimo articolo 46.

Rileva infine, per quanto concerne la modalità della votazione, che ordinariamente la votazione sullo schema di parere è effettuata per alzata di mano, come è

sempre accaduto, in precedenza, per la votazione dei pareri sugli schemi di decreto legislativo all'esame della Commissione. La votazione qualificata peraltro deve essere richiesta, in base al comma 2 dell'articolo 7 del Regolamento della Commissione, che riproduce, sotto questo profilo, le disposizioni dell'articolo 51 del Regolamento della Camera, da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella Commissione.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) protesta vibratamente, affermando che la decisione del Presidente di procedere alla votazione sulla proposta di parere dei relatori rappresenta un'ulteriore grave violazione del Regolamento, dopo che, nella fase di avvio dell'esame dello schema di decreto legislativo, una prima, altrettanto grave, violazione era stata commessa, rifiutando di riconoscere ai Gruppi di opposizione un relatore, come espressamente prevede l'articolo 5 del Regolamento della Commissione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, intima al senatore Franco di non intervenire se non gli è stato da lui concesso il permesso di parlare. Sospende quindi la seduta per cinque minuti.

La seduta, sospesa alle 19.05, è ripresa alle 19.10.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, dopo essersi scusato per i toni accesi del proprio precedente intervento, comunica al Presidente che il proprio Gruppo ritiene illegittima la votazione della proposta di parere e intende portare la questione all'attenzione dei Presidenti di Camera e Senato. Per tale ragione i membri del Gruppo della Lega nord non parteciperanno alla votazione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ribadisce la piena conformità alle previsioni regolamentari del proprio operato.

Pone quindi in votazione la proposta di parere dei relatori, come risultante dalle integrazioni, riformulazioni ed osservazioni accolte nel corso della seduta e dagli emendamenti approvati.

La Commissione approva la proposta di parere dei relatori come risultante dalle integrazioni, riformulazioni ed osserva-

zioni accolte nel corso della seduta e dagli emendamenti approvati (*vedi allegato 6*).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che il parere approvato dalla Commissione sarà trasmesso ai Presidenti di Camera e Senato.

La seduta termina alle 19.15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (Atto n. 425).

PROPOSTE EMENDATIVE ALLA NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

(vedi seduta del 20 marzo 2012)

ART. 1.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa della Regione, è effettuato con legge regionale, sentiti la provincia di Roma e Roma capitale, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»

1. 1. Belisario.

Al comma 2 sostituire le parole « Fermo restando quanto previsto » con le seguenti: « Ferme restando le funzioni amministrative già attribuite ».

1. 2. Lanzillotta.

Al comma 2, sopprimere le parole: « nonché quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della medesima legge, ».

1. 3. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

ART. 1-bis.

Al comma 1, dopo le parole: « articolo 24, comma 5, », inserire le seguenti: « lettera b), ».

1-bis. 1. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sopprimere le parole: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ».

1-bis. 2. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo le parole: « Gazzetta Ufficiale, » inserire le seguenti: « sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia, ».

1-bis. 3. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: « Lo schema del decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato ».

1-bis. 3. Simonetti (nuova formulazione).

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'onere di cui al comma 1 è quantificato dall'ISTAT in collaborazione

con la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che si avvale della collaborazione dell'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL, e con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La quantificazione avviene tenendo in considerazione esclusivamente le metodologie di calcolo basate sui fabbisogni standard. ».

1-bis. 4. Belisario.

Al comma 2, dopo le parole: « che si avvale della collaborazione » aggiungere le seguenti: « dell'ISTAT e ».

1-bis. 5. Lanzillotta.

Al comma 2, sostituire la parola: « approvata » con la seguente: « adottata ».

1-bis. 6. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Per il concorso al finanziamento delle spese quantificate secondo le modalità di cui al comma 2 la legge di stabilità, nei limiti dei saldi di bilancio programmati, provvede alla istituzione di un fondo cui annualmente contribuiscono lo Stato e la regione con quota parte del gettito dell'IVA prodotta sul territorio di Roma capitale. ».

1-bis. 7. Lanzillotta.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 3. I maggiori oneri di cui al comma 1 devono essere compensati da minori oneri per gli enti territoriali e statali con competenze ricadenti sul territorio del comune di Roma capitale. ».

1-bis. 8. Stradiotto.

ART. 1-ter.

Sopprimerlo.

1-ter. 1. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sopprimere le parole: « connessi al ruolo di capitale della Repubblica, ivi inclusi quelli ».

1-ter. 2. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sopprimere le parole: « per l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essa spettanti ».

1-ter. 3. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Allo scopo di dare attuazione agli interventi individuati ai sensi del comma 1, mediante cooperazione tra i livelli istituzionali di governo, Roma capitale stipula una apposita intesa istituzionale di programma con la Regione Lazio e con le amministrazioni centrali competenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. ».

1-ter. 4. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, dopo le parole: « è approvata dal CIPE, » inserire le seguenti: « integrato dal Sindaco di Roma capitale, ».

1-ter. 5. Belisario.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « sentita la » con le seguenti: « con parere della ».

1-ter. 6. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1-ter. 7. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole « e le regioni o province autonome interessate », sono inserite le seguenti: « , ovvero l'ente Roma capitale ove interessato »;

b) al comma 2, lettera b), dopo le parole « provincia autonoma competente », sono inserite le seguenti: « , ovvero Roma capitale se competente »;

c) al comma 2, lettera c), primo periodo, dopo le parole « e delle province autonome interessate », sono inserite le seguenti: « , ovvero dal Sindaco di Roma capitale ove interessato, »;

d) al comma 2, lettera c), secondo periodo, dopo le parole « o province autonome interessate », sono inserite le seguenti: « , ovvero dal Sindaco di Roma capitale ove interessato, » ;

e) al comma 3-bis, dopo le parole « o delle province autonome interessate », sono inserite le seguenti: « , ovvero dal Sindaco di Roma capitale ove interessato, ».

1-ter. 8. Belisario.

Al comma 4, sostituire la parola: « concorrono » con le seguenti: « possono concorrere ».

1-ter. 9. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

ART. 2.

Al comma 2, sostituire le parole: « relative a materie e compiti di interesse di Roma capitale » con le seguenti: « relative alle funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge delega ».

2. 1. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, sopprimere le parole: « , quale componente, ».

2. 2. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 3.

*** 2. 3.** Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 3.

*** 2. 4.** Lorenzin.

ART. 2-bis.

Sostituire gli articoli da 2-bis a 4 con i seguenti:

« ART. 2-bis.

(Conferenza delle Soprintendenze).

1. Al fine di assicurare il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, con funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali di Roma capitale e degli organi centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali aventi competenze sul patrimonio storico e artistico presente in Roma.

2. La Conferenza si pronuncia in merito agli interventi di valorizzazione di

particolare rilievo aventi ad oggetto i beni storici e artistici caratterizzanti l'immagine di Roma capitale. L'individuazione dei beni e delle tipologie di interventi da sottoporre alla Conferenza avviene mediante uno o più accordi da stipulare ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato « codice dei beni culturali e del paesaggio ». La Conferenza può essere chiamata altresì a pronunciarsi in merito al rilascio dei titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi eventualmente necessari per la realizzazione degli specifici interventi di valorizzazione ad essa sottoposti ai sensi del presente comma.

3. Componenti della Conferenza delle Soprintendenze sono la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, la Sovrintendenza capitolina, la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma e le altre Soprintendenze statali aventi competenza sui beni storici e artistici sul territorio di Roma capitale. La partecipazione alla Conferenza è gratuita e non sono corrisposti indennità o rimborsi spese.

4. La Conferenza delle Soprintendenze, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio:

a) definisce strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione nonché elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;

b) esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali rimessi alle rispettive competenze;

c) promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione degli stessi;

d) adotta i piani di gestione dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO presenti nel territorio di Roma capitale.

5. Il funzionamento e gli effetti della Conferenza sono disciplinati in base agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Roma capitale ed il Ministero per i beni e le attività culturali stipulano accordi per definire modalità acceleratorie e di semplificazione dei lavori della Conferenza.

6. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico nel territorio di Roma capitale, i competenti uffici ministeriali assicurano in favore della Sovrintendenza capitolina un appropriato flusso informativo, mediante modalità tecniche appositamente concordate, in merito allo svolgimento della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

7. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse, umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 3.

(Concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici).

1. In materia di beni storici e artistici sono conferite a Roma capitale, previa definizione dell'accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 24, comma 3, lettera i), della legge delega e secondo le modalità operative di esercizio congiunte definite nella Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 2-bis, le funzioni amministrative concernenti il concorso alla valorizzazione dei beni presenti nel territorio di Roma capitale appartenenti allo Stato, con le modalità e nei limiti stabiliti dal presente decreto.

2. L'attività di valorizzazione è svolta in conformità alla normativa di tutela e nel rispetto dei principi stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Per beni storici e artistici, agli effetti del presente decreto, si intendono le cose immobili e mobili di interesse storico e artistico di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

4. Resta ferma la facoltà del Ministero per i beni e le attività culturali e di Roma capitale di stipulare uno o più accordi di valorizzazione, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio.

5. Restano esclusi dalle funzioni conferite a Roma capitale dal presente articolo i compiti e le attività connessi con la tutela e la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC), istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222. ».

2-bis. 1. Barbolini, Soro, Vitali, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Stradiotto.

Sostituire gli articoli da 2-bis a 4 con i seguenti:

« ART. 2-bis.

(Conferenza delle Soprintendenze).

1. Al fine di assicurare il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, con funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali di Roma capitale e degli organi centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali aventi competenze sul patrimonio storico e artistico presente in Roma.

2. La Conferenza decide il piano degli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni storici e

artistici caratterizzanti l'immagine di Roma capitale. L'individuazione dei beni e delle tipologie di interventi da sottoporre alla Conferenza avviene mediante uno o più accordi da stipulare ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato « codice dei beni culturali e del paesaggio ». La Conferenza può pronunciarsi in merito al rilascio dei titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi eventualmente necessari per la realizzazione degli specifici interventi di valorizzazione ad essa sottoposti ai sensi del presente comma.

3. Componenti della Conferenza delle Soprintendenze sono la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, la Sovrintendenza capitolina, la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma e le altre Soprintendenze statali aventi competenza sui beni storici e artistici nel territorio di Roma capitale. La partecipazione alla Conferenza è gratuita e non sono corrisposti indennità o rimborsi spese.

4. La Conferenza delle Soprintendenze, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio:

a) definisce strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonché elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;

b) esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali rimessi alle rispettive competenze;

c) promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica, nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione degli stessi.

d) adotta i piani di gestione dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale

dell'UNESCO presenti nel territorio di Roma capitale.

5. Il funzionamento e gli effetti della Conferenza sono disciplinati in base agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Roma capitale e il Ministero per i beni e le attività culturali stipulano accordi per definire ulteriori modalità acceleratorie e di semplificazione dei lavori della Conferenza.

6. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico nel territorio di Roma capitale, la Sovrintendenza capitolina partecipa all'accordo previsto dall'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

7. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse, umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 3.

(Concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici).

1. In materia di beni storici e artistici sono conferite a Roma capitale, previa definizione dell'accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge delega e secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite dalla Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 2-bis, le funzioni amministrative concernenti il concorso alla valorizzazione dei beni presenti nel territorio di Roma capitale appartenenti allo Stato, con le modalità e nei limiti stabiliti dal presente decreto.

2. L'attività di valorizzazione è svolta in conformità alla normativa di tutela e nel rispetto dei principi stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Per beni storici e artistici, agli effetti del presente decreto, si intendono le cose immobili e mobili di interesse storico e artistico di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

4. Resta ferma la facoltà del Ministero per i beni e le attività culturali e di Roma capitale di stipulare uno o più accordi di valorizzazione, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio.

5. Restano esclusi dalle funzioni conferite a Roma capitale dal presente articolo i compiti e le attività connessi con la tutela e la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC), istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222. »

2-bis. 1. Barbolini *(nuova formulazione)*.

Sostituire gli articoli da 2-bis a 4 con i seguenti:

« ART. 2-bis.

(Conferenza delle Soprintendenze).

1. Al fine di assicurare il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, con funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali di Roma capitale e degli organi centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali aventi competenze sul patrimonio storico e artistico presente in Roma.

2. La Conferenza decide il piano degli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni storici e artistici caratterizzanti l'immagine di Roma capitale. L'individuazione dei beni e delle tipologie di interventi da sottoporre alla Conferenza avviene mediante uno o più accordi da stipulare ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato « codice dei beni culturali e del paesaggio ». La Conferenza si pronuncia in

merito al rilascio dei titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi eventualmente necessari per la realizzazione degli specifici interventi di valorizzazione ad essa sottoposti ai sensi del presente comma.

3. Componenti della Conferenza delle Soprintendenze sono la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, la Sovrintendenza capitolina, la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma e le altre Soprintendenze statali aventi competenza sui beni storici e artistici nel territorio di Roma capitale. La partecipazione alla Conferenza è gratuita e non sono corrisposti indennità o rimborsi spese.

4. La Conferenza delle Soprintendenze, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio:

a) definisce strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonché elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;

b) esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali rimessi alle rispettive competenze;

c) promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica, nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione degli stessi.

d) adotta i piani di gestione dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO presenti nel territorio di Roma capitale.

5. Il funzionamento e gli effetti della Conferenza sono disciplinati in base agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Roma capitale e il Ministero per i beni e le attività culturali stipulano accordi per definire ulteriori modalità acceleratorie e

di semplificazione dei lavori della Conferenza.

6. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico nel territorio di Roma capitale, la Sovrintendenza capitolina partecipa all'accordo previsto dall'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

7. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse, umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 3.

(Concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici).

1. In materia di beni storici e artistici sono conferite a Roma capitale, previa definizione dell'accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge delega e secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite dalla Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 2-bis, le funzioni amministrative concernenti il concorso alla valorizzazione dei beni presenti nel territorio di Roma capitale appartenenti allo Stato, con le modalità e nei limiti stabiliti dal presente decreto.

2. L'attività di valorizzazione è svolta in conformità alla normativa di tutela e nel rispetto dei principi stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Per beni storici e artistici, agli effetti del presente decreto, si intendono le cose immobili e mobili di interesse storico e artistico di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

4. Resta ferma la facoltà del Ministero per i beni e le attività culturali e di Roma capitale di stipulare uno o più accordi di valorizzazione, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio.

5. Restano esclusi dalle funzioni conferite a Roma capitale dal presente articolo i compiti e le attività connessi con la tutela e la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC), istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222.»

2-bis. 1. Barbolini (*ulteriore nuova formulazione*).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « storici e artistici, » inserire le seguenti: « ambientali e fluviali ».

2-bis.2. Belisario.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: « , anche ai fini del rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi nell'ambito di procedimenti amministrativi concernenti beni culturali presenti nel territorio di Roma capitale ».

2-bis. 3. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: « , anche ai fini del rilascio di titoli autorizzatori, » fino alla fine del comma, con le seguenti: « . La Conferenza si pronuncia in merito agli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni culturali caratterizzanti l'immagine di Roma capitale. L'individuazione dei beni e delle tipologie di interventi da sottoporre alla Conferenza avviene mediante uno o più accordi da stipulare ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. La Conferenza può essere chiamata altresì a pronunciarsi in merito al rilascio dei titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi eventualmente necessari

per la realizzazione degli specifici interventi di valorizzazione ad essa sottoposti ai sensi del presente comma. ».

2-bis. 4. Belisario.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo, inserire il seguente: « La Conferenza decide in merito allo svolgimento degli eventi e alla realizzazione degli interventi previsti in attuazione dei documenti adottati ai sensi del comma 3 »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « si pronuncia » inserire la seguente: « altresì ».

2-bis. 5. Lanzillotta.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: « Alla Conferenza partecipano il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio e Roma capitale, con i rispettivi uffici territorialmente competenti in materia di beni culturali. ».

2-bis. 6. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. La Conferenza, nel rispetto del principio di leale collaborazione e ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio, promuove, favorisce, armonizza e integra le attività di valorizzazione del patrimonio culturale di appartenenza pubblica presenti sul territorio di Roma, anche con accordi in materia di programmazione economica e al fine di definire obiettivi, fissare i tempi e le modalità di attuazione di strategie comuni, piani e attività. ».

2-bis. 7. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. La Conferenza è convocata dal Ministero per i beni e le attività culturali su motivata richiesta di uno dei soggetti componenti. ».

2-bis. 8. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

ART. 3.

Al comma 1, dopo la parola: « relative » inserire le seguenti: « al concorso ».

3. 2. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire la parola: « culturali » con le seguenti: « storici, artistici ».

3. 3. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « la valorizzazione » con le seguenti: « il concorso alla valorizzazione ».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola « Essa » con la seguente: « Esso ».

3. 4. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: « e del paesaggio ».

3. 5. Belisario.

Alla rubrica, sostituire la parola: « Valorizzazione » con le seguenti: « Concorso alla valorizzazione ».

3. 1. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

ART. 4.

Sopprimere il comma 1.

4. 2. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In materia di beni storici, artistici, ambientali e fluviali, sono conferite a Roma capitale, previa definizione dell'accordo di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge delega, le funzioni amministrative concernenti:

a) il concorso nella valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, presenti in Roma capitale appartenenti allo Stato, mediante la partecipazione alla Conferenza delle Soprintendenze, nei casi e nei limiti specificati all'articolo 2-bis del presente decreto, nel perseguimento delle finalità di coordinamento, armonizzazione e integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici di cui all'articolo 7, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) la definizione di modalità procedurali condivise tra Stato, Regione Lazio e Roma capitale per l'applicazione di misure sanzionatorie e di repressione degli abusi edilizi concernenti beni vincolati, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

4. 3. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. 4. Belisario.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico nel territorio di Roma capi-

tale, i competenti uffici ministeriali assicurano in favore della Sovrintendenza capitolina un appropriato flusso informativo, mediante modalità tecniche appositamente concordate, in merito allo svolgimento della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

4. 5. Belisario.

Al comma 3, sostituire le parole al patrimonio culturale presente, con le seguenti: ai beni culturali presenti.

4. 6. Belisario.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: e al coordinamento delle relative attività.

4. 7. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 17 *con le seguenti:* di cui all'articolo 17.

4. 8. Belisario.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 17 *con le seguenti:* di cui all'articolo 17.

4. 9. Belisario.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 29, comma 5, *con le seguenti:* di cui all'articolo 29, comma 5,.

4. 10. Belisario.

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: dei beni del patrimonio culturale *con le seguenti:* dei beni culturali.

4. 11. Belisario.

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: il patrimonio culturale *con le seguenti:* i beni culturali.

4. 12. Belisario.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico nel territorio di Roma capitale, i competenti uffici ministeriali provvedono a informare la Sovrintendenza capitolina, mediante modalità tecniche appositamente concordate, dello svolgimento della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

4. 13. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Restano escluse dalle funzioni attribuite a Roma capitale dal presente articolo le attività connesse con la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC), istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222.

4. 14. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Alla rubrica, sostituire le parole: beni culturali *con le seguenti:* beni storici e artistici.

4. 1. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

ART. 5.

Sopprimerlo.

*** 5. 1.** Lanzillotta.

Sopprimerlo.

* **5. 2.** Nannicini, Misiani, Barbolini.

Sopprimerlo.

* **5. 3.** Belisario.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Fondazioni Teatro dell'Opera di Roma e Accademia Nazionale di Santa Cecilia).

1. Alle Fondazioni Teatro dell'Opera di Roma e Accademia Nazionale di Santa Cecilia si riconosce il particolare ruolo di rappresentanza istituzionale di Roma capitale in ambito culturale e musicale.

2. Roma capitale concorre con proprie risorse alla promozione e alla valorizzazione delle attività istituzionali delle Fondazioni Accademia Nazionale di Santa Cecilia e Teatro dell'Opera di Roma assicurando il rispetto di criteri di equilibrio e proporzione nei finanziamenti diretti alle due istituzioni.

3. Le funzioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali relative alla Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, dotata di autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sono conferite a Roma capitale.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sono definite le modalità di determinazione concordata della quota delle risorse a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, da attribuire annualmente alla Fondazione Teatro dell'Opera di Roma. Resta confermato ogni altro contributo previsto dalla vigente normativa.

5. Lo Statuto della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma sarà adeguato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto in modo da assicurare la separazione tra le funzioni di vigilanza e le funzioni di gestione..

5. 4. D'Ubaldo.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole da: annualmente fino alla fine del comma con le seguenti:* al Teatro dell'Opera di Roma sulla base del programma di attività triennale. Resta confermato ogni altro contributo previsto dalla vigente normativa.;

b) aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. Dalla data di approvazione del nuovo statuto non si applicano alla fondazione Teatro dell'Opera le seguenti disposizioni:

a) il titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, ad eccezione dell'articolo 6, terzo comma, e degli articoli 16 e 19;

b) gli articoli 2 e 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450;

c) gli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

d) l'articolo 2, nonché il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6;

e) dalla data di efficacia del contratto integrativo aziendale non si applicano alla fondazione Teatro dell'Opera di Roma l'articolo 2 e l'articolo 3, commi 1, 3 e 3-bis), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100..

5. 5. Lorenzin.

ART. 7.

Sopprimere il comma 1.

7. 1. Belisario.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: Roma capitale inserire le seguenti: , limitatamente ai beni ambientali e paesaggistici ricadenti nel proprio territorio, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 142, lettera m), del Codice dei beni culturali e del paesaggio,.

7. 2. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: tutela e.

7. 3. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: tutela,.

7. 4. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. All'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 3, 4 e 7 si applica, in quanto compatibile, la disciplina della gestione dei servizi pubblici locali secondo le disposizioni di cui agli articoli 3-bis e 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni..

7. 01. Misiani.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Funzioni in materia di trasporto pubblico e mobilità).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attribuzione a Roma capitale dei compiti di programmazione e gestione dei servizi pubblici di trasporto locale operanti nel territorio di Roma capitale, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché in conformità al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 11-bis sopprimere il comma 3.

7. 02. Belisario.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Trasferimento della partecipazione statale in EUR SpA).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale di EUR S.p.A. è trasferita a titolo gratuito all'ente Roma capitale.

2. L'operazione di trasferimento di cui al comma 1 è esente da qualsiasi onere fiscale.

8. 01. Lorenzin.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Norme in materia di ordinamento di EUR S.p.A.).

1. EUR S.p.A. prevede nel suo ordinamento la presenza del consiglio di indirizzo e vigilanza, organo che distintamente

dai compiti gestionali riservati al consiglio di amministrazione assolve a funzioni di rappresentanza dei cittadini residenti del quartiere Eur nel quadro dell'attività della società e nei limiti delle competenze ad esso attribuite.

2. Il consiglio di indirizzo e vigilanza individua le linee di indirizzo generale di EUR S.p.A. ed elegge tra i suoi membri il presidente; nell'ambito della programmazione generale determina gli obiettivi strategici pluriennali e approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento predisposti dal consiglio di amministrazione, verificandone i risultati; approva il proprio regolamento interno; approva, su proposta del consiglio di amministrazione, le direttive di carattere generale relative all'attività istituzionale della società.

3. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinnovati una sola volta.

4. L'assemblea di EUR S.p.A. definisce e approva il regolamento per la scelta dei membri del consiglio di indirizzo e vigilanza, fissandone il numero entro un margine compreso tra cinque e nove.

5. EUR S.p.A. adegua il suo statuto alle disposizioni del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo..

8. 02. D'Ubaldo.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Istituzione in EUR S.p.A. del Comitato dei residenti dell'Eur).

1. EUR S.p.A., con apposita delibera dell'assemblea istituisce nella sua struttura societaria il Comitato dei residenti dell'Eur (CRE). Con la medesima delibera è disciplinato il funzionamento del Comitato.

2. Il Comitato ha carattere consultivo e coopera, in base a procedure fissate dal regolamento, alla definizione degli obiettivi sociali della società.

3. Il Comitato dura in carica tre anni. È composto da un minimo di cinque e un massimo di nove componenti, individuati con criteri di competenza tra i residenti del quartiere Eur, il cui territorio corrisponde all'area interessata ai servizi della società. La scelta deve comunque scaturire da procedure di ampia consultazione popolare. Nessun componente può essere nominato più di due volte consecutivamente.

4. L'assemblea dei soci provvede ad adeguare lo statuto della società alle disposizioni del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

8. 03. D'Ubaldo.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9.1. Lanzillotta.

Sopprimere il comma 1.

9. 2. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole da: « Ai fini » fino alla parola: « avvalersi » con le seguenti: « Per la promozione turistica all'estero Roma capitale opera in coordinamento con lo Stato e la Regione avvalendosi ».

9.3. Lanzillotta.

Sopprimere il comma 3.

9. 4. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

ART. 11.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: « disciplina, » inserire le seguenti: « razionalizzando, anche mediante ricorso alla mobilità interna tra il Comune e le aziende speciali e società partecipate, ».

11. 1. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: « autonomia, » inserire le seguenti: « efficacia ed efficienza, ».

11. 2. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 3.

***11. 3.** Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 3.

***11. 4.** Belisario.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. Per la gestione dei servizi pubblici locali, Roma capitale opera in conformità con la normativa dell'Unione europea e con quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Al rispetto di tali disposizioni è condizionata l'erogazione dei finanziamenti statali in favore di Roma capitale, ivi compresi quelli di cui all'articolo 11-bis. ».

11. 5. Lanzillotta.

Sopprimere i commi 4 e 5.

****11. 6.** Lanzillotta.

Sopprimere i commi 4 e 5.

****11. 7.** Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

ART. 11-bis.

Sopprimere il comma 1.

11-bis. 1. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: « Gli obiettivi di finanza pubblica di cui al presente comma possono essere ridefiniti nell'ambito del patto territoriale di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183. ».

11-bis. 2. Lorenzin.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono computate le risorse e le spese relative alle funzioni ed ai compiti amministrativi conferiti a Roma capitale, le risorse e le spese relative a quanto disposto dagli articoli 1-bis e 1-ter, nonché le risorse e le spese specificatamente destinate dalla normativa vigente. ».

11-bis. 3. Lorenzin.

Al comma 2, dopo le parole: « bilancio dello Stato » inserire le seguenti: « e della Regione ».

11-bis. 4. D'Ubaldo.

Al comma 2 dopo le parole: « dell'articolo 1-bis » inserire le seguenti: « e all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1-ter ».

11-bis. 5. D'Ubaldo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « tenuto conto di quanto

previsto dal comma 1 del medesimo articolo 1-*bis*. »

11-bis. 6. Barbolini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Le somme dovute a Roma capitale per la gestione dei servizi pubblici locali da parte dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici sono direttamente versate al bilancio di Roma capitale da parte delle tesorerie degli enti interessati, secondo le modalità che saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione. ».

11-bis. 7. Lanzillotta.

Al comma 3, dopo le parole: « della Costituzione », inserire le seguenti: « ovvero connessi al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ».

11-bis. 8. Stradiotto, Barbolini.

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole « , ad eccezione di quelli di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. ».

***11-bis. 9.** Lorenzin.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: « , ad eccezione di quelli di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. ».

***11-bis. 10.** Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. Agli eventuali oneri determinati ai sensi degli articoli 1-*bis* e 11 del presente decreto, Roma capitale provvede mediante entrate proprie derivanti dall'incremento del limite massimo dell'imposta di soggiorno fino al doppio del valore stabilito ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché dall'imposta comunale sulla mobilità e sul trasporto pubblico locale, regolamentata dall'Assemblea capitolina, da applicare agli utenti non residenti presso Roma capitale, in relazione all'accesso con mezzi privati al territorio comunale e alla fruizione dei servizi di trasporto pubblico urbano. ».

11-bis. 11. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. L'eventuale maggiore gettito per Roma capitale, derivante dai benefici economici inerenti al proprio ruolo di capitale, così come determinati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1-*bis* del presente decreto, è riversato al fondo perequativo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. ».

11-bis. 12. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-*bis*. Per l'esclusivo finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di cui all'articolo 1-*ter* del presente decreto, l'addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma di cui all'articolo 14, comma 14, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere ulteriormente aumentata fino ad un massimo di 1 euro per passeggero e limitatamente al periodo di ammortamento delle opere. ».

11-bis. 13. Misiani.

Aggiungere in fine il seguente comma:

« 3-bis. Per l'esclusivo finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di cui all'articolo 1-ter del presente decreto, Roma capitale può istituire, limitatamente al periodo di ammortamento delle opere, un'ulteriore addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero. »

11-bis. 13. (Nuova formulazione). Misiani.

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 le parole: « dieci euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5 euro ».

3-ter. Per l'esclusivo finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di cui all'articolo 1-ter del presente decreto e limitatamente al periodo di ammortamento delle opere è possibile aumentare, fino ad un massimo di ulteriori 5 euro per pernottamento, la tassa di soggiorno da applicare alle strutture ricettive secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione. ».

11-bis. 14. Misiani.

Aggiungere in fine il seguente comma:

« 3-bis. Le disposizioni in materia di imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applicano a Roma capitale anche per il finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di cui all'articolo 1-ter del presente decreto e limitatamente al periodo di ammortamento delle opere. Restano ferme le misure di imposta di soggiorno stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. »

11-bis. 14. (Nuova formulazione). Misiani.

ART. 11-ter.

Al comma 1, dopo le parole: « una relazione » inserire le seguenti: « al Parlamento e ».

11-ter. 1. Lanzillotta.

Dopo l'articolo 11-ter, inserire il seguente:

« ART. 11-quater.

(Termine gestione commissariale).

1. Con riferimento alla disciplina di carattere transitorio della gestione commissariale del comune di Roma di cui all'articolo 78, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, si dispone che tale gestione abbia termine a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto che attua l'ordinamento, anche contabile, di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione. I rendiconti e la relativa documentazione relativa alla gestione commissariale sono trasmessi alla gestione ordinaria e sono resi pubblici.

2. Il rimborso delle rate di ammortamento delle operazioni finanziarie poste in essere dalla gestione commissariale, nonché da Roma capitale a seguito dell'assunzione del piano di rientro sono corrisposte, ai sensi dell'articolo 1, commi 75 e 76, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, direttamente agli istituti finanziari. Al relativo onere si fa fronte con le risorse pari a 500 milioni di euro annui di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. La gestione ordinaria di Roma capitale assume tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte dalla gestione commissariale.

4. La contabilità speciale di cui al comma 4 dell'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è chiusa.

5. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano di rientro dell'indebitamento del comune di Roma approvato in data 15 giugno 2010 e delle procedure attuative poste in essere fino alla data di entrata in vigore della presente legge, Roma capitale predispone, entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore, un nuovo piano di rientro dell'indebitamento, di durata triennale. Il piano di rientro viene trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze per la verifica degli impatti sui saldi di finanza pubblica ed al Ministero dell'interno per le verifiche di cui al comma 8. La verifica positiva del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno sulla congruità del piano di rientro, costituisce presupposto per l'accesso al fondo di 300 milioni di euro di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. Sono, in ogni caso, fatte salve le misure previste dall'articolo 14, commi 14 e 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che disciplinano ulteriori fonti di entrata e facoltà normative di Roma capitale.

7. Gli interventi individuati dal piano di rientro dell'indebitamento sono vincolanti per l'ente Roma capitale, che è obbligato a rimuovere i provvedimenti e a non adottare nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla sua piena attuazione.

8. La verifica dell'attuazione del piano di rientro dell'indebitamento è effettuata con periodicità semestrale e annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie qualora ritenute

necessarie da una delle parti. La verifica è effettuata da un apposito tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell'interno, cui partecipano tre rappresentanti della Commissione straordinaria per la finanza e gli organici degli enti locali, di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e tre dell'Ufficio per l'attuazione del piano di rientro dell'indebitamento di cui al comma 9. I provvedimenti comunali di spesa e comunque tutti i provvedimenti aventi rilevante impatto finanziario sono trasmessi al tavolo tecnico, che esprime un parere sulla compatibilità dei medesimi rispetto all'attuazione del piano di rientro. Nel caso in cui il tavolo tecnico rilevi, in sede di verifica, l'incompatibilità tra un provvedimento assunto da Roma capitale e il conseguimento degli obiettivi del piano di rientro, indica le conseguenti modifiche da apportare al provvedimento stesso. La non attuazione delle modifiche indicate dal tavolo tecnico da parte di Roma capitale si configura come mancata verifica della congruità del piano di rientro. Al termine del triennio previsto per il piano di rientro Roma capitale effettuerà una ricognizione delle eventuali passività non finanziarie ancora residue. Nel caso in cui tali passività risultassero di ammontare rilevante, Roma capitale predispone un nuovo piano di rientro, sulla base delle medesime modalità e procedure previste dalla presente legge. Fino alla completa attuazione del primo piano di rientro sono sospese le procedure esecutive relative alle poste passive del piano stesso nei confronti di Roma capitale.

9. Ai fini dell'attuazione del piano di rientro è istituito, presso il comune di Roma, l'Ufficio per l'attuazione del piano di rientro dell'indebitamento. L'Ufficio è diretto dal ragioniere generale di Roma capitale. La struttura incaricata della gestione commissariale confluisce nell'Ufficio per l'attuazione del piano di rientro dell'indebitamento e svolge compiti di assistenza alla ragioneria e all'avvocatura di Roma capitale per la gestione dei contenziosi e delle attività di natura finanziaria che fanno parte del piano di rientro dal-

l'indebitamento. Per l'espletamento di tali incarichi i componenti dell'Ufficio non hanno diritto ad alcun compenso o indennità, oltre alla retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto di nomina e si avvalgono delle strutture comunali.

10. Per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio inseriti nella massa passiva si applica la procedura prevista dall'articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ».

11-ter. 01. Stradiotto.

ART. 12.

Al comma 3, dopo la parola: « tavolo » sono inserite le seguenti: « di raccordo interistituzionale ».

12. 1. Belisario.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

« 4-bis. In ragione del ruolo di capitale della Repubblica, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'Assemblea capitolina è composta da 60 membri.

4-ter. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, la parola “ quarantotto ” è sostituita dalla seguente: “ sessanta ”. »

12. 7. D'Ubaldo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, sono soppresse le parole « quali circoscrizioni di decentramento, in numero non superiore a quindici, favorendone l'autonomia amministrativa e finanziaria. ».

12. 4. D'Ubaldo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: “ 9-bis. Nei limiti stabiliti dalla legge e secondo le procedure di cui al comma 9, lo Statuto disciplina nel quadro di un organico processo di riordino funzionale l'attuale struttura e articolazione dei Municipi quali organismi di partecipazione, di consultazione e di capitale gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate da Roma ”. »

12. 5. D'Ubaldo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, sono soppressi il secondo e il terzo periodo. ».

12. 3. D'Ubaldo, Nannicini, Barbolini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. L'articolo 4, comma 5, secondo e terzo periodo, e l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, sono abrogati. ».

12. 3. (Nuova formulazione). D'Ubaldo, Nannicini, Barbolini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. L'articolo 5 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, è abrogato. ».

12. 2. Nannicini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, le parole « del presente decreto »

sono sostituite dalle seguenti: « del nuovo ordinamento della città metropolitana di Roma capitale. ».

12. 6. D'Ubaldo.

OSSERVAZIONI

Aggiungere, in fine, la seguente osservazione:

a) valuti il Governo l'opportunità di trasmettere al Parlamento una relazione sulle modalità di superamento della gestione commissariale, poiché l'approvazione del presente decreto sull'ordinamento, anche contabile, di Roma capitale, ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, pone fine alla disciplina transitoria della gestione commissariale di cui all'articolo 78, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Oss. 1. Vitali, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, la seguente osservazione:

a) valuti il Governo l'opportunità di trasmettere al Parlamento una relazione sulle eventuali condizioni e modalità di superamento della gestione commissariale, in considerazione della circostanza che le normative che l'hanno introdotta ne rife-

riscono la permanenza all'attuazione di Roma capitale.

Oss. 1. *(Nuova formulazione).* Vitali, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, la seguente osservazione:

a) valuti il Governo l'opportunità di adottare un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previa ricognizione effettuata d'intesa con Roma capitale per dare piena attuazione all'articolo 24, comma 7, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Oss. 2. Vitali, Barbolini, Bianco, Boccia, D'Ubaldo, Misiani, Nannicini, Soro, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, la seguente osservazione:

a) al fine di ripristinare un corretto equilibrio nel rapporto tra gli organi dell'ente Roma capitale, alterato dalla previsione di cui al comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, si evidenzia l'esigenza che il Governo intervenga quanto prima possibile, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, per eliminare la deroga alla disciplina generale dettata dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, introdotta con il citato comma 5.

Oss. 3. Lanzillotta.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (Atto n. 425).**RIFORMULAZIONI ED INTEGRAZIONI DEI RELATORI
ALLA PROPRIA PROPOSTA DI PARERE**

(vedi seduta del 20 marzo 2012)

All'articolo 10, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All'articolo 11, sopprimere il comma 4;

All'articolo 11, sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Ferma restando l'autonomia e la distinzione tra gli enti Roma capitale e la gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei giudizi promossi da e contro la gestione ed attinenti affari inseriti o da inserire nel piano di rientro, in deroga all'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, il Commissario straordinario si avvale dell'Avvocatura di Roma capitale per la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio, alle condizioni previste da apposita convenzione e, in ogni caso, senza l'attribuzione di compensi aggiuntivi per l'attività prestata ».

Conseguentemente, aggiungere in fine la seguente osservazione:

a) valuti il Governo l'opportunità di introdurre misure che, anche a fini di semplificazione, prevedano, in via generale, che la rappresentanza, il patrocinio e

l'assistenza in giudizio di Roma capitale spettano agli avvocati dell'Avvocatura capitolina, senza bisogno di mandato.

All'articolo 11-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni;

b) *al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Non sono altresì computate, le spese relative all'esercizio delle funzioni e all'attuazione degli interventi di cui rispettivamente agli articoli 1-bis e 1-ter del presente decreto;

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis.* La legge di stabilità provvede alla previa individuazione delle risorse eventualmente necessarie alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dagli articoli 1-bis e 1-ter del presente decreto;

d) *sostituire il comma 3 con il seguente:* Le risorse destinate dallo Stato ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio

di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono erogate direttamente a Roma capitale, secondo modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.

All'articolo 12, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: previo accordo tra Roma capitale e le amministrazioni di provenienza interessate, subordinatamente alla verifica con le seguenti: sentite Roma capitale e le amministrazioni di provenienza interessate, previa verifica.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia
di ordinamento di Roma capitale (Atto n. 425)**

**EMENDAMENTI ALLE RIFORMULAZIONI ED INTEGRAZIONI
DEI RELATORI ALLA PROPRIA PROPOSTA DI PARERE**

All'articolo 11, sostituire le seguenti parole: « Sostituire il comma 5 con il seguente », con le seguenti: « Sopprimere il comma 5 ».

11. 101. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

All'articolo 11-bis, alla lettera b) sopprimere le seguenti parole: « e 1-ter ».

11-bis. 101. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

All'articolo 11-bis, alla lettera b) dopo la parola: « computate », aggiungere le se-

guenti: « ove sia individuata la necessaria compensazione finanziaria ».

11-bis. 102. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

All'articolo 11-bis, sopprimere le lettere c) e d).

11-bis. 103. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere l'articolo 12.

12. 101. Simonetti, Paolo Franco, Giancarlo Giorgetti.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (Atto n. 425).**OSSERVAZIONI PRESENTATE IN CORSO DI SEDUTA**

Aggiungere in fine la seguente osservazione:

a) al fine di garantire il pieno raggiungimento delle finalità individuate dall'articolo 24 della legge n. 42 del 2009, si evidenzia l'esigenza che il Governo e la Regione Lazio, per quanto concerne, rispettivamente, le materie di competenza legislativa statale e quelle di competenza legislativa regionale, integrino quanto previsto dal presente decreto con il conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative necessarie ad assicurare le condizioni ottimali per il governo del proprio territorio e per l'esercizio del ruolo di capitale della Repubblica. A tal fine il Governo, nelle materie di competenza legislativa statale, potrà intervenire anche con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 42. La Regione Lazio, con legge regionale, procederà al conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa regionale, in conformità con quanto previsto dal Protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco di Roma capitale il 20 ottobre 2011.

Oss. 4. Leo.

Aggiungere in fine la seguente osservazione:

a) in considerazione dell'esigenza di assicurare l'attuazione del criterio di delega di cui al comma 7, lettera b), dell'articolo 24 della legge n. 42 del 2009, che prevede il trasferimento, a titolo gratuito,

a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, il Governo individui e ponga in essere le iniziative idonee ad effettuare tempestivamente tale trasferimento, includendovi, in particolare, il patrimonio immobiliare di EUR S.p.A., tenuto conto della rilevanza strategica che tale patrimonio e le attività ad esso relative rivestono per lo sviluppo della città; a tal fine gli immobili in questione potranno essere trasferiti anche mediante trasferimento a titolo gratuito a Roma capitale della partecipazione statale nel capitale della società.

Oss. 5. Lorenzin.

Aggiungere in fine la seguente osservazione:

a) si invita il Governo a prevedere l'introduzione, mediante atti di indirizzo, di modalità di partecipazione dei cittadini residenti dell'Eur alla individuazione e alla verifica degli obiettivi sociali, connessi alla operatività sul territorio del quartiere, dell'Eur S.p.A. a partecipazione pubblica totalitaria.

Oss. 6. D'Ubaldo.

Aggiungere in fine la seguente osservazione:

a) valuti il Governo l'opportunità di introdurre misure che, ferme restando l'autonomia e la distinzione tra gli enti Roma capitale e la gestione commissariale

di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, permettano alla gestione commissariale di avvalersi delle strutture comunali per il patrocinio nelle controversie in cui è parte, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in ogni caso senza compensi aggiuntivi per l'attività prestata. Restano salvi gli effetti dell'attività processuale svolta dall'Avvocatura dello Stato.

Oss. 7. I Relatori.

Aggiungere in fine la seguente osservazione:

a) valuti il Governo l'opportunità di intervenire, nella sede appropriata, costituita dall'esame parlamentare del disegno di legge concernente la Carta delle autonomie locali, ovvero con le modalità previste dall'articolo 2, comma 7, della legge

5 maggio 2009, n. 42, al fine di rivedere in aumento il numero dei componenti dell'Assemblea capitolina, rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 156 del 2010, tenuto conto delle maggiori esigenze di rappresentatività che Roma capitale presenta in relazione alla sua dimensione demografica.

Oss. 8. D'Ubaldo.

Aggiungere in fine la seguente osservazione:

a) valuti il Governo di predisporre gli opportuni interventi legislativi per modificare il comma 9 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009 n. 42 al fine di stabilire anche per la città metropolitana di Roma capitale, come è previsto per le altre dai commi 3, 6 e 8 dell'articolo 23 della medesima legge, che le sue funzioni sono stabilite dallo Statuto.

Oss. 9. Causi.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (Atto n. 425).

DICHIARAZIONE DEL SENATORE BELISARIO

Il presente decreto legislativo tenta di completare l'attuazione dell'articolo 24 della legge n. 42 del 2009, dopo l'emanazione del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, pesantemente osteggiato dal Gruppo IdV sostenendo come sia « emersa la esclusiva preoccupazione di regolamentare lo *status* giuridico ed economico dei membri elettivi e di governo della Città di Roma eludendo le funzioni di Roma capitale, costituzionalmente necessarie ».

Il testo in oggetto – riscritto ben due volte dai relatori e al netto delle eventuali modificazioni che sono state accolte nella seduta odierna dalla Commissione parlamentare – oltre a caratterizzarsi per il suo profilo dichiaratamente omissivo, si distingue per talune disposizioni che potrebbero generare duplicazioni di funzioni, confusione normativa e perduranza del carattere « castale ».

Analiticamente, queste le maggiori criticità:

non viene opportunamente esplicitato che la valutazione sulle ulteriori risorse finanziarie da assegnare a Roma Capitale siano conferite tenendo in considerazione esclusivamente i fabbisogni standard con espressa esclusione della spesa storica;

pur essendo stata inserita la programmazione pluriennale degli interventi, non si è integrato il CIPE, sotto il profilo soggettivo, con il Sindaco di Roma, attraverso le opportune modifiche alla cosiddetta « legge obiettivo »;

nell'ambito del concorso alla valorizzazione dei beni storici, se per certi aspetti

le disposizioni si allineano alle prescrizioni della legge delega, per altri lo schema di decreto rimane « barocco », soprattutto nella parte concernente la materia archeologica che deve necessariamente lasciarsi al Ministero dei beni culturali, con supporto informativo di Roma capitale;

con riguardo al Teatro dell'Opera di Roma, appare assolutamente inopportuno spostarlo sotto la competenza esclusiva di Roma Capitale, anche in forza del possibile rischio di « isolamento operativo » che subirebbe il Teatro dallo scorporo ministeriale: sarebbe l'unico gestito autonomamente da un Comune, seppur capitale, sul territorio nazionale;

per quanto concerne i servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità, il decreto legislativo è del tutto carente sia sotto il profilo delle risorse che, soprattutto, sotto quello della gestione del comparto. Quello della mobilità, oltre alle prescrizioni della legge delega, sarebbe ragionevolmente uno dei compiti primari della Capitale, per migliorare concretamente la vita dei cittadini;

altra norma spiccatamente « castale » è quella che intende conferire – senza vincoli – più personale alla Giunta capitolina. Si derogano, infatti, le disposizioni riguardanti il trasferimento di personale solo in modo contestuale e corrispondente riduzione delle dotazioni organiche di altri enti, con riguardo al personale aggiuntivo della Giunta capitolina (per Alemanno non è forse sufficiente un ufficio stampa di 35 persone ?);

assenza di norme riguardanti: sistema produttivo, sviluppo urbano, edilizia pubblica e privata, come prescritto nella legge delega;

dubbi profili di copertura finanziaria: come rilevato dal Servizio Bilancio della Camera dei deputati, si segnala la possibilità che si determinino, in particolare nella fase di prima applicazione della norma, accresciute esigenze finanziarie, connesse a difficoltà organizzative e logistiche derivanti dall'attribuzione a Roma capitale di funzioni attualmente esercitate da altri livelli del governo. Stante l'invarianza delle risorse disponibili, potrebbero discenderne difficoltà operative che potrebbero ostacolare l'efficiente esercizio delle funzioni trasferite, limitatamente alla

fase di subentro della nuova amministrazione ad esse preposta ».

In definitiva, lo schema di decreto all'esame appare assai deludente, non completamente in grado di soddisfare le esigenze imposte dalla legge delega, né di conferire alla capitale della Repubblica quel *quid pluris* assolutamente necessario, in analogia alle altri capitali, non solo europee, per fornire reali strumenti di controllo e di gestione riferiti ad un territorio caratterizzato da peculiari problematiche di primario rilievo.

L'Italia dei Valori esprime voto contrario allo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di Roma capitale.

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (Atto n. 425).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale », approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda il Governo a riformulare il testo dello schema di decreto legislativo sulla base del seguente articolato:

CAPO I

Disposizioni generali

ART. 1.

(Oggetto).

1. In sede di prima applicazione, fino all'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi dell'articolo 24, commi 3 e 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata « legge delega », il conferimento di funzioni amministrative a Roma capitale. A decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, in attuazione dell'articolo

24, comma 9, della legge delega, le disposizioni di cui al presente decreto si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale e possono essere integrate con riferimento alle funzioni di governo di area vasta.

2. Ferme restando le funzioni amministrative già attribuite dall'articolo 24, comma 3, della legge delega, nonché quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della medesima legge, con legge regionale, sentiti la Provincia di Roma e Roma capitale, possono essere conferite a quest'ultima ulteriori funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa della Regione.

ART. 1-bis.

(Determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica).

1. In attuazione dell'articolo 24, comma 5, lettera b), della legge delega, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è determinato il maggior onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto conto anche dei benefici economici che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito delle entrate tributarie statali e locali. Lo schema del decreto di cui al presente comma è trasmesso alle Camere,

ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

2. L'onere di cui al comma 1 è quantificato su proposta elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che si avvale della collaborazione dell'ISTAT e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL, e adottata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

ART. 1-ter.

(Programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma capitale).

1. Ai fini dell'individuazione ed attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale connessi al ruolo di capitale della Repubblica, ivi inclusi quelli inerenti all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 3, della legge delega, Roma capitale adotta, per l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essa spettanti in conformità ai documenti di finanza pubblica, il metodo della programmazione pluriennale.

2. Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi individuati ai sensi del comma 1, la cui realizzazione è perseguita mediante una più stretta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, Roma capitale stipula una apposita intesa istituzionale di programma con la Regione Lazio e con le amministrazioni centrali competenti, che costituisce il quadro di riferimento per la sottoscrizione degli strumenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in quanto applicabile, all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

3. L'intesa istituzionale di programma di cui al comma 2 è approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio

dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli interventi previsti dall'intesa istituzionale di programma possono essere inseriti nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con le modalità previste dai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo 1.

3-bis. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole « e le regioni o province autonome interessate », sono inserite le seguenti: « , ovvero l'ente Roma capitale ove interessato, »;

b) al comma 2, lettera b), dopo le parole « provincia autonoma competente », sono inserite le seguenti: « ovvero Roma capitale se competente, »;

c) al comma 2, lettera c), primo periodo, dopo le parole « e delle province autonome interessate », sono inserite le seguenti: « ovvero dal Sindaco di Roma capitale ove interessato, »;

d) al comma 2, lettera c), secondo periodo, dopo le parole « o province autonome interessate », sono inserite le seguenti: « ovvero dal Sindaco di Roma capitale ove interessato, »;

e) al comma 3-bis, dopo le parole « o delle province autonome interessate », sono inserite le seguenti: « ovvero dal Sindaco di Roma capitale ove interessato, ».

4. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, le amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle allo scopo autorizzate ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 novembre 2010, in materia di perequazione infrastrutturale.

5. Sono abrogati gli articoli da 1 a 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Raccordi istituzionali).

1. Per assicurare il raccordo istituzionale tra Roma capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma sulle funzioni conferite in attuazione dell'articolo 24, comma 3, della legge delega, è istituita un'apposita sessione nell'ambito della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, composta dal Sindaco di Roma capitale, dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia di Roma e dal Ministro competente per materia.

2. In tutti i casi in cui la Conferenza Unificata svolge le funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relative a materie e compiti di interesse di Roma capitale, alle sedute della stessa partecipa, quale componente, il Sindaco di Roma capitale.

CAPO II

Beni storici, artistici, ambientali e fluviali.

ART. 2-bis.

(Conferenza delle Soprintendenze).

1. Al fine di assicurare il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, con funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali di Roma capitale e degli organi centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali aventi competenze sul patrimonio storico e artistico presente in Roma.

2. La Conferenza decide il piano degli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni storici e artistici caratterizzanti l'immagine di Roma capitale. L'individuazione dei beni e delle tipologie di interventi da sottoporre alla Conferenza avviene mediante uno o più accordi da stipulare ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato « codice dei beni culturali e del paesaggio ». La Conferenza si pronuncia in merito al rilascio dei titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi eventualmente necessari per la realizzazione degli specifici interventi di valorizzazione ad essa sottoposti ai sensi del presente comma.

3. Componenti della Conferenza delle Soprintendenze sono la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, la Sovrintendenza capitolina, la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma e le altre Soprintendenze statali aventi competenza sui beni storici e artistici nel territorio di Roma capitale. La partecipazione alla Conferenza è gratuita e non sono corrisposti indennità o rimborsi spese.

4. La Conferenza delle Soprintendenze, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio:

a) definisce strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonché elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;

b) esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali rimessi alle rispettive competenze;

c) promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica, nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni

destinati alla fruizione e valorizzazione degli stessi.

d) adotta i piani di gestione dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO presenti nel territorio di Roma capitale.

5. Il funzionamento e gli effetti della Conferenza sono disciplinati in base agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Roma capitale e il Ministero per i beni e le attività culturali stipulano accordi per definire ulteriori modalità acceleratorie e di semplificazione dei lavori della Conferenza.

6. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico nel territorio di Roma capitale, la Sovrintendenza capitolina partecipa all'accordo previsto dall'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

7. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 3.

(Concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici).

1. In materia di beni storici e artistici sono conferite a Roma capitale, previa definizione dell'accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge delega e secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite dalla Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 2-bis, le funzioni amministrative concernenti il concorso alla valorizzazione dei beni presenti nel territorio di Roma capitale appartenenti allo Stato, con le modalità e nei limiti stabiliti dal presente decreto.

2. L'attività di valorizzazione è svolta in conformità alla normativa di tutela e nel rispetto dei principi stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Per beni storici e artistici, agli effetti del presente decreto, si intendono le cose immobili e mobili di interesse storico e artistico di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

4. Resta ferma la facoltà del Ministero per i beni e le attività culturali e di Roma capitale di stipulare uno o più accordi di valorizzazione, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio.

5. Restano esclusi dalle funzioni conferite a Roma capitale dal presente articolo i compiti e le attività connessi con la tutela e la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della città di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC), istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222.

ART. 4.

Soppresso.

ART. 5.

Soppresso.

ART. 6.

Soppresso.

ART. 7.

(Funzioni in materia di beni ambientali e fluviali).

1. Fermo restando il potere statale d'indirizzo e coordinamento, sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative riguardanti l'individuazione, sulla base di criteri di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a Roma capitale.

2. Roma capitale concorre, con il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio, e gli altri enti preposti:

a) alla definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale, tenuto conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione e presso Roma capitale con le medesime finalità, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

b) alla definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale e di gestione dei relativi interventi, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;

c) alle attività di formazione e di educazione al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio di Roma capitale;

d) alle attività di vigilanza sui beni paesaggistici del territorio di Roma capitale tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio.

CAPO III

(Sviluppo economico e sociale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico).

ART. 8.

(Funzioni in materia di fiere).

1. Sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, promosse sul territorio di Roma capitale.

ART. 9.

(Funzioni in materia di turismo).

1. Per la promozione turistica all'estero Roma capitale opera in coordinamento con lo Stato e la Regione avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ove istituiti, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: « della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, » sono inserite le seguenti: « del Sindaco di Roma capitale, ».

3. All'articolo 56 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: « 3-bis. Il documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale contiene, altresì, una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale. Le connesse linee guida sono attuate dal Sindaco di Roma capitale d'intesa con il Ministro per il turismo e lo sport e le competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni, sentite le associazioni di cui al comma 2. ».

CAPO IV

Protezione civile.

ART. 10.

(Funzioni in materia di protezione civile).

1. A Roma capitale, nell'ambito del proprio territorio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono conferite le funzioni amministrative relative alla emanazione di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza in

relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi. Restano ferme le funzioni attribuite al prefetto di Roma dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

CAPO V

Disposizioni in materia di organizzazione

ART. 11.

(Organizzazione e personale).

1. Roma capitale disciplina, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, efficacia ed efficienza, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Con appositi regolamenti provvede a disciplinare l'ordinamento del personale appartenente alla polizia locale e ad organizzare i relativi uffici nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. La potestà regolamentare di cui al comma 1 si esercita nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché delle altre disposizioni vigenti in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni e degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata integrativa.

3. La Giunta capitolina, nell'esercizio dell'autonomia normativa, finanziaria e organizzativa di Roma capitale, provvede alla definizione della dotazione organica in ragione dell'acquisizione e dello sviluppo delle funzioni conferite a Roma capitale, nel rispetto della vigente normativa in materia di personale riguardante gli enti locali.

CAPO VI

Disposizioni finanziarie e finali.

ART. 11-bis.

(Disposizioni finanziarie).

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni.

2. Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno non sono computate le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale in attuazione dell'articolo 24 della legge delega e del presente decreto. Non sono altresì computate le spese relative all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1-bis e 1-ter del presente decreto.

2-bis. La legge di stabilità provvede alla eventuale compensazione degli effetti finanziari derivanti dagli articoli 1-bis e 1-ter del presente decreto.

3. Le risorse destinate dallo Stato ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono erogate direttamente a Roma capitale, secondo modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.

3-bis. Per l'esclusivo finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di cui all'articolo 1-ter del presente de-

creto, Roma capitale può istituire, limitatamente al periodo di ammortamento delle opere, un'ulteriore addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero.

3-ter. Le disposizioni in materia di imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applicano a Roma capitale anche per il finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di cui all'articolo 1-ter del presente decreto e limitatamente al periodo di ammortamento delle opere. Restano ferme le misure di imposta di soggiorno stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

ART. 11-ter.

(Rendicontazione della gestione commissariale).

1. All'articolo 14 del decreto-legge 5 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 13-ter è aggiunto il seguente: « 13-quater. Il Commissario straordinario invia annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero dell'interno contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare. »

2. Restano fermi gli adempimenti in materia di rendicontazione dei flussi trimestrali di cassa della gestione commissariale, previsti in attuazione dell'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

ART. 12.

(Disposizioni finali).

1. Al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al-

l'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal presente decreto si provvede, sentite Roma capitale e le amministrazioni di provenienza interessate, previa verifica degli organici disponibili e dei fabbisogni dell'amministrazione di Roma capitale correlati al conferimento delle funzioni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I decreti di cui al precedente periodo definiscono altresì forme e meccanismi procedurali del trasferimento. Al fine di assicurare che non si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i medesimi decreti si provvede alla contestuale e corrispondente riduzione delle dotazioni organiche, delle strutture e delle risorse finanziarie delle amministrazioni che, in conformità al presente decreto, conferiscono funzioni a Roma capitale.

2. La Regione Lazio disciplina il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'adempimento delle funzioni amministrative conferite con la legge regionale di cui all'articolo 1, comma 2.

3. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo di raccordo interistituzionale tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale con funzioni di coordinamento per il trasferimento delle funzioni sopra individuate e di monitoraggio, con il concorso delle amministrazioni coinvolte, delle relazioni sindacali previste sulla base della normativa vigente.

4. A norma dell'articolo 28, comma 4, della legge delega, dal presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4-bis. L'articolo 4, comma 5, secondo e terzo periodo, e l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, sono abrogati.

e con le seguenti osservazioni:

a) al fine di garantire il pieno raggiungimento delle finalità individuate dall'articolo 24 della legge n. 42 del 2009, si evidenzia l'esigenza che il Governo e la Regione Lazio, per quanto concerne, rispettivamente, le materie di competenza legislativa statale e quelle di competenza legislativa regionale, integrino quanto previsto dal presente decreto con il conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative necessarie ad assicurare le condizioni ottimali per il governo del proprio territorio e per l'esercizio del ruolo di capitale della Repubblica. A tal fine il Governo, nelle materie di competenza legislativa statale, potrà intervenire anche con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 42. La Regione Lazio, con legge regionale, procederà al conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa regionale, in conformità con quanto previsto dal Protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco di Roma capitale il 20 ottobre 2011;

b) valuti il Governo l'opportunità di adottare un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previa ricognizione effettuata d'intesa con Roma capitale per dare piena attuazione all'articolo 24, comma 7, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42;

c) in considerazione dell'esigenza di assicurare l'attuazione del criterio di delega di cui al comma 7, lettera b), dell'articolo 24 della legge n. 42 del 2009, che prevede il trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, il Governo individui e ponga in essere le iniziative idonee ad effettuare tempestivamente tale trasferimento, includendovi, in particolare, il patrimonio immobiliare di EUR S.p.A., tenuto conto della rilevanza strategica che tale patrimonio e le attività ad esso relative rive-

stono per lo sviluppo della città; a tal fine gli immobili in questione potranno essere trasferiti anche mediante trasferimento a titolo gratuito a Roma capitale della partecipazione statale nel capitale della società;

d) si invita il Governo a prevedere l'introduzione, mediante atti di indirizzo, di modalità di partecipazione dei cittadini residenti dell'Eur alla individuazione e alla verifica degli obiettivi sociali, connessi alla operatività sul territorio del quartiere, dell'Eur S.p.A. a partecipazione pubblica totalitaria;

e) valuti il Governo l'opportunità di trasmettere al Parlamento una relazione sulle eventuali condizioni e modalità di superamento della gestione commissariale, in considerazione della circostanza che le normative che l'hanno introdotta ne riferiscono la permanenza all'attuazione di Roma capitale;

f) valuti il Governo l'opportunità di introdurre misure che, anche a fini di semplificazione, prevedano, in via generale, che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio di Roma capitale spettano agli avvocati dell'Avvocatura capitolina, senza bisogno di mandato;

g) valuti il Governo l'opportunità di introdurre misure che, ferme restando l'autonomia e la distinzione tra gli enti Roma capitale e la gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, permettano alla gestione commissariale di avvalersi delle strutture comunali per il patrocinio nelle controversie in cui è parte, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in ogni caso senza compensi aggiuntivi per l'attività prestata. Restano salvi gli effetti dell'attività processuale svolta dall'Avvocatura dello Stato;

h) valuti il Governo l'opportunità di intervenire, nella sede appropriata, costituita dall'esame parlamentare del disegno di legge concernente la Carta delle autonomie locali, ovvero con le modalità pre-

viste dall'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, al fine di rivedere in aumento il numero dei componenti dell'Assemblea capitolina, rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 156 del 2010, tenuto conto delle maggiori esigenze di rappresentatività che Roma capitale presenta in relazione alla sua dimensione demografica;

i) valuti il Governo di predisporre gli opportuni interventi legislativi per modificare il comma 9 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009 n. 42 al fine di stabilire anche per la città metropolitana di Roma capitale, come è previsto per le altre dai commi 3, 6 e 8 dell'articolo 23 della medesima legge, che le sue funzioni sono stabilite dallo Statuto.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

Comitato III – Inquinamento delle mafie nel settore degli appalti e delle opere pubbliche. Riunione n. 9	175
---	-----

Giovedì 29 marzo 2012.

**Comitato III – Inquinamento delle mafie nel settore
degli appalti e delle opere pubbliche. Riunione n. 9.**

Orario: dalle ore 9.15 alle ore 9.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del Prof. Francesco Pizzetti, Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (*Svolgimento e conclusione*) 176

Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

INDAGINE CONOSCITIVA

La seduta comincia alle 8.40.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del Prof. Francesco Pizzetti, Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Maurizio LEO, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che sono presenti il dott. Claudio Filippi, Vice segretario generale e di-

rigente del Dipartimento libertà pubbliche e sanità, il dott. Mario de Bernart, direttore del Servizio relazioni istituzionali, il dott. Baldo Meo, dirigente del Servizio relazioni con i mezzi di informazione, e la dott.ssa Laura Ferola, assistente del Presidente.

Il professor PIZZETTI svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, i deputati Giampaolo FOGLIARDI (PD) e Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), il senatore Lucio D'UBALDO (PD).

Il professor PIZZETTI, risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato il professor Pizzetti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Comunicazioni del Presidente sulle prospettive di riforma del Regolamento della Camera	3
<i>ALLEGATO (Comunicazioni del Presidente sulle prospettive di riforma del Regolamento della Camera)</i>	11

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Esame C. 4940-B – Governo – Approvato, con modificazioni, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e X) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	17
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (I, II e XIV Camera e 1^a, 2^a e 14^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del vice presidente della Commissione europea, commissario europeo per la giustizia, i diritti fondamentali e la cittadinanza, Viviane Reding (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	19
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
SEDE REFERENTE:	
DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e conclusione</i>)	20
<i>ALLEGATO (Emendamenti)</i>	26

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
<i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate dai relatori)</i>	39
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	43
--	----

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, prof. Giovanni Pitruzzella, sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	46
--	----

SEDE REFERENTE:

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbröllini, C. 4973 Bersani, C. 4985 Pionati e C. 5032 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	47
---	----

Modifiche all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché agli articoli 2, 28 e 32 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di determinazione della popolazione negli enti locali. C. 4998 approvata dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	47
---	----

Istituzione del « Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm » in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme. C. 4195 Veltroni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
---	----

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali. Doc. XXII, n. 30 Lo Moro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	48
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia. Atto n. 438 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	49
---	----

ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	51
--	----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi. C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis, C. 2325 Amici e C. 3248 Borghesi (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	54
---	----

Sull'ordine dei lavori	55
------------------------------	----

Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi. C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli (<i>Esame e rinvio</i>)	55
---	----

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	57
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco	64
---	----

INTERROGAZIONI:

5-05752 Ferranti: Sul regime di trascrizione degli atti dibattimentali	64
--	----

ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	65
--	----

AVVERTENZA	64
------------------	----

III Affari esteri e comunitari

RISOLUZIONI:

7-00671 Vernetti: Sulla violazione dei diritti umani dei popoli della Papua Occidentale (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00169</i>)	67
ALLEGATO (Nuova formulazione approvata dalla Commissione)	69
Sui lavori della Commissione	68
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68

V Bilancio, tesoro e programmazione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).	
Audizione del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, Corrado Passera (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	71

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 (<i>Rinvio dell'esame</i>)	72
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	72
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	76

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	74
5-06512 Misiani ed altri: Sulle conseguenze delle nuove disposizioni in materia di tesoreria unica per l'autonomia degli enti locali	74
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	80
5-06513 Commercio ed altri: Sulle risorse dovute dalla Provincia autonoma di Bolzano in relazione al maggior gettito derivante dalla nuova disciplina dell'imposta municipale propria	74
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	81
5-06514 Bitonci ed altri: Sui limiti di indebitamento degli enti locali	75
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	75

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione – Analisi annuale della crescita per il 2012 e relativi allegati (COM(2011)815 definitivo).	
Audizione del professor Giulio Sapelli, ordinario di economia politica e storia economica dell'Università di Milano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	75

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dei comitati provinciali del CONI sulla riforma degli organi territoriali	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83

INTERROGAZIONI:

5-03177 Ciccanti: Sulla tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio del personale docente ed educativo della scuola	83
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	86

5-04946 Ghizzoni: Sulla situazione della didattica curricolare nelle università statali	84
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	87
5-05564 Allasia: Sulle misure urbanistiche relative all'area limitrofa alla Mole Antonelliana a Torino	84
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	88
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori, con particolare riferimento ad attività, gestione e <i>governance</i> della medesima Società.	
Audizione di rappresentanti di categoria ed esperti del settore (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	84
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla disciplina legislativa in materia di sedi dell'ente «Parco nazionale Gran Paradiso». C. 4540 Togni e C. 4913 Nicco (<i>Esame e rinvio</i>)	90
INTERROGAZIONI:	
5-05128 Tommaso Foti: Rinnovo della concessione relativa alla tratta autostradale Piacenza-Brescia della A21	92
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	95
5-06167 Vico: Sul finanziamento della strada statale 172 nel tratto Putignano-TuricCasamassima	93
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	97
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05557 Guido Dussin: Applicazione della normativa in materia di affidamento degli incarichi professionali nell'ambito dei lavori pubblici	93
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	98
5-06511 Mariani: Iniziative per la realizzazione di un piano nazionale delle piccole opere e il rilancio degli investimenti infrastrutturali	94
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	99
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di Infratel Italia SpA sulle prospettive di realizzazione in Italia delle reti NGN	101
SEDE CONSULTIVA:	
DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	101
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	104
SEDE CONSULTIVA:	
DL 5/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni I e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	102
XI Lavoro pubblico e privato	
INTERROGAZIONI:	
5-05251 Monai: Richieste di restituzione di somme percepite dai titolari di pensione minima INPS	105
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	107

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-02399 Fadda: Indennizzo per i danni causati dal talidomide	109
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	113
5-05285 Contento: Rischio di carenza di farmaci per la cura del tumore sul territorio nazionale	110
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	115

SEDE REFERENTE:

Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesi mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori. C. 3703-B Governo, approvato con modificazioni, dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato, già approvato dalla XII Commissione permanente della Camera (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	110
Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 219/2006, in materia di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti, e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro. C. 4771 Di Virgilio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	111
Riconoscimento e disciplina della chiropratica come professione sanitaria primaria e istituzione dell'albo professionale dei chiropratici. C. 1287 Di Centa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	111
Sull'ordine dei lavori	112
AVVERTENZA	112

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. C. 5052 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	116
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	123

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/17/UE relativa all'abrogazione di alcune direttive in materia di metrologia. Atto n. 442 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	118
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/20/CE relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi. Atto n. 445 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	118

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale. Atto n. 425 (<i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	125
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative alla nuova formulazione della proposta di parere dei relatori)</i>	140
<i>ALLEGATO 2 (Riformulazioni ed integrazioni dei relatori alla propria proposta di parere)</i> .	159
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti alle riformulazioni ed integrazioni dei relatori alla propria proposta di parere)</i>	161
<i>ALLEGATO 4 (Osservazioni presentate in corso di seduta)</i>	162
<i>ALLEGATO 5 (Dichiarazione del senatore Belisario)</i>	164
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	166

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA
MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Comitato III – Inquinamento delle mafie nel settore degli appalti e delle opere pubbliche.
Riunione n. 9 175

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE
TRIBUTARIA**

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione del Prof. Francesco Pizzetti, Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei
dati personali (*Svolgimento e conclusione*) 176

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 10,00



16SMC0006360